SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

presentati in 5ª e 6ª Commissione riunite

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

PARTE I

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

(al testo del decreto-legge)

G/1994/1/5-6

ROMEO, DE BERTOLDI, BERNINI, BAGNAI, CALANDRINI, RIVOLTA, FERRERO, PEROSINO, MONTANI, PICHETTO FRATIN, DE CARLO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e aire imprese, giusfizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1994,

premesso che:

il provvedimento in esame è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

alla luce dell'evoluzione dei dati epidemiologici, con specifico riferimento all'incremento della richiesta di ospedalizzazione e di trattamenti di terapia intensiva, il Governo ha adottato misure ancor più restrittive con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, differenziando i territori in base ai dati di diffusione del virus, e mettendo nuovamente a dura prova la tenuta del tessuto economico e sociale, soprattutto nelle realtà maggiormente colpite, determinando altresì la necessità di un nuovo intervento di sostegno economico, adottato con il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

in particolare, il Parlamento negli scorsi mesi ha autorizzato tre scostamenti di bilancio, per un totale, nel 2020, di ulteriori 100 miliardi di euro di indebitamento netto, e che tale cifra appare ancora oggi insufficiente a sostenere tutte le misure economiche necessarie a garantire la sopravvivenza di grandissima parte delle attività economiche nazionali,

impegna il Governo:

a comunicare al Parlamento, con riferimento agli stanziamenti derivanti dagli scostamenti di bilancio già autorizzati per: i provvedimenti economici emergenziali, a quanto ammontino le giacenze di tesoreria ancora disponibili, e a presentare al Parlamento, nell'immediato futuro, una nuova Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che aggiorni il piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, vincolata ad un reale e concreto coinvolgimento del Parlamento nella definizione degli interventi e degli stanziamenti ad essi necessari, al fine di rendere efficaci le misure di sostegno al reddito di lavoratori e famiglie, alle imprese, al Sistema Sanitario Nazionale e all'istruzione, nonché a valorizzare altresì, per il tramite della Presidenza delle Commissioni, il ruolo del Parlamento nella predisposizione delle misure dirette al sostegno delle attività economiche duramente colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza sanitaria.

G/1994/2/5-6

BERNINI, ROMEO, CIRIANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a consolidare la risposta nello Stato alle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziate per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre;

gli ultimi DPCM, da ultimo quello del 3 novembre u.s., finalizzati a contenere la recrudescenza del virus, hanno comportato ulteriori problemi alla gran parte delle attività economiche e al tessuto produttivo del-

l'intero Paese, acuendo le incertezze di cittadini e imprese, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto l'aspetto relativo alla continuità d'impresa;

alla luce della grave situazione determinatasi, è necessario rivedere le misure di sostegno al reddito, quale il reddito di cittadinanza, destinando esclusivamente tali risorse alle categorie che versano in particolare e reale stato di bisogno ed escludendo dall'applicazione delle stesse i percettori che non ne hanno diritto;

è altresì necessario assumere iniziative finalizzate alla realizzazione di un piano di «pacificazione fiscale» che consenta alle imprese e ai contribuenti di poter sanare posizioni impositive pregresse e allo Stato di potersi garantire introiti certi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza, al fine di destinare le risorse già stanziate esclusivamente a coloro i quali versano in reale stato di necessità escludendo, al contempo, dall'applicazione della disciplina coloro i quali in modo fraudolento hanno usufruito di tale misura;

ad adottare misure volte a prevedere che per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i versamenti ad esso relati vi siano effettuati senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni.

G/1994/3/5-6
ACCOTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premesso che:

gli asili nido sono servizi assistenziali, con la finalità principale di supportare la famiglia nella cura dei bambini e nella partecipazione al mondo del lavoro;

per il supporto economico degli asili nido la spesa dei Comuni è assorbita per oltre il 90 per cento dal funzionamento delle strutture comunali stesse: tra questi i nidi comunali a gestione diretta, ovvero con personale assunto dal Comune, sono la modalità prevalente, su cui si concentra il 69,5 per cento della spesa comunale per gli asili nido;

nelle Regioni meridionali, a causa della carenza di investimenti pubblici e spese correnti da parte dei Comuni, i posti disponibili nei nidi e nei servizi integrativi pubblici e privati non raggiungono il 15 per cento del potenziale bacino di utenza, costituito dai bambini fino a

3 anni di età, contro una media italiana che, per quanto contenuta rispetto a quella europea, si assesta sul 24, 7 per cento;

considerato che:

il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai Comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato, sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica;

l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse è iniziata nel 2015-con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione da raggiungere nell'anno 2021, ma tale progressione è stata sospesa con la legge di bilancio per il 2019;

considerato infine che:

le conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19 hanno determinato la necessità di assicurare agli enti locali ulteriori risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali soprattutto in campo sociale e nel potenziamento degli asili nido, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse alla stessa emergenza,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, in particolare, in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni ove i predetti servizi denotano maggiori carenze.

G/1994/4/5-6

CUCCA, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,

premesso che:

l'articolo 30, commi 3, 4 e 5, prevede che, nei casi in cui sia disposta l'esecuzione domiciliare della pena detentiva vada applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici (cosiddetto braccialetto elettronico);

tale modalità di controllo, particolarmente, invasiva si è dimostrata anche di difficile applicazione, posto che molti istituti penitenziari non dispongono delle strumentazioni necessarie e, ciò, potrebbe portare alla

mancata attuazione delle disposizioni relative all'espiazione della pena detentiva in regime domiciliare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare modalità di controllo alternative a quella del braccialetto elettronico e, in subordine, ad attivarsi per garantire la disponibilità di tali dispositivi presso tutti gli istituti penitenziari.

G/1994/5/5-6

CRUCIOLI, FENU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini d'indebitamento netto e di 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, da destinare al ristoro di tutte quelle attività economiche che siano state direttamente o indirettamente interessate dalle restrizioni adottate con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che:

l'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina ordinaria, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'articolo, abrogando l'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto «Cura Italia», ne ha infatti ripreso ed integrato i contenuti, semplificando le relative procedure di accesso, incrementando le coperture della garanzia ed ampliando la platea dei beneficiari;

secondo i dati resi noti dal Ministero dell'economia e delle finanze con un comunicato dell'11 novembre 2020, le richieste di garanzia relative ai finanziamenti bancari per lemicro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi del predetto articolo 13 del «decreto liquidità» hanno superato i 101 miliardi di euro;

il Ministero dello Sviluppo Economico e il Mediocredito Centrale hanno segnalato che ammontano complessivamente a 1.256.199 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI, ai sensi del predetto articolo 13 del «decreto liquidità», nel periodo compreso fra il 17 marzo e il 10 novembre 2020 relative ai finanziamenti in favore d'imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 101,8 miliardi di euro. In particolare, le domande relative alle misure introdotte con i decreti «Cura Italia» e «Liquidità» sono state finora 1.250,442, pari ad un importo di circa 101,2 miliardi di euro, essendo oltre 976.522 di tali domande riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, con percentuale di copertura al 100 per cento, per un importo finanziato di circa 19,1 miliardi di euro, erogabili senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore;

secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico e del Mediocredito Centrale, alla data dell'n novembre sono state accolte circa 1.245.023 richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI, di cui 1.239,439 ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto Liquidità;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 13 del «decreto liquidità» introduce anche a beneficio dei soggetti beneficiari dei finanziamenti d'importo superiore a 25.000 euro la possibilità di ottenere un periodo di preammortamento fino a 24 mesi;

il preammortamento, che può essere facoltativamente previsto nel quadro di un piano di ammortamento di un finanziamento, è il periodo iniziale che intercorre fra la data della stipula del contratto di finanziamento e quello di restituzione delle quote capitale. Nel corso di tale periodo, viene corrisposta dal debitore una quota degli interessi e tali corresponsioni non intaccano il capitale, restando il debito residuo pari all'importo finanziato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte a garantire la sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2020, della decorrenza dei piani di preammortamento fino a ventiquattro mesi per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro garantiti, ai sensi dell'articolo 13 del «decreto Liquidità», dal Fondo di garanzia per le Pmi, al fine di evitare che, in questa delicata fase della crisi pandemica che rischia di avere anche un impatto estremamente negativo sul già provato tessuto economico del Paese, le micro, piccole e medie imprese beneficiarie debbano far fronte al pagamento di quote d'interessi sui finanziamenti garantiti;

a valutare 1 'opportunità di adottare iniziative dirette ad assicurare la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza della durata delle disposizioni di cui all'articolo 13 del «decreto Liquidità» in materia di po-

tenziamento ed estensione dell'operatività del Fondo di Garanzia per le PML.

G/1994/6/5-6

DI GIROLAMO, PAVANELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premesso che:

in questo periodo caratterizzato dall'emergenza COVID-19 la scuola, come la famiglia, ha un ruolo fondamentale per fornire agli alunni gli strumenti necessari ad affrontare le incertezze, le difficoltà e le sfide che si trovano a vivere;

per molti di questi studenti, le cui attività non possono essere svolte con la didattica a distanza, la possibilità di raggiungere in sicurezza le aule scolastiche rappresenta un requisito fondamentale per limitare al massimo la diffusione del contagio;

considerato che:

le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, prevedono che venga consentita l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico;

in accordo col Governo, il 14 marzo 2020 è stato adottato da sindacati e imprese il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, e in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha successivamente redatto le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato;

le Linee Guida da ultimo citate prevedono che, ove i predetti servizi di trasporto nel periodo precedente al COVID-19 abbiano avuto una saturazione superiore all'80 per cento della loro capacità, occorre richiedere l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti, necessari a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento;

appare evidente che la riduzione della capienza dei mezzi comporta inevitabilmente un significativo incremento di spesa per i Comuni cui compete tale servizio;

valutato che:

il DPCM del 3 novembre 2020 ha previsto un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;

l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto Decreto-legge ristori *bis)*, dispone che la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, per sostenere il trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, venga incrementato di 300 milioni di euro da utilizzare per le finalità ivi previste per l'anno 2021, sia, sempre per il 2021, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di TPL, destinato anche a studenti;

considerato, in fine, che:

l'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto-legge rilancio), stabilisce l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 20 20 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

le risorse dì detto fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza e, a tal fine, la norma demanda ad un decreto del MIT la ripartizione tra i comuni interessati, con onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del medesimo provvedimento,

impegna il Governo:

a prevedere specifiche risorse da destinare direttamente ai Comuni, volte a garantire l'erogazione in sicurezza dei servizi di trasporto scolastico per l'anno 2021, nonché ad incrementare per il medesimo anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

ad emanare con urgenza il decreto di cui all'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, al fine di garantire ai comuni le risorse necessarie per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria.

G/1994/7/5-6
MANCA, PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1994),

premesso che:

il 4 novembre 2020 la Giunta delle elezioni ha verificato, e in pari data l'Assemblea della Camera dei deputati ne ha avuto comunicazione, che si è reso vacante un seggio di deputato nel collegio uninominale 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana;

che, pertanto, ai sensi dell'articolo 86, commi 3 e 4 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, occorre procedere alle elezioni suppletive del seggio rimasto vacante, cui si provvede ai sensi dell'articolo 21-*ter*, commi da 1 a 6, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

considerato che:

in base alla disciplina a regime le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla dichiarazione della vacanza da parte della Giunta delle elezioni e che pertanto il termine massimo entro il quale esse devono essere svolte è il 31 gennaio 2021 (ultima domenica utile rispetto alla data del 2 febbraio 2021, novantesimo giorno dal 4 novembre);

in relazione a tale termine del 31 gennaio 2021, i comizi devono essere convocati, ai sensi dell'articolo 21-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, da pubblicare - ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 - nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e che ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 11, i sindaci dei comuni interessati devono dare notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi;

conseguentemente, entro il trentacinquesimo e il trentaquattresimo giorno antecedente la data del voto si deve provvedere alla presentazione delle relative candidature;

ritenuto che:

sulla base della suddetta disciplina a regime, pur considerando il 31 gennaio 2021 quale termine ultimo entro il quale svolgere le elezioni

suppletive del seggio rimasto vacante alla Camera dei deputati, il relativo procedimento elettorale dovrebbe avviarsi sin dalla data del 12 dicembre prossimo venturo con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione delle elezioni stesse;

considerato, tuttavia:

il permanere della gravità della situazione epidemiologica mondiale connessa alla diffusione del virus COVID- 19 e della nuova significativa recrudescenza del contagio anche nel nostro Paese, che ha determinato la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021 e l'adozione da parte del Governo di recenti ulteriori rigorose misure di contenimento del suddetto processo epidemiologico;

che la Toscana è stata dichiarata zona rossa e che pertanto il territorio regionale sarà assoggettato ad ulteriori limitazioni della circolazione e della mobilità connesse al processo di contenimento del contagio;

che occorre comunque assicurare l'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini; visti:

i recenti provvedimenti normativi d'urgenza con i quali è stato disposto il differimento di altre consultazioni elettorali previste per l'anno 2020;

la proposta emendativa presentata per l'esame del disegno di legge in seno alle Commissioni riunite V e VI, in sede referente, con la quale si prevede che le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e p'r il Senato della Repubblica si svolgono, in deroga, entro il 31 marzo 2021;

ritenuto:

ragionevole considerare, sin da ora, che tale proposta emendativa trovi piena condivisione nell'ambito di queste Commissioni riunite, con il parere favorevole del Rappresentante del Governo;

che occorre comunque tener conto che il disegno di legge deve essere convertito entro la data del 27 dicembre 2020 e che le eventuali modifiche aggiuntive del testo entrerebbero in vigore non prima della data del 28 dicembre p.v.;

che tale termine si sovrappone rispetto alle date entro le quali è previsto debba svolgersi, a disciplina vigente, il procedimento elettorale;

che l'avvio del suddetto procedimento elettorale secondo le norme attualmente vigenti potrebbe comportare, per alcuni adempimenti, quali ad esempio la raccolta delle sottoscrizioni e la presentazione delle candidature, fenomeni di assembramento da evitare per scongiurare la diffusione epidemiologica,

impegna il Governo:

in coerenza con le politiche governative di contenimento della diffusione epidemiologica già adottate con riferimento ad ulteriori consultazioni elettorali previste per l'anno 2020, nell'ipotesi di approvazione dell'emendamento di cui in premessa, ad attivare il procedimento per le ele-

zioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, in conformità alla nuova disciplina prevista dalla legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

G/1994/8/5-6

MONTEVECCHI, VANIN, LANZI, FERRARA, MOLLAME, PAVANELLI, PIARULLI, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive;

considerato che:

le realtà associative culturali e di promozione sociale non sono necessariamente titolari di partita IVA, pur sostenendo costi fissi, ma necessitano di appositi strumenti straordinari di sostegno economico;

una categoria particolarmente danneggiata dalle nuove e necessarie restrizioni è quella dello spettacolo dal vivo e della musica nella sua ampia filiera tra cui a mero titolo esemplificativo, si considerino gli studi di registrazione sonora o l'organizzazione di eventi che certamente in questo particolare momento si trovano in uno stato di grave paralisi;

nel settore cinematografico, l'importo massimo del contributo potrebbe compromettere la tenuta economica e quindi la stessa sopravvivenza delle attività d'impresa che con unica ragione sociale gestiscono le multisale,

impegna il Governo:

a integrare la tabella dell'Allegato A di cui all'articolo 1, inserendo i codici: 26.70.2 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 200 per cento; 43.29 - Altri lavori di costruzione e installazione 200 per cento; 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 200 per cento; 61.3 - Telecomunicazioni satellitari 200 per cento; 73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi

pubblicitari 200 per cento; 74.90.99 - altre attività professionali NCA200 per cento; 90.02.02 - attività nel campo della regia 200 per cento; 59.20.10 - edizione di registrazioni sonore 200 per cento; 70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione 200 per cento; 59.20.30 - studi di registrazione sonora 200 per cento; 59.20.10 - edizione di registrazioni sonore 200 per cento; 59.20.20 - edizione di musica stampata 200 per cento; 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200 per cento; 59.12.00- Attività di postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200 per cento;

a valutare l'opportunità di incrementare il sostegno economico all'intero comparto culturale, anche con riferimento alle associazioni culturali, di promozione sociale e alle imprese culturali e creative, intraprendendo, inoltre, ogni utile sforzo per dare una veloce attuazione delle misure introdotte nel cosiddetto decreto Rilancio;

a intraprendere ogni utile sforzo volto innalzare l'importo massimo del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tenuto conto, in particolare, dei bisogni del settore cinematografico con riferimento alle attività di cui al codice ateco 59.14 e del settore musicale riferito alle attività con codice ateco 59.20;

a intraprendere un percorso di riordino della disciplina normativa sulla danza, al fine di rilanciare il comparto artistico e di superare tutte le criticità strutturali del settore, già presenti prima del periodo dell'emergenza epidemiologica, e tra le quali vi rientra anche quello dei riferimenti ai codici ATECO.

G/1994/9/5-6

ANASTASI, ACCOTO, GIROTTO, PIARULLI, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1994),

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 possano essere individuati con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli ulteriori soggetti, corrispondenti ai relativi codici ATECO, che potranno beneficiare del medesimo contributo;

considerato che:

il beneficio è condizionato dal fatto che gli ulteriori soggetti inclusi debbano essere stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020 nonché dal limite di spesa di 50 milioni di euro;

il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha soddisfatto la tempestiva necessità di individuare misure di immediato ristoro in favore delle attività economiche che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, hanno subito una totale o parziale limitazione dell'attività;

preso atto che:

l'utilizzazione della classificazione imposta dai codici ATECO per l'individuazione dei soggetti danneggiati e bisognosi di immediato sostegno economico ha immediatamente mostrato inefficienze e contraddizioni, tra le più significative l'incertezza di considerare o meno, nel perimetro di limitazione oraria imposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, alcune attività analoghe a quelle espressamente menzionate nell'elenco degli ATECO ammessi al ristoro; il fatto che alcuni soggetti non abbiano un codice ATECO che individui la peculiare attività svolta; l'esclusione di tutte quelle attività che subiscono un danno indiretto legato alla interruzione delle forniture e dei rapporti economici in generale a causa della chiusura o delle restrizioni orarie disposte per i settori individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, escludendo nei fatti la filiera di riferimento;

il prolungarsi della situazione emergenziale ed il rischio di andare incontro ad una situazione simile a quella del *lockdown* primaverile causerà una conseguente emersione di numerose criticità individuabili in ragione delle diverse tipologie di attività economiche, alcune delle quali sono state e continueranno ad essere maggiormente penalizzate, per esempio le attività legate all'intrattenimento e le cosiddetto «stagionali», specialmente le attività recettizie e tutte quelle legate al turismo, le quali in primavera hanno registrato un calo delle presenze del 91 per cento;

il mancato inserimento nell'allegato di molti codici ATECO priva ingiustificatamente tali attività anche dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda nonché del beneficio della cancellazione della seconda rata IMU, entrambi previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

considerato, in fine, che:

l'articolo 8 del decreto-legge ristori-*bis* (il cui contenuto è stato trasfuso nell'emendamento Governo 1.1000), al comma 5, demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli già riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto legge, riferiti a settori economici aventi diritto al

contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 137/2020, come integrato e implementato dall'articolo 1 del decreto legge ristori-*bis*, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020;

la possibilità di estendere i codici ATECO riferiti ai settori ammissibili ai contributi, opera ancora entro un limite massimo di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,

impegna il Governo:

ad emanare con urgenza i decreti atti ad individuare gli ulteriori soggetti beneficiari dei contributi, al fine di ricomprendere in maniera esaustiva e puntuale le imprese che a seguito dei provvedimenti restrittivi emanati a partire dal mese di ottobre 2020, abbiano subito danni diretti e che siano rimaste fuori dal testo del decreto-legge;

a prevedere misure di ristoro anche per tutte quelle imprese che risentono in maniera rilevante, ancorché indirettamente, delle sospensioni e delle restrizioni, facendo parte della complessa filiera legata alle attività esplicitamente ricomprese nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

a prevedere, con riferimento al commercio su aree pubbliche, uno specifico contributo a fondo perduto ai soggetti che possano documentare, mediante autocertificazione assoggettabile ai già previsti controlli, di non poter svolgere, a causa delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, la propria attività, corrispondente per la parte prevalente alla partecipazione a fiere e manifestazioni ad esse assimilabili (cosiddetto fieristi);

a prevedere un incremento del limite di spesa di 50 milioni di euro previsto per l'individuazione di ulteriori soggetti sino ad ora esclusi dalle misure di ristoro, in particolare in ragione dell'impossibilità di prevedere l'effettiva durata dell'emergenza e delle restrizioni necessarie al suo contenimento.

G/1994/10/5-6

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2-8 ottobre 2020, n. 13 7, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'Allegato 1, richiamato tra l'altro dagli articoli 1 e 9, non include il codice ATECO 47.62.10 - «Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici» - con la conseguenza che le edicole rimangono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto anche laddove evidenzino cali di fatturato di oltre 1/3 e comunque rimangono escluse da tutte le altre forme di sostegno previste;

il decreto non contiene alcuna forma di sostegno specifico per le edicole;

le edicole svolgono un servizio di interesse generale essenziale per il Paese in quanto assicurano ai cittadini - come si legge in una recente Risoluzione Unitaria della Commissione VII alla Camera - «un servizio informativo professionale che, oltre a concorrere all'efficacia delle misure di contenimento del contagio, ha concretamente garantito l'esercizio dei diritti di libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione»;

tenuto conto che:

come già rilevato in sede di conversione del Decreto Rilancio «per tutta la durata dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell'assicurare la continuità dei servizi da esse erogati ... ma i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30 per cento con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70 per cento, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute»;

questo scenario si ripropone ora con maggiore intensità poiché le nuove misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 produrranno notevoli ed ulteriori effetti drammaticamente negativi sul fatturato delle edicole, effetti che, in difetto di adeguate misure di sostegno straordinarie, determineranno la chiusura definitiva di migliaia di edicole, con grave pregiudizio per il livello occupazionale del settore e per il diritto all'informazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza all'adozione di misure di sostegno, straordinarie e ordinarie, in favore delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici volte tra l'altro a:

riproporre il bonus una tantum di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 anche per questo secondo *lockdown*;

riproporre il credito di imposta come disciplinato per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) e dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto «cura Italia»), anche per gli anni 2021 e 2022, con riferimento

alle voci di spesa sostenute nel 2020 e nel 2021, aumentando altresì le voci di spesa cui parametrare il credito di imposta;

promuovere lo sviluppo tecnologico e l'informatizzazione con un *voucher* tecnologia dedicato alle edicole;

sostenere la domanda di quotidiani e periodici per gli acquisti (anche singoli) in edicola con un *voucher* o una carta elettronica per acquistare quotidiani e periodici in edicola sul modello della «carta della cultura» prevista dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

estendere il «*bonus* cultura APP-18» in favore dei diciottenni anche alla spesa per l'acquisto di giornali quotidiani e periodici in edicola.

G/1994/11/5-6

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994 di conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n.13 7, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

gli articoli 1 e 15 del provvedimento in esame prevedono in favore delle categorie operanti in tale settore forme di ristoro e indennità o sotto forma di contributo a fondo perduto per i titolari di Partita Iva oppure sotto forma di indennità, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

sulla scorta di quanto già avvenuto durante gli scorsi mesi, come rappresentato dalle associazioni rappresentative della variegata categoria, si ritiene opportuno segnalare le gravi problematiche già insorte al fine di sollecitare maggior precisione nelle modalità di intervento normativo;

considerato che:

con particolare riferimento ai lavoratori «intermittenti» e i lavoratori soci di cooperativa con contratto di «lavoratore autonomo dello spettacolo», sarebbero emerse, nei diversi uffici e sedi territoriali dell'INPS, interpretazioni e applicazioni non uniformi e anzi contrastanti dei provvedimenti normativi volti a prevedere forme di sostegno nei riguardi degli operatori ricompresi nelle citate categorie;

in ordine sparso nel territorio nazionale, molte delle richieste sono state respinte con la motivazione: «è in essere un contratto di lavoro dipendente»;

al riguardo, relativamente alla prima categoria menzionata, «lavoratore intermittente», appare utile ricordare che il lavoro intermittente, re-

golamentato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e dal successivo decreto legislativo n. 81 del 2015, integra un tipo di lavoro subordinato flessibile, con il quale un lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, vale a dire le proprie energie e competenze, con cadenza appunto intermittente e dunque discontinua nel tempo;

considerato inoltre che:

il testo coordinato del cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in legge, all'articolo 84 riconosce l'indennità di euro 600 per i mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e il medesimo articolo annovera fra i beneficiari i lavoratori intermittenti, compresi quelli che prestano la loro attività nel comparto dello spettacolo, elencando i criteri di accesso alla misura;

tale disposizione, oltre a riportare i criteri di accesso, al comma 11 statuisce che l'indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione;

risulta che, mal interpretando la norma, nonostante la chiarissima ratio del dettato normativo, talune sedi Inps rigettano l'istanza proprio perché il lavoratore ha un lavoro di lavoro dipendente intermittente, senza considerare che il lavoro intermittente è necessariamente dipendente, e in molti casi, inoltre, il contratto esiste ma è sospeso per la crisi emergenziale;

ne risulta che i lavoratori così inquadrati non hanno avuto alcuna tutela, né i bonus né la cassa alcune sedi territoriali dell'istituto di previdenza rigettano le istanze provenienti dai soci collaboratori di cooperativa inquadrati con contratti di «lavoro autonomo dello spettacolo», sostenendo che trattasi di lavoro dipendente;

tale figura, tuttavia, risulta per definizione «autonomo» dallo stesso modello Unilav (scaricabile e compilabile dal sito Inps);

in ordine alle diverse problematiche e questioni definitorie rappresentate appare evidente la necessità di intervenire in modo chiarificatore al fine di evitare applicazioni difformi e atte a far emergere ingiustificate e ingiustificabili disparità di trattamento e diseguaglianze;

ancora, un problema fondamentale è rappresentato dalla certezza dei pagamenti sotto il profilo della tempistica, è impensabile, in una situazione come quella attuale, che si possa temporeggiare ulteriormente nell'erogazione di un importo che non riesce a coprire il livello di sussistenza minimo,

impegna il Governo:

ad adottare ogni necessario intervento volto ad assicurare una interpretazione uniforme in tutte le sedi territoriali dell'INPS delle disposizioni in premessa, garantendo parità di trattamento nei riguardi dei lavoratori che si trovano in condizioni oggettivamente analoghe e specificando chiaramente che i lavoratori intermittenti dello spettacolo e i soci lavoratori di

cooperativa che siano lavoratori autonomi dello spettacolo rientrano a pieno titolo tra gli aventi diritto alle indennità previste per tale categoria, oltre che nell'ultimo decreto «Ristori» in fase di conversione, anche dai diversi decreti «Cura Italia» (Decreto-legge 17 marzo 2020 n18), «Rilancio» (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), «Agosto» (14 agosto 2020, n. 104) ed eventuali ulteriori decreti contenenti norme finalizzate .al sostegno dei lavoratori colpiti dall'emergenza Covid-19, fermo restando i criteri di accesso ai sostegni come menzionati in ciascun provvedimento.

G/1994/12/5-6

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, .connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'articolo 5 reca misure di sostegno ai settori della cultura e del turismo;

considerato che:

la pandemia da COVID-19 sta accelerando l'evoluzione di una serie di fenomeni sociali ed economici, provocando un cambiamento della società che interessa, tra l'altro, anche il modo di intendere beni e servizi culturali, evidenziando in modo incontrovertibile la loro rilevanza come fonte di benessere psico-cognitivo della collettività;

le conseguenze sociali ed economiche della pandemia si sommano a quelle provocate dai cambiamenti climatici;

in particolare, il bacino del Mediterraneo è tra le aree geografiche dove le manifestazioni climatiche avverse; provocate dai cambiamenti climatici, rischiano maggiormente di causare un impatto negativo sui beni culturali e sul paesaggio;

le azioni legate alla tutela e conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico sono propedeutiche alla sua fruizione, ovvero sono la *conditio sine qua non* per l'accesso allo studio, alla conoscenza e dunque al diritto a un pieno sviluppo della persona;

considerato inoltre che:

in questa fase di convivenza con il nuovo Coronavirus occorre sviluppare una forma di «resilienza trasformativa», come definita nel saggio Pandemia e Resilienza: persona, comunità e modello di sviluppo dopo la COVID-19, che punti alla qualità dei servizi essenziali e non cada nella tentazione di un ritorno al «prima», laddove un modello economico, basato sulla sola crescita quantitativa, non considerava le altre componenti del benessere collettivo e individuale: salute, benessere psichico, equilibrio tra specie, rispetto dell'ambiente naturale, equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, cooperazione e solidarietà, appartenenza sociale e comunitaria, fiducia negli altri e nelle istituzioni;

all'interno di questa visione di «resilienza trasformativa» e di benessere collettivo, la cultura svolge un ruolo determinante,

impegna il Governo:

a incrementare, nel prossimo provvedimento utile, i finanziamenti per le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, nonché ad attuare una pianificazione di gestione del rischio idrogeologico e da catastrofi naturali attuando politiche integrate di prevenzione, adattamento e mitigazione, in sinergia con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la Protezione civile;

a potenziare l'investimento di risorse pubbliche per la creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto culturale, tramite bandi e selezioni pubbliche, definendo, tra l'altro, le esigenze professionali dei vari settori legati alla tutela e alla conservazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico affinché sia garantito un adeguato contingente di organico e i migliori standard qualitativi all'interno degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che svolgono un ruolo determinante per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

G/1994/13/5-6

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

l'articolo 5 rafforza e implementa le misure di sostegno degli operatori turistici e della cultura.

In particolare, viene incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, istituito con l'articolo 89 comma 1 del decreto-legge «Cura Italia» (decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con legge n. 27 del 2020);

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 ora citato ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi - uno di parte corrente, l'altro in conto capitale - volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a 80 milioni di euro e a 50 milioni di euro;

successivamente, il comma 1 dell'articolo 183 del decreto-legge 34/2020 (legge n. 77 del 2020), novellando il citato comma 1 dell'articolo 89, ha aumentato per il 2020 a 145 milioni di euro le risorse del Fondo di parte corrente e a 100 milioni di euro le risorse del Fondo in conto capitale;

considerato inoltre che:

l'Italia vanta storicamente un primato unico come consistenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale. A tale patrimonio appartiene anche l'Opera lirica la cui candidatura a patrimonio dell'umanità è stata formalizzata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCQ);

la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana costituiscono un patrimonio che merita di essere valorizzato non solo per l'importante e indiscusso ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo, e in quanto tale promotore di un'immagine positiva e amata del nostro Paese, ma anche per le innegabili ricadute positive in termini di aggregazione, benessere sociale e indotto economico;

le Fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla legge 800/1967, che ha dichiarato il «rilevante interesse generale» dell'attività lirica e concertistica «in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale», attribuendo agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico;

con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, gli ex enti lirici statali hanno mutato con un'apposita previsione normativa la loro forma giuridica da Enti lirici in Fondazioni lirico-sinfoniche;

considerato altresì che:

la tradizione operistica italiana, unitamente al balletto che a essa strettamente legato, rappresentano l'emblema della funzione costituzionalmente riconosciuta della cultura;

in questo momento in cui si sta affrontando una profonda crisi aggravata dall'impossibilità di fruizione pubblica della cultura, il ruolo dello Stato e la pubblicizzazione della stessa diventano fondamentali per restituire un valore, costituzionalmente riconosciuto, alla nostra tradizione;

a seguito del decreto-legge 64/2010 (legge n. 100 del 2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli Enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del decreto legislativo 367/1996;

valutato che:

attualmente le Fondazioni lirico-sinfoniche versano in uno stato di crisi che meriterebbe più di una riflessione sulle scelte politiche compiute negli ultimi decenni;

inoltre, nel corso degli anni la danza e i danzatori sono quasi scomparsi dalle Fondazioni per via del progressivo smantellamento dei corpi di ballo;

in un momento in cui è necessario rivedere le priorità per gli investimenti economici del Paese, pensare alla cultura come strumento di rilancio economico diventa fondamentale per conservare la nostra innata tradizione e offrire tutela e futuro alle nostre risorse umane altrimenti costrette a espatriare o rivolgersi ad altri mercati;

il riconoscimento della natura pubblica delle Fondazioni lirico-sinfoniche contribuirebbe a risolvere criticità dovute a dannose ambiguità interpretative delle norme a esse riferite che, soggiacendo a criteri legati a situazioni contingenti, hanno spesso procurato nocumento ai lavoratori;

in tale quadro, è necessario avviare una riforma del settore con particolare riguardo alla revisione della natura giuridica delle Fondazioni e ai metodi di reclutamento e selezione delle figure gestionali apicali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

avviare, con autonomi atti normativi, un procedimento di revisione dei meccanismi di selezione e reclutamento delle figure gestionali apicali tramite bandi nazioni e internazionali di evidenza pubblica, allo scopo di garantire la massima trasparenza e competenza;

potenziare gli strumenti di garanzia e trasparenza sia nei processi di rendicontazione sia di attribuzione di incarichi e consulenze;

prevedere adeguati investimenti per il rispristino di corpi di ballo stabili all'interno delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

considerare un percorso teso al ritorno a una natura giuridica pubblica delle Fondazioni lirico sinfoniche.

G/1994/14/5-6

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (AS 1994),

premesso che:

l'articolo 6 del cosiddetto decreto «Ristori», prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per il tramite di Simest S.p.A. che vede come beneficiari gli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitale e le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale volto a ristorare i costi fissi sostenuti dal 1º marzo 2020 che non siano coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo;

la misura è stata ritenuta opportuna, come si legge nella relazione illustrativa, in considerazione del carattere sistemico che assume il settore fieristico nell'ambito della strategia di internazionalizzazione del sistema economico italiano;

le imprese del settore in questione hanno sofferto nell'esercizio 2020 l'annullamento degli eventi fieristici organizzati rimanendo incise di tutti i costi fissi correlati all'organizzazione delle manifestazioni in programma generando nei propri conti economici rilevanti perdite d'esercizio con conseguenti problematiche di carattere economico e finanziario;

la norma rimanda, ai finì della concessione dell'agevolazione, al «rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato» che, vanno individuate nelle misure previste al paragrafo 3.12 inserite con l'ultimo aggiornamento del «*temporaty framework*» per gli aiuti di Stato emanato dalla Commissione europea e che prevedono forme di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti per le imprese per le quali la pandemia Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale;

il contributo a fondo perduto previsto dal citato articolo 6 riveste vitale importanza per le aziende operanti nel settore fieristico e pari rilevanza assume anche la tempistica con cui queste imprese potranno ricevere il contributo previsto,

impegna il Governo

a provvedere con la massima urgenza ad ogni adempimento attuativo della misura di contribuzione a fondo perduto a favore di enti ed organizzatori fieristici prevista dall'articolo 6 del decreto n. 137 del 2020, assicurando la massima celerità nella tempistica dell'iter di notifica alla Commissione europea e la piena applicazione del paragrafo 3.12 del *Tem-*

porary Framework, indispensabile per garantire l'efficacia della misura rispetto a questo settore economico particolarmente colpito.

G/1994/15/5-6

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 15 del provvedimento in esame prevede l'erogazione una tantum di 1.000 euro per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano un reddito inferiore a 50.000 euro e che non siano titolari di pensione;

il predetto beneficio è destinato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano un reddito superiore a 35.000 euro;

considerato che:

la crisi sanitaria legata al COVID-19 ha dato una grande esposizione mediatica al valore e ai problemi del lavoro culturale e nello spettacolo e ha evidenziato come, con la chiusura dei teatri, dei cinema e dell'intera filiera produttiva di spettacoli, film e audiovisivi, i lavoratori soffrano in misura esponenziale della loro precarietà;

secondo dati INPS, il mondo legato a tale settore, attraverso il suo indotto, contribuisce alla formazione del PIL nella misura del 4 per cento, con circa 327.000 lavoratori che includono artisti e tecnici impiegati nei vari settori;

da sempre, e oggi ancor più, il settore dello spettacolo soffre di una sperequazione rispetto ad altre categorie di lavoratori, poiché il regime previdenziale attualmente vigente non è per nulla adeguato a soddisfare le esigenze di tale tipologia di lavoratori. A titolo esemplificativo, secondo dati INPS, i lavoratori dello spettacolo percepiscono una retribuzione media di 10.664 euro annui ma differenziata per genere (cosicché, a fronte degli 11.749 euro per gli uomini, le donne percepiscono circa 9.199 euro); non godono di forme di sostegno al reddito e hanno inoltre un limite per il raggiungimento dei requisiti per la maturazione dell'anzianità assicurativa,

che mal si concilia con una tipologia di lavoro non continuativa per sua natura (cosicché, se per gli artisti il limite annuo previsto è di 120 giornate lavorative, in media però ne raggiungono 100);

valutato che:

il settore dello spettacolo dal vivo merita un'attenzione del tutto diversa rispetto all'opinione comune che lo considera unicamente momento ludico e ricreativo;

per chi lavora nel settore, la professione rappresenta l'unica fonte di reddito ed è frutto di un percorso di studi;

per la collettività, lo spettacolo dal vivo può rappresentare fonte di arricchimento e crescita culturale e per l'economia del Paese è un settore produttivo che merita di essere valorizzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, di elaborare un sistema assicurativo e previdenziale ad hoc per i lavoratori dello spettacolo, che tenga conto delle peculiarità del settore, prevedendo anche forme di sostegno al reddito e una equa rivalutazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

G/1994/16/5-6

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Il Senato,

con il decreto legge decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il Governo ha previsto la distribuzione alle istituzioni scolastiche di fondi pari a 128,5 milioni di euro, da utilizzare, fra le varie cose, per dotarsi di piattaforme per la didattica a distanza, per formare il personale scolastico e per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digita-li individuali;

questi fondi, come tutti gli altri previsti per l'implemento della didattica digitale integrata, non sono stati assegnati alle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, seppure destinati al Sistema nazionale d'Istruzione.;

conseguentemente anche le risorse supplementari, sempre per l'implemento della DDI, introdotte con l'articolo 21 del decreto-legge in esame non saranno destinate ai suddetti territori;

in un contesto di emergenza come quello attuale appare necessario che lo Stato intervenga in maniera uniforme sul territorio nazionale, come peraltro ha fatto per la spesa di natura sanitaria, considerata per di più l'alta diffusione del virus in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige;

è evidente che le conseguenze finanziarie della pandemia non possono essere affrontate nell'ambito dell'ordinario rapporto finanziario esistente fra lo Stato e i suddetti enti territoriali, ma richiedono una contribuzione di natura straordinaria,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di inserire la Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto dei fondi stanziati a livello nazionale per sostenere le scuole nell'organizzazione della didattica a distanza.

G/1994/17/5-6

ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

la crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica ha duramente colpito chi gravita intorno alla ricerca umanistica - studiosi, ricercatori, traduttori - persone appassionate e altamente qualificate, che già precedentemente alla crisi vivevano di contratti occasionali e precari con istituzioni, atenei e case editrici. Per molti di loro non c'è in questo periodo possibilità di lavoro e di reddito;

è impensabile che una tale situazione finisca per segnare un grave declino della ricerca umanistica, che è invece essenziale per la società tutta e dovrebbe essere un sale per la ricerca di ogni genere. Si pensi ad esempio alla condizione dei traduttori che si trovano privi, oggi più che mai di opportunità lavorati ve e di misure che ne assicurino una stabilità economica,

impegna il Governo:

ad, adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee a promuovere la ricerca umanistica e quegli investimenti necessari ad assicurare opportunità di lavoro e di reddito per chi studia e lavora in questi campi.

G/1994/18/5-6 (testo 2)
ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

le Residenze socio-assistenziali per persone disabili sono importanti strutture socio-educative ad alta integrazione sanitaria progettate per rispondere in maniera globale alle finalità di cura e di accoglienza delle persone con grave disabilità;

in questo periodo di grave crisi sanitaria le persone con disabilità sono tra i soggetti più esposti ai rischi prodotti dall'epidemia e necessitano quindi di interventi mirati e specifici volti a tutelarne la presenza nelle residenze,

impegna il Governo:

ad adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee ad:

- aumentare l'impegno per progetti, sostegni individuali e moduli respiro, in quanto il COVID-19 ha ridotto le possibilità di aiuto e intervento alle famiglie;
- incrementare le risorse per le comunità in quanto le malattie degli operatori hanno ridotto i servizi e ad aumentare il numero delle comunità in quanto i genitori anziani risultano fortemente a rischio COVID-19;
- integrare il finanziamento per Dispositivi di protezione individuale, sanificazione e formazione;
- aumentare il sostegno sanitario alle persone con maggiori fragilità.

G/1994/18/5-6
ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

le Residenze Sanitarie per persone Disabili sono importanti strutture socio-educative ad alta integrazione sanitaria progettate per rispondere in maniera globale alle finalità di cura e di accoglienza delle persone con grave disabilità;

in questo periodo di grave crisi sanitaria le persone con disabilità sono tra i soggetti più esposti ai rischi prodotti dall'epidemia e necessitano quindi di interventi mirati e specifici volti a tutelarne la presenza nelle residenze,

impegna il Governo:

ad adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee ad:

- aumentare l'impegno per progetti, sostegni individuali e moduli respiro, in quanto il Covid ha ridotto le possibilità di aiuto e intervento alle famiglie;
- incrementare le risorse per le comunità in quanto le malattie degli operatori hanno ridotto i servizi e ad aumentare il numero delle comunità in quanto i genitori anziani risultano fortemente a rischio Covid;
- integrare il finanziamento per Dispositivi di protezione individuale, sanificazione e formazione;
- aumentare il sostegno sanitario alle persone con maggiori fragilità.

G/1994/19/5-6

PITTONI, SAPONARA, BORGONZONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

con un cronoprogramma partito troppo tardi il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Arcuri non è riuscito neanche entro il 31 ottobre a distribuire in tutte le scuole i banchi monoposto e quelli a rotelle proposti dal Ministro Azzolina;

sui 2,4 milioni di arredi promessi, a fine mese ne mancavano ancora almeno settecentomila;

è ormai certo che neppure alla fine di novembre la maxi distribuzione sarà terminata e lascerà molti presidi senza la fornitura di banchi promessa;

ormai i dirigenti scolastici avranno gioco forza adottato soluzioni alternative per poter assicurare una sistemazione in sicurezza agli studenti;

ad oggi, purtroppo molte scuole sono state costrette alla chiusura, a causa dell'aumento dei contagi e hanno dovuto optare per la didattica d'emergenza a distanza,

impegna il Governo:

a dirottare le risorse economiche, impegnate per la fornitura alle scuole dei banchi a rotelle, sull'acquisto di supporti per la didattica a distanza da distribuire alle famiglie con minore capacità economica.

G/1994/20/5-6

SAPONARA, BORGONZONI, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

le regole di nuova convivenza che il Covid-19 ha imposto chiudono le porte dei teatri, delle sale da concerto, dei cinema, dei musei, delle mostre e delle biblioteche. Oggi, autunno 2020, la cultura è in *lockdown* con tutto il suo indotto;

la città di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020-2021, per la seconda volta nel giro di pochi mesi si trova a dover sospendere ogni sua attività, chiudendo al pubblico che non potrà così fruire di un patrimonio e una tradizione culturale e artistica uniche al mondo,

impegna il Governo:

a rivalutare alcune delle misure di restrizione dei luoghi della cultura ai fini una graduale riapertura in sicurezza, questo vale a maggior ragione in luoghi come Panna, n qualità di Capitale della Cultura 2020-21, dove si sarebbero dovuti svolgere eventi ed iniziative di particolare importanza, non replicabili nel tempo e che hanno messo già da tempo in moto investimenti e professionalità;

in particolare:

si valuti regione per regione il grado di criticità e il pericolo che l'apertura dei luoghi della cultura comporterebbe;

si valuti una possibile rimodulazione degli orari e dei giorni di apertura, come avviene per altri comparti e per altri esercizi;

si valorizzino e si riconoscano i tanti esempi di buone pratiche che i luoghi della cultura hanno dato, attrezzandosi con elementi divisori, investendo denaro in apparecchiature di controllo e in aumento del personale, per garantire il rispetto dei contingentamenti numerici e del distanziamento fisico;

si intensifichino le forme di controllo anche sui luoghi della cultura, evitando di chiudere tutto indiscriminatamente, mettendo a rischio il lavoro di così tante persone.

G/1994/21/5-6

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

dalle rilevazioni sui consumi risulta che il *budget* che un terzo degli italiani destina ai consumi culturali, è meno di 50 euro all'anno, mentre solo il 10 per cento della popolazione spende più di 200 euro e solo il 3 per cento oltre 500 euro;

cinema, teatri, concerti, mostre, musei sono frequentati abitualmente solo da una minoranza della popolazione;

gli italiani si dichiarano disposti ad investire di più in cultura in cambio di uno sconto sui biglietti di ingresso, il 43 per cento si aspetta almeno un ingresso gratuito una volta al mese, mentre il 28 per cento vorrebbe abbinare al biglietto per un museo o una mostra anche uno sconto sul prezzo di treni e aerei; occorrono interventi efficaci in grado di favorire la crescita del comparto, specie dopo lo *tsunami* che ha travolto i consumi culturali del 2020 a causa del Coronavirus, attraverso misure in grado di ridurre i costi per l'acquisto di libri, per l'accesso a musei, teatri, cinema e concerti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, almeno nel triennio in corso, di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla stregua delle spese mediche.

G/1994/22/5-6

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;

considerato che:

il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia «l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia, costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a operare con strumenti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;

nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia-e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che alla recente loro riapertura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi, significherebbe la loro morte economica;

l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;

per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per I medesima categoria merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;

constatato inoltre che:

tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;

con legge di Bilancio statale 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato istituito lo strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea *ex* articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di altri sette;

l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti, considerati i benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori,

evidenziato altresì che:

l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR 2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 12/2018 - il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;

recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e la- sua Giunta a istituire e convocare con urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale,

impegna il Governo:

a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in premessa.

G/1994/23/5-6

BORGONZONI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

il Titolo I del decreto in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; l'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori;

il comma 4 del citato articolo 48-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina attuativa del credito d'imposta;

tale decreto attuativo non è stato ancora adottato, così creando diversi problemi alle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori, le quali hanno necessità di chiudere i bilanci,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa volta alla definizione dei criteri e delle modalità di accesso al credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

G/1994/24/5-6

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVlD-19»;

premesso che:

le nuove misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19 adottate dal Governo con il DPCM del 24 ottobre 2020 e il DPCM del 3 novembre 2020, hanno determinato per il canale Horeca una dura battuta di arresto, ancora peggiore della precedente;

secondo Coldiretti, i limiti di orario imposti dai citati DPCM, determineranno la perdita del 63 per cento dei clienti, ovvero sei persone su dieci, condannando molte attività della ristorazione alla chiusura;

per la ristorazione si ravvisa un crollo di fatturato senza precedenti. Un settore che muove un giro di affari di circa 85 miliardi di euro l'anno, nei trecentotrentamila bar, ristoranti, *pub*, gelaterie e pasticcerie, dal quale dipende anche la sopravvivenza di circa 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole fornitrici. La chiusura anticipata dei servizi di ristorazione mette a rischio circa 3,8 milioni di posti di lavoro;

il comparto rappresenta poi un importante fonte di reddito per altrettante piccole e medie imprese, oltre ad essere un importante soggetto di acquisto per tutta la filiera enogastronomica;

la sostenibilità economica di parte delle attività della ristorazione dipende in maggior misura proprio dal lavoro serale, mancando il quale molte attività sono destinate alla chiusura;

l'ospitalità e la ristorazione, grazie all'eccellenza dei prodotti agroalimentari offerti, costituiscono non solo una parte importante del nostro tessuto economico, ma anche l'espressione dell'identità ed dell'unicità dei territori del nostro Paese, ben riposta nell'arte di tanti professionisti della cucina,

impegna il Governo:

ad adottare, pur nel rispetto della necessità di mantenere alti i livelli di sicurezza sanitaria nel Paese, le opportune iniziative al fine di:

a) introdurre una maggiore flessibilità negli orari di lavoro e di apertura delle attività ristorative;

b) favorire la creazione di piattaforme e canali alternativi di fra produttori, trasformatori e consumatori, avendo la pandemia provocato disfunzioni, oltre che sul piano produttivo, anche nella rete distributiva e logistica dell'agroalimentare, penalizzando soprattutto l'accesso alla ristorazione, delle piccole produzioni tipiche regionali, biologiche e a Km 0;

c) ribadire attraverso campagne d'informazione i requisiti di sicurezza della ristorazione nazionale e dei prodotti alimentari italiani, contrastando la disinformazione che in ambito comunitario li ha spesso penalizzati;

d) promuovere l'istituzione di un tavolo permanente per un confronto duraturo tra tutti i soggetti, istituzionali e non, al fine di poter apprendere quale sia l'impatto della crisi sul comparto della ristorazione e sulle imprese dell'indotto ed elaborare un adeguato intervento di rilancio e sostegno del settore, anche in riferimento all'adozione di misure finalizzate ad alleggerire la pressione fiscale.

G/1994/25/5-6

LAUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

la stagione sciistica è alle porte, ma gli impianti sono ancora chiusi e non vi sono certezze sui protocolli di sicurezza idonei a consentire la riapertura degli impianti a dicembre, garantire modalità di fruizione delle piste che non comportino rischi per la salute e permettere il regolare svolgimento delle attività economiche del settore;

come attestano le opinioni espresse in sede medico-scientifica l'attività sciistica può essere svolta in completa sicurezza con gli opportuni accorgimenti e con chiari protocolli di sicurezza,

impegna il Governo:

emettere urgentemente e comunque prima del mese di dicembre le linee guida per gli impianti sciistici, essenziali al fine di consentire l'avvio ordinario della stagione e la sopravvivenza delle attività economiche in montagna ad essa connesse e al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e di tutti operatori del settore.

G/1994/26/5-6

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1994,

premesso che:

l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa l'accesso all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;

l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1º gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita Iva;

la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21 luglio 2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;

quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita Iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento;

ad esempio molte aziende che hanno aperte nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;

risulta che:

nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non presentavano i requisiti per accedervi;

nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è impossibile avere un calo rispetto all'anno precedente.

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.

G/1994/27/5-6

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

si sta presentando un gravissimo problema di trasmigrazione di personale infermieristico dalle Rsa agli ospedali, lasciando in difficoltà proprio le persone più esposte al Covid, ovvero gli anziani,

impegna il Governo:

a trovare una soluzione rapida, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i ricoverati nelle Rsa.

G/1994/28/5-6

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

secondo l'ultimo rapporto Cerved pubblicato lo scorso 3 novembre, il Covid rappresenta uno *shock* economico senza precedenti, con potenziali impatti molto rilevanti sull'occupazione delle imprese e sulla loro dotazione di capitale;

stime basate sull'impianto del Cerved Covid-*assessment* e sulla base degli effetti della precedente recessione del 2009 indicano che quando saranno cessate le misure emergenziali (estensione Cassa Integrazione, moratoria sui debiti e garanzie pubbliche) e senza un piano efficace di politiche di rilancio, le imprese italiane potrebbero ridurre i propri organici di 1,4 milioni di unità, con impatti particolarmente rilevanti per le piccole imprese;

in uno scenario più severo, questa perdita potrebbe arrivare a 1,9 milioni. Si calcola che oltre la metà del calo stimato sarà concentrato in soli dieci settori soprattutto collegati alla filiera turistica, come la ristorazione, le strutture ricettive, le agenzie di viaggio;

la probabile uscita dal mercato di un numero rilevante di imprese e il ridimensionamento del giro d'affari di molte altre avrà inevitabili ripercussioni anche sul livello di investimenti, a meno che non ci siano attese di un rapido ritorno alla crescita;

secondo le stime del Cerved, le imprese analizzate potrebbero «distruggere» 47 miliardi di euro di capitale, il 5,3 per cento del valore delle immobilizzazioni delle società analizzate; in uno scenario severo, la contrazione potrebbe arrivare a 68 miliardi di euro (-7,7 per cento);

la gran parte della riduzione di capitale (37 su 47 miliardi) sarà concentrata in imprese colpite duramente dal Covid, che, oltre a ridurre il proprio volume di investimenti, subiscono un maggiore deterioramento degli indici di sostenibilità finanziaria. Per queste imprese risulterà difficoltoso finanziare gli investimenti con debito, perché, anche in presenza di garanzie pubbliche, ne risulterebbe una struttura finanziaria insostenibile;

considerato che:

in questo contesto, paradossalmente, il compito della *policy* sarà più difficile di quanto non fosse durante il *lockdown*. In quella fase, provvedimenti generalizzati, quali la Cassa integrazione e le garanzie sui prestiti, sono stati fondamentali per evitare che crisi di liquidità si trasformassero in fallimenti diffusi;

politiche di questo tipo non sono però sostenibili indefinitamente e, data la natura asimmetrica della crisi, non sarebbero efficienti. Nel nuovo scenario la politica economica deve muoversi lungo uno stretto sentiero di

sostegno ai lavoratori e alle imprese per evitare i cali occupazionali previsti nella monografia ma allo stesso tempo evitare che sussidi generalizzati blocchino il necessario processo di riallocazione dei fattori produttivi,

impegna il Governo:

a predisporre interventi diretti a favorire la resilienza delle PMI, attraverso previsione della cancellazione dei tributi dovuti a titolo di Irap ed Ires per l'esercizio 2021 e i due successivi, a favore di tutte le piccole e medie imprese, con fatturato non superiore euro 100 milioni, che abbiano mantenuto nell'esercizio 2021 lo stesso livello occupazionale relativo all'anno 2019 e nel 2021 presentino un bilancio in attivo. Dando contemporaneamente facoltà al governo operare variazioni compensative, ove necessario, nel limite di un terze ovvero due terzi in diminuzione, tenendo conto degli eventuali contributi già ottenuti a seguito di interventi pubblici dalle predette imprese, in funzione del codice ATECO di appartenenza;

previsione, per le imprese che negli esercizi 2020 e 2021 siano rimaste attive e nei medesimi esercizi presentino bilanci privi di predite che sia alle medesime attribuito un prestito d'onore, consistente nella sospensione degli oneri fiscali relativi ad Irap ed Ires relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 con compensazione del relativo onere nei cinque esercizi successivi;

previsione della esenzione per un quinquennio da ogni onere contributivo riferito ai nuovi assunti dalle medesime imprese negli anni 2020e 2021, in aggiunta al personale preesistente nell'anno 2019.

G/1994/29/5-6

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

sono state ignorate da parte del Governo le proposte del Coordinamento unitario dei Proprietari Immobiliari;

non sono state inserite norme in grado di incidere sul cambiamento delle politiche abitative,

impegna il Governo:

a prevedere norme che risolvano il problema delle morosità;

a realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica per le fasce deboli;

a prevedere l'azzeramento dell'IMU per chi ha immobili occupati senza titolo o da conduttori morosi e delle imposte dirette (Irpef e cedolare secca);

ad estendere la cedolare secca al 10 per cento a tutte le locazioni abitative a canone concordato in tutti i comuni;

a ridurre la tassazione sulle seconde case fuori dal luogo di residenza, utilizzate per uso personale.

G/1994/30/5-6

BINETTI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FLORIS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

una recente indagine condotta dal Cergas - Bocconi ha dimostrato come le Cure palliative siano attualmente disponibili solo per 1 persona sulle 4 che ne ha bisogno. I dati sono recentissimi e sono stati pubblicati l'11 novembre scorso, in occasione della giornata delle cure palliative. Ogni anno in Italia oltre 543.000 persone adulte necessitano di cure palliative, ma il tasso di copertura del bisogno si ferma a circa il 23 per cento. Un valore-molto inferiore a Germania (64 per cento) e Regno Unito (78 per cento). La copertura maggiore è in Lombardia: vi accede il 33 per cento di chi ne ha bisogno, mentre la maglia nera spetta alla Calabria: solo il 17 per cento. A livello pediatrico si stima che su oltre 35.000 minorenni bisognosi di cure palliative, solo il 5 per cento riesca ad accedervi;

le cure palliative sono quell'insieme di trattamenti rivolti ai malati, ormai considerati inguaribili ma non incurabili, per migliorarne la qualità di vita riducendo il livello di sofferenza e dolore. Sembra che in Italia l'offerta complessiva di cure palliative, che tiene conto dei pazienti assistiti a domicilio (79.648), *in hospice* (42.572) e in *day hospital* (1.843 accessi), sia di sole 124.063 unità, per cui il tasso di copertura del bisogno non supera il 23 per cento, ossia una persona su quattro tra chi ne ha bisogno. In Germania e nel Regno Unito raggiungono rispettivamente il 64 e il 78 per cento;

la ricerca conferma che attualmente la stragrande maggioranza dei pazienti che ne avrebbe diritto non accede alle cure palliative, e spesso muore con sofferenze che potrebbero esserle risparmiate. La copertura del territorio è lacunosa, disomogenea sovente fondata sulla generosità delle Associazioni di volontariato, realtà *non profit*. Con l'esplodere della

pandemia da Covid-19, il bisogno di cure palliative è cresciuto di oltre un 15 per cento, a fronte della situazione drammatica all'interno degli ospedali che, nella difficoltà di gestire l'emergenza, si sono trovati a dover dimettere il maggior numero possibile di pazienti, compresi quelli inguaribili;

un'attenzione particolare va riservata al bisogno di cure palliative pediatriche perché non possono essere indagate in termini statistici basandosi solo sui parametri legati alla mortalità come per gli adulti. E le cure palliative in ambito pediatrico non sono solo le cure della terminalità ma possono iniziare al momento della diagnosi e continuare per tutto il percorso della malattia. Molti dei bambini che necessitano di cure palliative, pur essendo affetti da patologie inguaribili, possono avere davanti anche un lungo tempo di vita. In mancanza di criteri di inclusione chiari, la valutazione del bisogno in ambito pediatrico è difficile. E così, nella maggioranza dei casi, l'assistenza ai minori viene erogata quasi esclusivamente in regime di ricovero ospedaliero e solo una piccola parte di loro riesce a ricevere un'assistenza specifica in cure palliative a domicilio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere urgenti iniziative volte a potenziare le risorse destinate alle cure palliative, sia per gli adulti che in ambito pediatrico, in un tempo in cui la morte, soprattutto nelle RSA, è stata un-indicatore fisso del dolore e della sofferenza nel nostro Paese. Soprattutto se si tiene conto che l'Italia è stata uno dei primi paesi ad aver introdotto una legge-specifica in questo campo, ma la sua attuazione è in grande ritardo.

G/1994/31/5-6
BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il flop più vistoso di questa pandemia è indubbiamente a carico della pubblica istruzione: della scuola, sia statale che paritaria, sia pure per ragioni diverse nell'uno e nell'altro caso. I ragazzi sono stati traditi nella loro legittima aspirazione a voler frequentare la scuola come occasione di incontro e di confronto con i loro coetanei, ma anche come prima esperienza strutturata di relazione personale con un mondo di adulti colti,

disponibili, aperti: i loro docenti, che certamente non si sono risparmiati in questo periodo. Hanno dovuto improvvisare nuove metodologie didattiche, rivedere i loro programmi, rilanciare nuovi modi per vedere gli studenti uno ad uno, valorizzando le nuove dinamiche dei rapporti di gruppo;

eppure la discriminazione tra docenti della scuola statale e decenti della scuola paritaria è apparsa sempre più vistosa proprio durante la pandemia. Con due esempi forse è possibile illustrare questo ingiusto solco che separa docenti ugualmente impegnati ma diversamente valutati e valorizzati. Alla scuola paritaria non è giunto nessuno di quei 'supporti, economici e tecnologici, che hanno caratterizzato la didattica in campo digitale. Né i PC per gli studenti in difficoltà, particolarmente inquietante la discriminazione perché non tutte le scuole paritarie sono-frequentate da studenti della media-alta borghesia, Non ci sono solo licei! E le scuole professionali per ragazzi spesso con storie difficili alle spalle, anche in termini di povertà educativa, sono nella maggior parte dei casi gestite da Enti e Associazioni che-operano come scuola paritaria, colmando lacune pesanti del pubblico;

altra discriminazione è emersa da una recentissima sentenza della Corte d'Appello, che riformando la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso, ha respinto quanto richiesto da tre insegnanti della scuola statale secondaria superiore, che avevano chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso scuole paritarie nel periodo antecedente l'assunzione alle dipendenze del MIUR con contratto a tempo indeterminato. Secondo il giudice d'appello risulta inapplicabile, all'insegnamento presso scuole paritarie, l'articolo 485 del d.lgs. n. 297/1994, che si riferisce al solo servizio pre-ruolo reso alle dipendenze di istituti pareggiati;

il rapporto di lavoro fra docente e scuola paritaria non equivale a quello del pubblico impiego, secondo la Cassazione, in ragione della non omogeneità dello *status* giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento. Ma se lo *status* giuridico degli insegnanti tra scuola paritaria e scuola pubblica non sono omogenei, cosa dire della profonda omogeneità di un lavoro professionale che si snoda al servizio degli studenti, per promuoverne le capacità, svilupparne le abilità, garantire loro la trasmissione di valori, appartenenti non solo alla nostra storia e alla nostra tradizione, ma anche di quei principi che caratterizzano una piena cittadinanza, in linea con la nostra Costituzione;

il paradosso è che mentre si è voluto garantire agli alunni delle paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non si è voluto equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra-il docente e la scuola paritaria con-quello instaurato in regime di pubblico impiego,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere, alla luce del servizio prestato dai docenti delle scuole paritarie in modo del tutto analogo a quello delle

scuole statali l'applicazione della legge Berlinguer, 61/2000; e garantire ai centri scolastici e ai docenti le medesime risorse della scuola statale, in base al principio del costo *standard* di ogni studente.

G/1994/32/5-6

BINETTI

Il Senato,

in sede-di-discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il Decreto Ristori 1 ha previsto per la scuola 85 milioni di incremento, da destinare al Fondo per rinnovazione digitale, con l'obiettivo di consentire agli istituti scolastici di venire incontro alle necessità di quegli studenti che non dispongono dispositivi digitali, indispensabili per la didattica a distanza;

si tratta evidentemente di un finanziamento tardivo, ma non per questo meno necessari per sostenere i ragazzi privi di computer e di collegamenti veloci. Problema tanto più urgente ora che la scuola secondaria superiore è già in remoto almeno al 75 per cento. Il Governo finora aveva già stanziato 85 milioni per l'acquisto dei dispositivi e dei collegamenti destinati a 211 mila ragazzi, in condizioni economiche precarie. Ovviamente la cifra era risultata ampiamente insufficiente e il fondo avrebbe dovuto essere implementato fin dal marzo scorso, quando all'improvviso si sono interrotte le attività didattiche in presenza;

paradossalmente si è preferito investire non nella componente digitale, vero banco di prova del prossimo futuro, ma comprare banchi monoposto e a rotelle (art. 21), che a scuola chiusa risultano decisamente inutili. Le priorità della scuola oggi riguardano l'intensa digitalizzazione indispensabile per farla :funzionare a distanza, ma anche i docenti di sostegno per i ragazzi con disabilità, viceversa questi ultimi sono stati invitati a rimanere a casa senza offrire loro servizi alternativi. La carenza di personale appare evidente anche quando i docenti si ammalano e i ragazzi non possono usufruire del classico servizio dei supplenti, che comunque fanno un'enorme fatica ad inserirsi e a dare continuità al lavoro dei docenti;

la scuola, nonostante l'impegno di moltissimi docenti si è rivelata spesso incapace di far fronte alla seconda ondata del virus, sia sul fronte tecnologico che su quello umano e relazionale,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di implementare i fondi destinati all'acquisto dei *device* per gli studenti: un *device* ogni studente, dovrebbe essere lo *standard* di riferimento;

b) a valutare la possibilità di prevedere una *task force* di supplenti che - come tutti gli altri docenti - facciano la loro attività didattica da remoto, superando le eventuali indisponibilità di docenti locali; se sono, come giusto e necessario, particolarmente competenti in materia digitale sapranno offrire agli studenti attività capaci di Interessarli e di stimolarli, evitando ulteriori perdite di tempo.

G/1994/33/5-6

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il Governo, e nello specifico il Ministero della Salute, sta tentando di costruire un nuovo paradigma della salute secondo un modello che sia ripetibile e facilmente applicabile anche - e soprattutto. - in tempi di pandemia, fondato sul binomio «cura e servizi di prossimità», per portare i territori al centro dell'ecosistema sanitario. In questo senso va interpretata l'esigenza di coinvolgere sempre più i medici di base in questa delicata fase di monitoraggio della diffusione del virus; l'obiettivo è quello di attivare misure di prevenzione adeguate per poter intervenire sul piano della cura il più tempestivamente possibile. Per ottenere questo obiettivo è necessaria una collaborazione strutturata tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni locali, *governance* sanitaria, rete delle farmacie, terzo settore e aziende;

il DPCM all'articolo 18 prevede infatti che possano essere i medici di base e i pediatri a fare tamponi antigenici rapidi, per poi comunicare i risultati al sistema tessera sanitaria e all'ISS. Ma i medici di base, ben disponibili a fare la loro parte in questa fase drammatica della ripresa dei contagi, sono oggettivamente troppo soli per gestire un servizio che non si limita alla sola somministrazione del tampone, ma prevede una fase previa di convocazione delle persone; una fase successiva di spiegazione dell'intera operazione, per rispondere a dubbi ed incertezze, per ridurre ansie e paure; ma soprattutto per avvisare le persone dell'enorme responsabilità

che ognuno ha nei confronti della salute degli altri e quindi, in caso di positività, di raggiungere tutte le persone con cui è entrato in contatto;

è proprio in caso di positività che il medico di base assume una nuova e più complessa funzione di presa in carico del paziente, di valutazione delle diverse opzioni terapeutiche: dall'eventuale invio al Pronto soccorso per un ricovero oppure di trattamento nel contesto familiare. Una funzione di orientamento delicata, ma indispensabile anche per evitare inutili affollamenti ai Pronto Soccorsi. Difficile immaginare che possa fare tutto ciò da solo;

certamente si possono immaginare Studi associati in cui più medici di base convergono per fare un lavoro particolarmente complesso anche sotto il profilo relazionale; è difficile che l'intero servizio possa essere svolto senza il supporto di un infermiere: un infermiere di comunità che sappia integrare la specificità del lavoro medico;

il DPCM attuale ha stanziato 30 milioni di euro, che sono già a carico del fabbisogno sanitario standard. Il DPCM inoltre parla della necessità di effettuare due milioni di tamponi per una popolazione di 60 milioni, ma appare subito evidente come si tratti di una quantità inadeguata a garantire un tracciamento affidabile. L'esperienza insegna che il tracciamento per essere efficace, deve avere una diffusione ben più ampia. In Cina ad esempio i tamponi hanno coperto il 100% degli abitanti nelle città in cui venivano realizzati e il tracciamento del virus è stato tale da non avere più nuovi casi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare quanto prima, sia pure in via sperimentale, un modello organizzativo-gestionale di supporto al medico dei Medicina generale e al Pediatra di libera scelta attraverso la collaborazione con un collega e/o con un infermiere esperto, sia pure in pensione, per velocizzare la rete dei tamponi oggi e predisporsi domani a effettuare, quando arriveranno, una vaccinazione generalizzata.

G/1994/34/5-6

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 18 del DPCM sottolinea in modo evidente la necessità di valorizzare il contributo dei medici di medicina generale, per offrire un servizio di prossimità più efficace e tutto sommato anche più economico Ma proprio per questo il ruolo dei Sindaci appare sempre più centrale per la promozione e la tutela della salute, soprattutto se riesce ad essere affiancato da un partenariato pubblico privati in grado di investire sul binomio cure-servizi per i cittadini;

si tratta di una funzione ben nota ai sindaci, prima autorità sanitaria, che tuttavia oggi debbono misurarsi con una riduzione sostanziale delle risorse disponibili per cui sono sempre più consapevoli e determinanti nel coordinare le potenzialità dei nostri territori. Alcuni processi virtuosi per migliorare l'accesso alla salute dei cittadini già erano stati messi in campo durante la prima ondata pandemica, ma oggi la sfida è cresciuta in modo esponenziale con l'aumento delle richieste di aiuto da parte dei cittadini, anche per l'impoverimento progressivo, che riguarda tutti;

il sistema ospedaliero ha fronteggiato, e si trova di nuovo a farlo, una pressione senza precedenti; per alleggerire questo carico, occorre implementare soluzioni a supporto del sistema, garantendo un equo accesso alle cure e ai trattamenti a tutti i pazienti. È diventato urgente organizzare servizi di prossimità in modo strutturale, attraverso le farmacie, come la consegna dei farmaci, la telemedicina o la cura per determinate aree terapeutiche. Occorre puntare sul binomio «cura e servizi di prossimità» per rendere la salute sempre più accessibile ai cittadini, portando i territori e i Comuni al centro dell'ecosistema sanitario. Sinergia tra *governance* del territorio e *governance* sanitaria in piena collaborazione anche con tutti gli *stakeolders* per la disseminazione di *best practice* e nuovi modelli organizzativi;

occorre migliorare l'assistenza a casa attraverso la sinergia tra medici di medicina generale e servizi territoriali programmati dagli Enti locali, dando tranquillità psicologica alle tante persone che stanno vivendo a casa loro la influenza da Covid. I dati, tra l'altro, ci indicano che il 70% delle persone che giungono nei Pronto soccorso ritornano poi a casa, con la prescrizione di cure o, in caso di asintomaticità, con l'obbligo di rimanervi. Queste persone non vanno lasciate sole, ma richiedono servizi di assistenza appropriata;

le sfide emergenti per la salute pubblica e i progressi scientifici hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare le problematiche sanitarie attraverso un approccio che guardi allo stato di salute in termini di comunità. Nonostante gli importanti risultati raggiunti nella prevenzione, le malattie infettive costituiscono una delle principali cause di malattia, disabilità e morte appresentando ancora un problema di salute pubblica non solo individuale;

solo il dialogo tra aziende e territorio porta alla condivisione della programmazione e può promuovere l'attuazione di politiche di *welfare* che individuino nella partecipazione il perno intorno a cui costruire un sistema

di *welfare* locale. In un contesto di crisi economica e sanitaria-come quella che stiamo vivendo appare prioritario garantire equità, continuità ed omogeneità di accesso alle prestazioni sanitarie e servizi di qualità per tutti i cittadini, Oggi il «sistema salute» ruota intorno al valore della comunità. Questo vuol dire partecipazione, condivisione degli obiettivi, risposta ai bisogni della popolazione in senso esteso, essendo ormai comprovata l'interazione tra stato di salute, livello economico e culturale, livello di povertà e di deprivazione. In questo contesto la sinergia tra *governance* delle aziende sanitarie e rappresentanza degli enti locali appare strategica per la promozione di corretti stili di vita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di potenziare la sinergia tra pubblico e privato convenzionato, tra enti locali e aziende sanitarie, valorizzando ad esempio il servizio offerto dalle farmacie messe in rete per la consegna a domicilio dei farmaci, compresa la consegna di saturimetri e di ossigenoterapia.

G/1994/35/5-6

MALLEGNI, BERARDI, MASINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge-:28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la presenza di imprese cinesi è oggi ampiamente diffusa sull'intero territorio nazionale, con una forte concentrazione in alcune aree del nord e centro Italia e una diffusione capillare anche in tutte le altre regioni italiane;

circa il 40% delle ditte individuali si concentrano in Toscana (prevalentemente nelle province di Prato e Firenze) e in Lombardia (prevalentemente nella provincia di Milano), oltre il 38% è distribuito tra Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Campania e il rimanente è ubicato sul resto del territorio nazionale;

secondo quanto reso noto dalla CGIA di Mestre le aziende gestite da cinesi in Italia sono cresciute del 61,5% negli ultimi otto anni;

le attività manifatturiere prevalgono nettamente soltanto in alcune regioni (Toscana, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Abruzzo), dove massiccio è stato l'inserimento dei cinesi nei distretti industriali, mentre nella maggioranza delle regioni, e in particolare in quelle di più recente

immigrazione (come Calabria, Sicilia e Sardegna), preponderante è la prevalenza delle attività commerciali;

la gestione di queste aziende è stata-spesso oggetto di attenzione da parte della Guardia di-Finanza per ciò che concerne gli aspetti economico-fiscali in relazione ad un fenomeno diffuso di «*money transfer*» che, attraverso una illecita partita di giro, reimmette sul mercato risorse economiche sottratte al fisco in maniera fraudolenta;

la stessa Guardia di Finanza in varie operazioni di controllo effettuate negli anni passati ha stimato un danno per l'erario di circa 4,5 miliardi di euro;

spesso questo contorto sistema di evasione si basa sull'opacità dei trasferimenti economici da e verso la-Cina, sul cambiamento repentino di ragione sociale delle aziende, sull'emigrazione verso il paese di origine di molti titolari di azienda che, dopo aver accumulato debiti verso fornitori ed erario «scompaiono» dall'Italia per lasciare il posto a nuovi soggetti sui quali è molto difficile avere informazioni pregresse in merito all'affidabilità :fiscale;

in molte circostanze, come nei casi dei settori del commercio al dettaglio, si tratta di aziende a conduzione familiare con una media di 4/6 persone impiegate, in altri si tratta - soprattutto nell'ambito del manifatturiero- di gradi aziende in cui lavorano decine di persone e nei quali spesso si annidano opache aree si sfruttamento del lavoro femminile e minorile e in cui a volte non si rispettano le più elementari condizioni sindacali;

sarebbe quanto mai opportuno valutare sistemi di controllo volti a prevenire il diffondersi di fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte dei Cinesi che portano ad alimentare una concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche attraverso interventi normativi volti a contrastare fenomeni di riciclaggio aziendale da parte dei Cinesi, che hanno la conseguenza di alimentare una concorrenza sleale con le imprese Italiane;

ad intensificare i controlli delle autorità preposte volte a scongiurare fenomeni di sfruttamento del lavoro nero e di evasione fiscale;

ad assumere iniziative volte a contrastare fenomeni di trasferimento di capitali all'estero qualora venga-riscontrato che tali risorse vengono generate illegalmente.

G/1994/36/5-6
MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

secondo il «libro blu 2019» recentemente-presentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il settore del gioco con vincita in denaro offerto dai concessionari contribuisce all'erario per 11,4 miliardi .di euro;

il comparto, interessato negli ultimi anni da significativi aumenti del prelievo fiscale, ha significativamente risentito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria;

con l'articolo 217 del «decreto rilancio», decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato istituito il fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, finanziato, fino al 31 dicembre 2021, da «una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia *on-line*, sia tramite canali tradizionali al netto della quota riferita all'imposta unica»;

il nuovo tributo identifica come base imponibile la raccolta delle scommesse, penalizzando pertanto gli operatori che restituiscano una quota maggiore di vincite ai clienti, sebbene già dalla legge di stabilità per il 2016 il legislatore avesse compreso la necessità di identificare l'imponibile nei ricavi, costituiti dalla differenza fra raccolta e vincite;

il tributo addizionale incrementa fino al 30 per cento l'imposta unica già di recente aumentata con la legge di bilancio per il 2019; producendo un aggravio tale da rendere i concessionari dell'Agenzia delle dogane non più competitivi con la concorrenza del gioco illegale, in quanto costretti a rivedere le proprie quote e ridurre le percentuali di ritorno in vincita ai giocatori; inoltre, per gli operatori che offrono scommesse ad interazione diretta tra giocatori, risulta addirittura insostenibile e, sommandosi all'imposta unica, assume persino natura di prelievo espropriativo, poiché eccede il 100 per cento dei ricavi;

gli operatori hanno cercato invano un dialogo con il Governo nel corso dell'*iter* di conversione in legge del decreto rilancio; per proporre formulazioni alternative finalizzate a garantire un'analoga contribuzione al fondo, mantenendo tuttavia la sostenibilità del settore del gioco legale;

la determinazione direttoriale pubblicata dall'Agenzia delle dogane l'8 settembre 2020, che dà attuazione all'articolo 217 del decreto rilancio, ha introdotto ulteriori complicazioni: tra queste, la prescrizione ai concessionari per l'offerta di scommesse sportive ad interazione diretta tra gio-

catori dell'obbligo di assumere sia il ruolo di sostituto di imposta, sia di esattore, decurtando la somma dal conto di gioco dei giocatori, ovvero inviando agli stessi modelli F24 precompilati;

di fronte al mancato confronto con il Governo rispetto alle numerose richieste di interlocuzione degli operatori legali, alcuni concessionari stanno contemplando azioni legali per scongiurare conseguenze nefaste, fra le quali l'abbandono del mercato italiano lasciando così maggior terreno per gli operatori illegali;

nonostante l'articolo 217 faccia espresso riferimento alle scommesse sportive, la determinazione direttoriale dell'Agenzia ha inoltre esteso l'ambito di applicazione della norma, includendo anche i concorsi pronostici sportivi e le scommesse e i concorsi pronostici ippici, di fatto sostituendosi al legislatore senza averne i poteri. Tale approccio è stato contestato dallo stesso Sottosegretario con delega all'ippica, Vincenzo L'Abbate, il quale ha diffuso una nota in cui chiede che le scommesse ippiche vengano esonerate dal prelievo sollecitando un incontro con il direttore dell'Agenzia delle dogane, Marcello Minenna;

le criticità derivanti dall'articolo 271 del decreto rilancio e dalla successiva determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ischiano di allontanare numerosi operatori legali dal mercato italiano, impoverendo l'offerta di scommesse sportive legali rispetto alla concorrenza illegale;

inoltre, c'è da chiedersi se tale provvedimento sia giudicato conforme all'atto di indirizzo .per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni2020-2022, recentemente trasmesso al Senato (AG 573) e assegnato alla 6 Commissione permanente (Finanze e tesoro), nel quale al titolo V.b si menziona la necessità di «elevare la qualità dell'offerta dei giochi pubblici e assicurare un ambiente di gioco sicuro combattendo il gioco illegale»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a rivedere la disposizione che introduce la tassa sulla raccolta per sostenere il fondo salva sport, interloquendo con gli operatori del gioco legale al fine di rendere tale disposizione economicamente sostenibile per il settore;

a valutare la possibilità di procedere quanto prima alla tanto auspicata riforma organica del settore dei giochi che consenta al comparto di contribuire in modo concreto e proporzionato alla ripresa economica del nostro Paese e, allo stesso tempo, di combattere con decisione e trasparenza anche gli interessi della criminalità sul gioco illegale.

G/1994/37/5-6

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire risposte concrete per fronteggiare la crisi economica e sociale derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni stabilite nei DPCM, rientra quella della ristorazione;

nell'ambito di tale settore, si registrano casi di gestori che alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza avevano sospeso la propria attività per lavori di ristrutturazione e che, di conseguenza, non rientrano in alcuna delle misure previste dai decreti-legge in esame che prevedono tra i criteri .per accedere ai contributi, la condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevede misure di ristoro economico a favore delle categorie citate in premessa.

G/1994/38/5-6

BERNINI, ROMEO, CIRIANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziate per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre;

gli ultimi DPCM, da ultimo quello del 3 novembre u.s., finalizzati a contenere la recrudescenza del virus, hanno comportato ulteriori problemi alla gran parte delle attività economiche e al tessuto produttivo dell'intero Paese, acuendo le incertezze di cittadini e imprese, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto l'aspetto relativo alla continuità d'impresa;

alla luce della grave situazione determinatasi, è necessario rivedere le misure di sostegno al reddito, quale il reddito di cittadinanza, destinando esclusivamente tali risorse alle categorie che versano in particolare e reale stato di bisogno ed escludendo dall'applicazione delle stesse i percettori che non ne hanno diritto;

è altresì necessario assumere iniziative finalizzate alla realizzazione di un piano di «pacificazione fiscale» che consenta alle imprese e ai contribuenti di poter sanare posizioni impositive pregresse e allo Stato di potersi garantire introiti certi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza, al fine di destinare le risorse già stanziate esclusivamente a coloro i quali versano in reale stato di necessità escludendo, al contempo, dall'applicazione della disciplina coloro i quali in modo fraudolente hanno usufruito di tale misura;

ad adottare misure volte a prevedere che per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i versamenti ad esso relativi siano effettuati senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni.

G/1994/39/5-6

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

teatri, cinema, sale da concerto, *live club*, musei e parchi, biblioteche, festival e il mondo dei congressi, dei convegni e degli eventi e tutti i luoghi e le occasioni aperte al pubblico in cui la cultura si produce, si scambia e si vive hanno ricevuto un'altra battuta d'arresto dalla quale po-

trebbero non riprendersi, o perché forzatamente chiusi o perché aperti ma, comunque, fortemente condizionati e limitati nell'accessibilità e nelle attività consentite;

parliamo di un settore che coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori, imprese ed organizzazioni e che vale diversi punti di PIL, ma che, a parità di numeri, ha un impatto sociale e culturale come nessun altro;

da tempo la cultura chiede centralità nel sostegno al lavoro e all'innovazione per il ruolo che svolge: ristori, risarcimento e di aiuti, che vanno sempre concertati con le diverse Associazioni, senza dimenticare nessun codice Ateco e senza distinzione tra codici primari e secondari. Inoltre è necessario intervenire per ricercare soluzioni adeguate per il cosiddetto «precariato storico» nel settore culturale, lavoratori resi ancora più fragili ed esposti in questo periodo di restrizioni nella fruizione dell'offerta dell'intero comparto;

è necessario, inoltre, pensare oggi a come riaprire domani, in tutta sicurezza, per evitare di trovarsi impreparati e per non vanificare l'impatto positivo sui territori, di luoghi distribuiti in tutta la penisola, nei centri delle città, nelle periferie o nei piccoli borghi, veicoli di promozione culturale e turistica;

occorre incidere sulle diverse dimensioni:

ristoro per tutte le categorie colpite senza lasciare indietro nessuno, anche i meno visibili, e accessibile per tutti in modo semplificato e immediato e tutele dei lavoratori nelle diverse tipologie;

adeguate agevolazioni fiscali e previdenziali perché cultura, arte e spettacolo devono essere considerati beni primari dei quali non si può fare a meno perché sono in grado di sanare e alleviare anche le ferite di questo periodo e di rigenerare città e territori domani;

fondi per la creatività e l'innovazione perché i lavoratori e le organizzazioni siano direttamente protagoniste di un processo di riqualicazione, rafforzamento e rinnovamento che coinvolga organizzazioni, competenze, produzioni;

le imprese culturali e creative siano riconosciute tutte e sia sostenuta la loro filiera produttiva come un unicum, che unisce educazione, formazione, patrimonio culturale, arte e spettacolo e creatività, *asset* strategico nella prossima programmazione del NextGenerationEu;

serve la programmazione sulle reti radiotelevisive pubbliche di eventi culturali, ma serve soprattutto una comunicazione positiva sull'utilità pubblica, sociale e educativa, della fruizione live di arte e spettacolo, per salvaguardare e incentivare con adeguate azioni di sostegno alla domanda la partecipazione,

impegnano il Governo:

ad aprire il prima possibile un «tavolo interministeriale permanente» insieme ai Ministri del Lavoro, dello Sviluppo Economico e dell'Economia in cui discutere sia degli aiuti per affrontare la fase emergenziale che stanno vivendo oggi come le imprese della cultura e della creatività,

sia per delineare un nuovo futuro quando i luoghi della cultura potranno riaprire in sicurezza, perché esempi virtuosi di gestione di spazi pubblici in epoca di pandemia.

G/1994/3-bis/5-6

GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premesso che:

la recrudescenza della pandemia ha richiesto nuovamente, a partire dalla fine dell'estate, la predisposizione di interventi urgenti volti al contenimento dei contagi e alla gestione dell'emergenza;

il disegno di legge in esame contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre;

considerato che:

numerose imprese di filiera quali, a solo titolo di esempio, le tintolavanderie non industriali, le imprese operanti nel trasporto merci come quelle legate al settore della ristorazione, le sartorie per l'abbigliamento e le calzature su misura, le imprese che fanno promozione cinematografica e quelle che si occupano di montare palchi e strutture analoghe, e molte altre ancora, sono state indirettamente danneggiate dalle restrizioni e dalle circostanze di contesto;

tale cospicuo raggruppamento di attività tuttavia, per quanto appartenente ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, non rientra nell'ambito di intervento dei DPCM e quindi non avrà concreto accesso ai relativi benefici,

impegna il Governo:

a riconoscere, in via straordinaria e urgente, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

---

emendamenti

Art. 1.

1.1

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, TESTOR

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Finalità e princìpi delle ulteriori misure urgenti in materia dì tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione di restrizioni per contenere la diffusione del virus COVID-19, il presente decreto-legge reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza. Tali misure urgenti consistono in:

a) concessione di un contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA operanti su tutto il territorio nazionale nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

b) concessione di un ulteriore contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e operanti nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche, e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

c) rifinanziamento del credito sportivo;

d) istituzione di un fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

e) sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa;

f) contributi e aiuti a sostegno degli operatori turistici e della cultura;

g) sostegno all'*export* e al sistema fieristico internazionale;

h) riconoscimento di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;

i) cancellazione della seconda rata IMU;

j) proroga del termine per la presentazione del modello 770;

k) estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;

l) sospensione dei versamenti tributari per tutti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese;

m) possibilità per le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture private accreditate di un ulteriore *budget* nell'anno 2020;

n) arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari;

o) sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica;

p) trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; divieto temporaneo di licenziamento; esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;

q) sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per rassicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle misure restrittive;

r) congedo straordinarie per-i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;

s) riconoscimento di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*;

t) riconoscimento del reddito d'emergenza;

u) potenziamento risorse umane dell'INAIL;

v) istituzione Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;

w) rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;

x) riconoscimento di una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;

y) finanziamento Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per l'erogazione dell'assegno ordinario Covid-19;

z) esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

aa) interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta;

bb) riconoscimento di indennità e altri sostegni economici ai lavoratori sportivi;

cc) nuove ed ulteriori risorse per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

dd) implementazione dei sistemi di comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

ee) istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria;

ff) incremento delle risorse a sostegno della didattica digitale integrata;

gg) sostegni economici e sociali per le famiglie con figli in età scolastica e per persone con disabilità;

hh) semplificazioni in materia di giustizia con riguardo per lo svolgimento di attività giurisdizionali; il deposito di atti, documenti e istanze; lo svolgimento di giudizi amministrativi, penali, contabili e tributari;

ii) sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali;

jj) sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati;

kk) differimento entrata in vigore delle disposizioni in materia di *class-action*;

ll) dilazione dei termini in materia di trasporto pubblico locale e incremento delle relative risorse finanziarie;

mm) digitalizzazione delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

nn) pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da covid-19;

oo) incremento delle risorse destinate alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

pp) utilizzo da parte delle Regioni a statuto speciale delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità».

1.2

MANCA, PITTELLA

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Cessione del credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

b) al comma 204 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"».

1.3

MANCA, PITTELLA

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Iperammortamento - Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021"».

1.4

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019»;

d) *al comma 4, sopprimere le parole:* «riportati nell'allegato 1»;

e) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Ai comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"»;

f) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui ai comma 6»;

2) *alla lettera* b)*, sopprimere la parola:* «4» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, così come modificato dal presente decreto»;

g) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 ai presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo dei contributo a fondo perduto è pari al 100%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 dei decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.5

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *al comma 4, sopprimere le parole:* «riportati nell'allegato 1»;

c) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e

i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e con i provvedimenti delle regioni e delle province autonome adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto e ai codici ATECO oggetto dei provvedimenti restrittivi delle regioni e delle province autonome. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

1-*bis*. I Presidenti delle regioni e delle province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 200%. Restano ferme le modalità procedurali di cui ai commi da 3 a 11».

1.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e seguenti, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *i commi 8 e 12 sono soppressi.*

1.8

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

j) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

k) *al comma 4, sopprimere le parole:* «riportati nell'allegato 1»;

i) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».

1.9

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «hanno la partita IVA attiva» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compresi i lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza,».

1.10

BAGNAI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, DE VECCHIS, SBRANA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sopprimere le parole:* «come attività prevalente»;

2) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.687 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 1.123 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto dei limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.11

PARAGONE

Al comma 1, dopo le parole: «attività prevalente» *aggiungere:* «o secondaria».

1.12

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: «quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.»*, inserire le seguenti:* «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività»;

al comma 3, dopo le parole: «Il contributo a fendo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.»*, inserire le seguenti:* «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto»;

al comma 6, dopo le parole: «Peri soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n, 34 del 2020,» *inserire le seguenti:* «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle compresa nei codici ATECO riportati nell'Allegato1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo»;

al comma 7 dopo le parole: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: *a)* per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; *b)* per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 dei 2020» *aggiungere le seguenti:* «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c.200, 1. 190/2014.

1.13

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.» *inserire le seguenti:* «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.»*, inserire le seguenti:* «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.»;

c) *al comma 6, dopo le parole:* «per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020,»*, inserire le seguenti:* «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici Ateco riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.»;

d) *al comma 7, dopo le parole:* «l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: *a)* per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020; *b)* per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020»*, inserire le seguenti:* «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo.».

1.14

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.» *aggiungere il seguente periodo:* «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.»;

b) *al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.»;

c) *al comma 6, dopo le parole:* «decreto-legge n. 34 del 2020,» *aggiungere le seguenti:* «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.»;

d) *al comma 7 dopo le parole:* «dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020» *aggiungere le seguenti:* «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo».

1.15

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «nell'Allegato 1 al presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore Pubblico Spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29,1), il sopra descritto contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di Licenza di Pubblico Spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni dove fattività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione". Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020».

1.16

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, MALLEGNI

Al comma 1 dopo le parole: «presente decreto.» *aggiungere il seguente periodo:* «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore Pubblico Spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29.1), il sopra descritto contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di Licenza di Pubblico Spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 25 dicembre 2014, n. 190.

1.17

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore del pubblico spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29.1), il contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di licenza di pubblico spettacolo risultante attiva presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita autocertificazione.».

1.18

RAMPI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il contributo è riconosciuto anche ai soggetti titolari di codici ATECO secondari riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Ogni soggetto può richiedere il contributo limitatamente all'attività esercitata con solo uno dei codici ATECO di cui è titolare.».

1.19

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il contributo a fondo perduto è riconosciuto altresì, in favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n, 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n, 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

1.20

Romani, Berutti, Quagliariello

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui al presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata Inps in possesso dei codici Ateco elencati nell'allegato 1,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presenta disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.21

MANCA, PITTELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui ai presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata inps in possesso dei codici Ateco elencati nell'allegato 1.».

1.22

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui al presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata Inps in possesso dei codici ATECO elencati nell'allegato 1.».

1.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma si applica, oltre che alle attività ricadenti nei settori identificati dai codici ATECO, anche in favore degli operatori del settore della logistica e del trasporto di bevande, le cui attività sono esclusivamente o prevalentemente connesse alle attività della filiera di bar e ristoranti soggetta alle restrizioni previste dai provvedimenti di contenimento del contagio epidemiologico».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.24

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:* «per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il contributo spetta per unità produttiva;»;

b) *al comma 8, è aggiunto il seguente periodo:* «per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.25

Manca, Pittella

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:* «Per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il contributo spetta per unità produttiva;»;

b) *al comma 8, è aggiunto il seguente periodo:* «Per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».

1.26

Pichetto Fratin, Sciascia, Toffanin, Damiani, Ferro, Saccone, Perosino, De Poli, Gallone

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto, di cui al precedente comma, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla Gestione separata Inps, che abbiano subito una riduzione del fatturato

nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-*ter*. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-*quater*. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, valutati in 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri;

c) quanto a 170 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196/2009;

d) quanto a 140 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.27

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto, di cui al precedente comma, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla gestione separata INPS, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-*ter*. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-*quater*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1-*bis* pari a 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34».

1.28

Pittella

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto, di cui al comma 1, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla Gestione separata Inps, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-*ter*. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in conside-

razione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-*quater*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1-*bis* si provvede con 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, a valere sulle previsioni di spesa del comma 14 del presente articolo».

1.29

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionale a condizione che il volume dei compensi conseguiti dall'1.4.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% dei sei dodicesimi dell'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019».

1.30

NANNICINI, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta altresì, nella misura dei 50 per cento, ai soggetti con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 non inseriti nell'Allegato 1 che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 pari o superiore ai due terzi rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, a condizione che tale fatturato sia stato realizzato nel 2019 in misura prevalente con uno o più soggetti inseriti nell'Allegato 1».

1.31

NANNICINI, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti con partita Iva attiva alia data del 25 ottobre 2020 non inseriti

nell'Allegato 1 a condizione che il loro fatturato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019 sia stato realizzato anche con uno o più soggetti inseriti nell'Allegato 1. Il contributo è erogato in misura proporzionale al rapporto tra il fatturato realizzato verso i soggetti inseriti nell'Allegato 1 e il totale del fatturato stesso. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'opera zione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.32

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nella misura di 100 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì ai soggetti che, pur non essendo ricompresi nelle categorie previste nell'allegato 1, abbiano subito una riduzione del fatturato come prevista dal comma 3 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.33

LAUS, FEDELI

Al comma 1, dopo le parole: «dei settori economici» *inserire le seguenti:* «e delle relative filiere produttive».

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nel limite di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati codici ATECO riferiti alle filiere produttive dei settori economici aventi diritto al contributo ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali soggetti siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020»;

b) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.34

DAL MAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal Codice Ateco 47.26.00, ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, fatta eccezione per il Codice Ateco di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

1.35

COMINCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 200 per cento anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal codice ATECO 472600 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo».

1.36

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per gli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nell'anno 2019 con riferi-

mento alle attività riconducibili ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge».

1.37

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti non religiosi civilmente riconosciuti. Il contributo per i soggetti di cui al presente comma sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

1.38

Siclari

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli stipendi tabellari del personale sanitario sono aumentati del 10 percento con decorrenza dal 1º gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2021»*, con le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.40

NANNICINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: "misura del 30 per cento dei relativi canoni" sono sostituite dalle seguenti: "misura del 60 per cento dei relativi canoni"».

1.41

SACCONE

Al comma 2 sostituire le parole: «50 milioni»*, con le seguenti:* «75 milioni».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «pari a 75 milioni di euro per il 2020» *e le parole:* «2.503 milioni»*, con le seguenti:* «2.528 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n, 160.

1.42

DAMIANI, RONZULLI

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «45 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, da ripartire in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge hanno la partita Iva e dichiarano di svolgere come at-

tività prevalente quella di allestimento di luminarie nell'ambito di feste patronali, feste private, sagre e fiere, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo».

1.43

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire la parola: «direttamente» *con le seguenti:* «sia direttamente che indirettamente, in una logica di filiera,».

1.44

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 2, dopo la parola: «direttamente» *inserire le seguenti:* «o indirettamente».

1.45

FLORIS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima tata entro il 16 luglio 2021».

1.46

CROATTI, LANZI, VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE, DE LUCIA, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il contributo a fondo perduto è aumentato nella misura del 30% a favore dei soggetti di cui al comma 1 che hanno sede legale e/o operativa nelle aree oggetto di misure restrittive, disposte con ordinanze regionali, consistenti in divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita dai territori comunali e provinciali, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.».

1.47

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai fini del contributo a fondo perduto di cui al presente ddl, sono ammessi al ristoro economico previsto anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti ad un albo professionale ed iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria».

La copertura economica è data dalle risorse previste dall'articolo 34 del presente ddl.

1.48

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, oppure, se l'attività è stata avviata successivamente a tale data, ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese successivo a quello della data di inizio dell'attività economica come risulta dall'iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno avviato l'attività economica a partire dal 1º gennaio 2019».

1.49

ROMEO, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

2) *Il comma 14 è sostituito dal seguente:*

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.564 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

1.50

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al line di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.51

PEROSINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato medio del 2019».

1.52

CALIGIURI, BATTISTONI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato medio e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.53

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nei mese di aprile 2020, ovvero nei trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto

2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare dei fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

b) *Dopo ii comma 6, inserire ii seguente:*

«6-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta dei beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi dei trimestre marzo-maggio 2020 o dei trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"».

c) *Ai comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui ai comma 6»;

2. *Alla lettera* b), *sopprimere la parola:* «4» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, così come modificato dai presente decreto».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 900 milioni per Panno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai fini dei riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 dei decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.54

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

Al comma 3, le parole: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», *sono sostituite con le parole:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del faticato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2019.».

1.55

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai fini dei riconoscimento dei credito di cui all'articolo 176 dei decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alia data di entrata in vigore delia legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione dei credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.56

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

1.57

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1º gennaio 2020 al 30 novembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1º gennaio 2019 al 30 novembre 2019».

1.58

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 3, sostituire le parole: «mese di aprile 2020» *con le seguenti:* «periodo di imposta relativo all'anno 2020» *e le parole:* «mese di aprile 2019» *con le seguenti:* «periodo di imposta relativo all'anno 2019».

1.59

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, MALLEGNI

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» *con:* «dal 1º gennaio 2020 al 30 novembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» *con:* «dal 1º gennaio 2019 al 30 novembre 2019».

1.60

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» *con le seguenti:* «dal 1º gennaio 2020 al 30 novembre 2020» *e le parole:* «del mese di aprile 2019» *con le seguenti:* «dal 1º gennaio 2019 al 30 novembre 2019.».

1.61

NANNICINI, MANCA, PARRINI

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dei mesi da aprile a settembre 2020» *e le parole:* «del mese di aprile 2019» *con le seguenti:* «dei mesi da aprile a settembre 2019».

1.62

PARAGONE

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» *con le seguenti:* «del periodo 1º luglio 2020 - 31

dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019».

1.63

De Vecchis, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, le parole:* «del mese di aprile 2020»*, sono sostituite dalle seguenti:* «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» *e le parole:* «del mese di aprile 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019»;

2) *il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.714 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì, autorizzato apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.64

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, MALLEGNI

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» *con:* «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» *e le parole:* «del mese di aprile 2019» *con:* «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019».

1.65

NANNICINI, MANCA, PARRINI

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» *con le seguenti:* «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» *e le parole:* «del mese di aprile 2019» *con le seguenti:* «dei mesi aprile, maggio e giugno 2019».

1.66

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «aprile 2020» *aggiungere le seguenti:* «ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,»;

2) *dopo le parole:* «aprile 2019» *aggiungere le seguenti:* «ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,».

1.67

FERRO

Al comma 3, dopo le parole: «mese di aprile» *aggiungere le seguenti:* «e maggio».

1.68

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 3 dopo le parole: «sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» *inserire le seguenti:* «o che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2019.».

1.69

CROATTI, LANZI, VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti di cui al comma 1 che dichiarano di svolgere come attività prevalente quelle riferite ai codici ATECO 56.10.11 e 56.21.00 riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, in ragione della stagionalità dell'attività stessa il contributo a fondo perduto va calcolato in relazione alle mancate entrate riferite alla sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile a seguito dell'emergenza Covid-19.».

1.70

ROJC

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alla categoria degli artisti lirici italiani liberi professionisti il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º marzo 2020 al 31 ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 marzo 2019 al 31 ottobre 2019.».

1.71

RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il settore degli spettacoli di musica dal vivo, il calcolo di cui al primo periodo è eseguito parametrando l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre marzo-agosto 2020 a quello del semestre marzo-agosto 2019.».

1.72

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.73

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, MALLEGNI

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturate e dei corrispettivi del mese di agosto 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.74

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019.».

1.75

RAMPI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle attività di spettacolo viaggiante il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019.».

1.76

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i soli soggetti che hanno la partita iva attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalenti quelle riferite al codice ATECO 49.39.01 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie, se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano, in ragione della natura stagionale che li caratterizza, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2019».

1.77 (testo 2)

SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 3 inserire il seguente*:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle *start up* che dichiarano di svolgere una delle attività riferite ai Codici Ateco riportatati nell'allegato 1 e che abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi»;

b) Il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

e) quanto a 336 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.77

SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle *start up* che dichiarano di svolgere una delle attività riferite ai Codici Ateco riportatati nell'allegato 1 e che abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi»;

2) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro periranno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 336 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.78

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività operanti nel mondo dello spettacolo il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per i soggetti di cui al presente comma che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto il con-

tributo a fondo perduto di cui al presente articolo non si fa luogo, in nessun caso, alla restituzione di quanto già percepito».

Conseguentemente, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.508 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.553 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 5.603,896 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) *dopo la lettera* p) *è inserita la seguente:*

«*p*-bis*)* quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.79

CANGINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che operano nel settore dello spettacolo, il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la media del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi della media del l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo, aprile e maggio 2019».

1.80

FARAONE, CONZATTI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività riferite al codice ATECO 823000 il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo

ad agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Agli oneri di cui al precedente periodo, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.81

FENU, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 ovvero, in via opzionale, che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Qualora il soggetto opti per il parametro riferito al semestre da maggio a ottobre, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, nei limiti di quanto già previsto dall'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.82

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2019.

3-*ter*. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2019"».

1.83

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturate e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2019.

3-*ter*. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. L'ammontare del contributo a fendo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza Ira l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2019"».

1.84

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2019.

3-*ter*. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2019"».

1.85

BERGESIO, CENTINAIO, FUSCO, RIPAMONTI, MONTANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.86

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, MALLEGNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2019».

1.87

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2019».

1.88

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, a condizione che l'ammontare della media dei fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2019».

1.89

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2019».

1.90

FERRO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio - 30 agosto 2019».

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.

1.91

PEROSINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio - 30 agosto 2019».

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.

1.92

NENCINI, SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Il contributo di cui al comma 1 non spetta alle ditte individuali che, nell'anno d'imposta 2019, hanno un reddito ISEE superiore a 65.000».

1.93

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021 e».

1.94

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021 e».

1.95

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dai 1º gennaio 2019» *inserire le seguenti:* «nonché alle imprese-alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 2557della legge-30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.96

FERRO

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019» *inserire le seguenti:* «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020.

1.97

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019», *inserire le seguenti:* «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

1.98

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 4, dopo la parola: «2019»*, sono aggiunte le seguenti:* «nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COV1D-19».

Alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.99

DAL MAS

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il contributo di cui al comma 1 spetta a tutte le imprese non ricomprese nei codici Ateco di cui all'Allegato 1, a condizione che sia rispettato il requisito della riduzione del fatturato, di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituite con le seguenti:* «15 per cento».

1.100

PITTELLA, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole:* «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato»;

b) *al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo:* «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva.».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, dopa la lettera p) *aggiungere la seguente:*

«*p*-bis*)* quanto a 120 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.101

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

1.102

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che, alla data del 25 ottobre 2020, svolgono l'attività prevalente nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante, corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia*

e delle finanze per Fanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.103

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti che a partire dalla stessa data, pur avendo modificato i codici Ateco, hanno mantenuto la stessa Partita Iva».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dì cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.104

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti;

«4-*bis*. È riconosciuto altresì, il contributo a fondo perduto in favore dei soggetti i cui codici ATECO non sono ricompresi negli Allegati di cui al presente decreto e al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da COVID-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.

4-*ter*. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º luglio 2020-31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4-*quater*. Per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1, qualora l'ammontare, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, alfine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.105

DELL'OLIO, PESCO, ACCOTO, GALLICCHIO, BOTTICI, FENU, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti di coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal l gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 30 aprile 2019 e il 28 ottobre 2020.

4-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, nel limite di 4.543.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) *al comma 9, le parole:* «di cui al comma 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 4 e 4-*bis*».

1.106

PITTELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto altresì alle imprese che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) oppure l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che l'ammontare del fatturato dei mesi di giugno - dicembre 2020 sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare dei fatturato dei mesi di giugno - dicembre 2019. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 dei decreto-legge n. 137 del 2020. 3. Agli oneri derivanti dal suddetto contributo si provvede mediante le previsioni di spesa di cui ai comma 6, del presente articolo».

Conseguentemente, nell'Allegato 2 del presente decreto-legge, dopo le parole: «47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)»*, sono aggiunte le seguenti:* «68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in *leasing* (affitto) e 68,20.02 Affitto di aziende».

1.107

STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, da ripartire in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di realizzazione e allestimento di luminarie nell'ambito di feste patronali, feste private, sagre e fiere, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia di cui all'articolo 10, al comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.108

GIROTTO, VANIN, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

4-*ter*. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.109

BITI, PARRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 spetta, altresì, ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2020, hanno partita IVA attiva, non sono ricompresi nel codice Ateco 56.10.12 e dichiarano di svolgere l'attività di ristorazione con codice Ateco 01.xx.xx - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi.».

1.110

BOTTO, PIARULLI, TRENTACOSTE, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI, L'ABBATE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:*

«5. Per i soggetti che hanno già beneficiato dei contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, inclusi i soggetti che non hanno presentato specifica istanza ai fini del medesimo contributo a partire da maggio 2020, ii contributo di cui al comma 1, è corrisposto dall'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, nei confronti del quale è stato erogato il precedente contributo;

b) previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 e comunque mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, che non hanno presentato istanza di contributo a fondo per-

duto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella stessa tempistica di cui alla lettera *a)*; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.»;

2) *al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo:* «Le disposizioni previste ai fini del presente comma, s'intendono estese anche per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020».

1.111

LONARDO

Al comma 6 dopo le parole: «del decreto-legge n. 34 del 2020» *inserire le seguenti: «o che documentano un effettivo codice ateco prevalente diverso da quello presente nel cassetto fiscale, presso l'Agenzia delle Entrate».*

1.112

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 dei 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o de! trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,".»;

b) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2) alla lettera *b)*, sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui a! citate articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.113

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

h) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"»;

i) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2) alla lettera *b)*, sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto».

1.114

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Per gli operatori del settore della musica dal vivo, visto la stagionalità dell'attività, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.115

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «per i soggetti con codice ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, con sede legale o unità locali ubicate nei territori collocati "in uno scenario di tipo 3" o "in uno scenario di tipo 4 ai sensi degli arti. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, in deroga a quanto previsto all'allegato 1 del presente decreto, la quota è pari a 400 per cento"».

1.116

Sbrollini, Conzatti, Comincini

Al comma 7 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per quanto concerne le società sportive dilettantistiche l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato calcolando anche la perdita dovuta all'ammanco dei proventi non commerciali così come registrati nelle scritture contabili delle società».

1.117

Pichetto Fratin, Toffanin, Sciascia, Damiani, Perosino, Ferro, Saccone, Gallone

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In ogni caso, 13 importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa dì paiate corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020».

1.118

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

1.119

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 8 è sostituito dal seguente:

«8.In ogni caso, l'importo del contributo di cui ai presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

1.120

FEDELI, LAUS

Al comma 8, sostituire le parole: «150.000,00» *con le seguenti*: «800,000,00».

1.121

CENTINAIO, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro»;

b) *sostituire il comma 14 con il seguente*:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.714,4 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2:503 milioni di euro per Tanno 20207i sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 206,4 milioni di euro per l'anno 2020 mediante versamento all'entrata del bilancio delio Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, de! decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.».

1.122

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Art. 27, comma 1,L. 196/2009; quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Vanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.123

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.124

MANCA, PITTELLA

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.125

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 8, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite del contributo è elevato a 300.009 euro».

1.126

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al termine del comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.127

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FLORIS, GALLONE

Al comma 8, dopo le parole: euro 150.000» *inserire le seguenti*: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro, sì provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.128

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» *inserire le seguenti*: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Ai maggiori oneri di cui al comma 8, art. 1, valutati in 60 milioni di euro nel 2020 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro e del Ministero della salute per 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.129

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» *inserire le seguenti*: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.130

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000», *inserire le seguenti*: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.131

PITTELLA, MANCA

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000,00» *inserire le seguenti*: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

1.132

PEROSINO

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» *inserire le seguenti*: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.133

FERRO

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» *inserire le seguenti*: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.134

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole*: « euro 150.000,00» *aggiungere le seguenti*: « per unità produttiva»;

b) *il comma 14 è sostituito con il seguente*:

«14. Agii oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.631 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

e) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

f) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.135

FERRO

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000,00» *aggiungere le seguenti:* «per unità produttiva».

Conseguentemente, il fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020.

1.136

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 8, aggiungere infine le seguenti parole: «Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite di euro 150.000,00 si applica per unità produttiva».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.137

CANGINI

Al comma 8, dopo le parole: «In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.», *aggiungere le seguenti:* « Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva».

Conseguentemente, ai maggiori di spesa derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a euro 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.138

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000», *inserire le seguenti:* «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 173 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a

modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto de! limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.139

FERRO

All'articolo 1, comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» *inserire le seguenti:* «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.

1.140

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» *aggiungere in fine il seguente periodo:* «per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.141

MANCA, PITTELLA

Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva».

1.142

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.143

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» *inserire le seguenti:* «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.144

Comincini

Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva».

1.145

Mallegni, Ferro, Causin, De Poli, Rizzotti

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196 del 2009; quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi dì riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.146

CENTINAIO, BERGESIO, FUSCO, RIPAMONTI, FREGOLENT, TESTOR, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020. n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalia presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad-esigenze indifferibili che si manifestano nel corso delia gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.147

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e classificato totalmente montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richiedere il contributo di cui al presente articolo in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle En-

trate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 64 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

1.148

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio-2020, n, 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di tino dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze. Agli oneri di cui ai presente comma, nel limite di 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.149

GIROTTO, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali, i contributi di cui al presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove richiesto dai medesimi soggetti, possono essere ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.150

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.151

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono richiedere che i contributi di cui al presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, siano ricalcolati assumendo come riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.152

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.153

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Le imprese turistico ricettive, gli stabilimenti termali e i pubblici esercizi possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.154

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richieder il contributo di cui al presente articolo in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

1.155

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Su iniziativa dei Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle procedure previste dal presente articolo. Dalla disposizione di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

1.156

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, FERRO, SACCONE, PEROSINO, MALLEGNI

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle procedure previste dal presente articolo».

1.157

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONE, PEROSINO, MALLEGNI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i Provvedimenti delle Regioni

e Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti economici aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle predette aree. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome trasmettono all'Agenzia delle entrate i provvedimenti emanati e l'ammontare dello stesso, di cui al comma 7, è determinato come quota del 200 per cento del valore calcolato.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituite con le seguenti:* «15 per cento».

1.158

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i Provvedimenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti economici aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle predette aree. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome trasmettono all'Agenzia delle entrate i provvedimenti emanati e l'ammontare dello stesso, di cui al comma 7, è determinato come quota del 200 per cento del valore calcolato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.159

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il comma 13 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 14 del medesimo articolo, le parole: «mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13» *sono soppresse*.

1.160

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«*13*. L'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-*bis*. - *(Contributi per il settore dell'intrattenimento e del* wedding*) - 1*. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

1.161

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«*13*. L'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-*bis*. - *(Contributi per il settore dell'intrattenimento e del* wedding*) - 1*. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente de-

creto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

1.162

COMINCINI

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«*13*. L'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-*bis*. - *(Contributi per il settore dell'intrattenimento e del* wedding*) - 1*. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

1.163

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«*13*. L'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-*bis*. - *(Contributi per il settore dell 'intrattenimento e del* wedding*) - 1*. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

1.164

NANNICINI

Sostituire il comma 13, con i seguenti:

«*13*. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

13-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 13, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

13-ter. Agli oneri di cui ai commi 13 e 13-*bis*, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.165

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 13, con il seguente:*

«*13*. All'articolo 25-*bis* dei decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, sostituire le parole da:* «e dal comma 2» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «, dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo

37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1.166

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«*13*. All'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro";

b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dai presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo sociale" per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Conseguentemente, al comma 14 del medesimo articolo, le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020,» *sono soppresse*.

1.167

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«*13*. All'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, le parole da:* «e dal comma 2» *fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti:* «dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 6:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «350 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.168

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«*13*. All'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, le parole da:* «e dal comma 2» *fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti:* «, dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.169

NANNICINI

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«*13*. All'articolo 25-*bis* dei decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni."».

Conseguentemente:

- all'articolo 6, comma 2, sostituire le parale: «200 milioni» *con le seguenti:* «155 milioni» *e al comma 4, sostituire le parole:* «350 milioni» *con le seguenti:* «305 milioni».

1.170
CARIO

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«*13*. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della produzione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di oggettistica, bomboniere, regali e confetti, nonché gli intermediari del commercio dei medesimi quali agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari, di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 20 per cento rispetto al fatturato dell'anno 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del presente decreto.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

All'Allegato 1 inserire i seguenti:

«	
«23.41 - Prodotti ornamentali in ceramica	
32.99.99 - Fabbricazione di altri articoli nca	
32.99 - Altre industrie manifatturiere	
10.82 - Produzione Confetti	
47.78.35 - Commercio al dettaglio di Bomboniere	
46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca	
46.49.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	
46.44.1 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria	
46.44.2 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana	
46.44 - Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro	
10.82 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	
46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	

46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti	
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	

».

1.171

RICCIARDI, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 13, con il seguente:*

«*13*. All'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"*1*. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della produzione e del commercio all'ingrosso ovvero al dettaglio di oggettistica, di bomboniere, di regali e di confetti, nonché agli intermediari del commercio dei medesimi quali agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.";

2) al comma 3 le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni"»;

b) *al comma 14, sopprimere le seguenti parole:* «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.172

CROATTI, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. AI fine di consentire un adeguato ristoro economico alla Formula Imola S.p.A., società organizzatrice del Gran Premio di Formula Uno Emirates dell'Emilia Romagna, a seguito delle restrizioni disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 450.000,00.».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 450.000 euro di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.173

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto e nuovo contributo a favore degli operatori della danza:

1. All'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 viene introdotto il seguente codice: 8 5.5 2.01-danza.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per Fanno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.174

DAMIANI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le seguenti: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe. Agli oneri i cui al presente comma, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto all'anno 2020 mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, quanto all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n, 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

1.175

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Nelle aree del territorio nazionale non ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi».

1.176

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. L'obbligo di chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali, previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, non si applica al commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.».

1.177

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata la vendita di dischi, nastri, registrazioni musicali e video negli esercizi specializzati nel commercio al dettaglio di libri.».

1.178

De Vecchis, Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Considerata la particolare situazione di emergenza economica derivante dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, e la necessità di valorizzare le attività di organizzazione di sagre e dello *Street food*, strategiche per la promozione del *made in Italy*, l'istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di organizzazione di sagre e servizi di *Street food* ai fini dell'attribuzione per ciascuna categoria del codice Ateco».

1.179

De Vecchis, Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Considerata la particolare situazione di emergenza economica derivante dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, e la necessità di valorizzare la presenza di figure esperte nella manutenzione degli spazi comuni degli edifici, della pulizia degli ambienti e gestione del personale, l'istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di *housekeeping*, ai fini dell'attribuzione del codice Ateco.»

1.180

Calandrini, De Bertoldi, De Carlo

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.181

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.182

DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.».

1.183

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.».

1.184 (testo 2)

Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a titolo di saldo rispetto alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. I requisiti di fatturato di cui al primo periodo non si applicano ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019.

14-*ter*. L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 le percentuali di cui all'articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al quale sono sottratte le somme già percepite ai sensi del comma 1. Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato ai sensi del comma 7, al quale sono sottratte le somme già percepite ai sensi del medesimo comma.

14-*quater*. Il contributo di cui al comma 14-*bis*, determinato ai sensi del comma 14-*ter*, è riconosciuto anche ai soggetti esercenti le attività economiche di cui all'Allegato 1 al presente decreto, che non abbiano percepito il contributo di cui al comma 1 in quanto non rientranti nei requisiti previsti al comma 3.

14-*quinquies*. Al contributo di cui al comma 14-*bis* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.

14-*sexies*. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 14-*bis* è autorizzata una spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, cui si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

1.184

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis.* Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, e con le medesime modalità di cui ai commi da 5 a 11 del presente articolo, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a titolo di saldo rispetto alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. I requisiti di fatturato non si applicano ai soggetti di cui all'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019.

14-*ter*. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 14-*bis* è autorizzata un spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

1.185

FARAONE, COMINCINI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. E' fatto divieto alle associazioni di categoria di prevedere criteri differenziati tra i propri scritti ai fini della corresponsione di sussidi tra coloro che siano risultati affetti da sospetto Covid-19, anche se asintomatici, e che abbiano conseguentemente dovuto interrompere la rispettiva attività professionale.»

1.186

ACCOTO, ANGRISANI, DELL'OLIO, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-*bis.* All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.».

1.187

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.188

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.2 - Coltivazione di colture permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.189

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.3 - Riproduzione delle piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.190

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.4 - Allevamento di animali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.191

VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.49.30 - Apicoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.192

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.193

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.194

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi - 150,00%».

Conseguentemente, agii oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.195

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.1 - Silvicoltura ed altre attività forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di-previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.196

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.2 - Utilizzo di aree forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai-fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.197

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.3 - Raccolta di prodotti selvatici non legnosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 5G milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.198

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

-«03.1 - Pesca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione dell'-Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.199

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«03.2 - Acquacoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previstone del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, ai lo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.200

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riservale speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.201

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.202

BORGONZONI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.203

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.72 - Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.204

BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.7B.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e dì prodotti farinacei simili - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato dì previsione de! Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.205

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.83.01 - Lavorazione del caffè - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.206

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.207

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi *fish and chips* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.208

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.209

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.04 - Produzione di pizza confezionata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.210

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delie proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.211

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle protezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.212

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo-speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambita dei programma «Fondi dì riserva e spe-

ciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.213

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 1, all'allegato 1 ivi richiamato apportare le seguenti integrazioni:

«

Codice ATECO	%
96.01.1 - ATTIVITÀ DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI	100,00%
46.34.2 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE NON ALCOLICHE	100,00%
46.34.1 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE	100,00%
11.05 - PRODUZIONE DI BIRRA	100,00%
11.02.1 - PRODUZIONE DI VINI DA TAVOLA E V.Q.P.R.D.	100,00%
11.02.2 - PRODUZIONE DI VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI	100,00%
95.24.01 - RIPARAZIONE DI MOBILI E DI OGGETTI DI ARREDAMENTO	100,00%
16.29.19 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI VARI IN LEGNO	100,00%
32.99.9 - FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI N.C.A.	100,00%
69.20.11 - SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI	100,00%
69.20.3 - ATTIVITÀ DEI CONSULENTI DEL LAVORO	100,00%

».

1.214

PUCCIARELLI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.215

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del .programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.216

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa - 100,00%».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.217

MALLEGNI

All'allegato 1, premettere il seguente codice Ateco:

«1812 - Altra stampa - 200%»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.218

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.219

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«23.29.00 - Altri lavori di costruzione e installazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito dei-programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.220

BRIZIARELLI, FUSCO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, MODENA

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire infine la seguente riga:

«23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ordinamentali - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.221

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, all'Allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:

«251220 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili - 100,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere si provvede ai sensi del comma 14.

1.222

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche e cinematografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.223

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, .si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.224

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delie bevande e del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.225

DAMIANI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nell'allegato 1 al presente decreto è inserito il seguente Codice Ateco: "32.40.10"».

1.226

MALLEGNI

All'allegato 1, premettere il seguente codice Ateco:

«329990 - Fabbricazione di altri articoli NCA - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.227

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«33.12.60 -Riparazione e manutenzione di trattori agricoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.228

RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo1, inserire la seguente riga:

«35.14.00 - Commercio di energia elettrica - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.229

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«43.29 - installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delie proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.

1.230

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.231

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, è inserito il seguente codice ATECO:

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.232

DAMIANI

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«45.20 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli - 100,00%»

Agli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente decreto-legge.

1.233

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato l all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.1 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.234

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.235

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.236

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.237

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.1 - Intermediari del commercio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.238

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

All'Allegato 1 ivi richiamato, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla voce codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

b) *alla voce codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

c) *alla voce codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

d) *alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di* hobby*, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

e) *alla voce codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

f) dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» *sono inseriti i seguenti:*

«

Codice ATECO	%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	150%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	150%
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	150%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	400%
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	400%
56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	100%
56.29.10 - Mense	100%
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale	100%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei tour operator	200%
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	100%
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%

».

Agli oneri derivanti dal presente disposizione, stimati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo*

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.239

DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI

All'allegato 1 (articolo 1) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla voce codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:*«400»;

b) *alla voce -codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

c) *alla voce codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

d) *alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di* hobby*, la parola:* «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

f) *alla voce codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» *sono inseriti i seguenti:*

«

Codice ATECO	%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	150%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	150%
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	150%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	400%
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	400%
56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	100%
56.29.10 - Mense	100%
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale	100%

74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei tour operator	200%
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	100%
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%

».

1.240

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articola 1, inserire la seguente riga:

«46.6 - commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.241

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'Allegato 1 ivi richiamato, sono aggiunte tutte le categorie appartenenti al codice Ateco 46.1: «INTERMEDIARI DEL COMMERCIO» *ad esclusione delle categorie appartenenti al codice 46.19:* «Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno».

Conseguentemente, l'Allegato 1 è integrato come segue:

«

Codice ATECO	%
46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO	150%
46.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	150%
46.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati; pelli grezze	
46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole	
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante	
46.11.03 Agenti e rappresentanti di ammali vivi	
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze	
46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili, pelli grezze	
46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili, pelli grezze	
46.11.07 Mediatori in animali vivi	
46.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	150%
46.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili, lubrificanti	
46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi	
46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati	
46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria	
46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)	
46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	
46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	
46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	150%
46.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	
46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale	
46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari)	
46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari	
46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione	
46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione	
46.14 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili	150%
46.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, *computer* e loro periferiche	
46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico	
46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali	
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, *computer* e loro periferiche	

Codice ATECO	%
46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO	150%
46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori) 46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette) 46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, *computer* e loro periferiche 46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, *computer* e loro periferiche	
46.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta 46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli inveirò eccetera 46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e comici decorativi 46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia, scope, spazzole, cesti e simili 46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	150%
46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) 46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	150%
46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche, salumi 46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari 46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici)	150%

Codice ATECO	%
46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO	150%
46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti	150%
46.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri	
46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria	
46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)	
46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri	
46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri	
46.18.2 Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	
46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico	
46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	
46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	
46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	
46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici	
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico	
46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica	
46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico	
46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici	
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici	
46.18.9 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	
46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili	
46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli	
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	
46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	
46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	

».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per le esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.242

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.11 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.243

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.12 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.244

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.13 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'armo 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.245

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.14 - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.246

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.15 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fonde speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.247

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.248

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da-ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.249

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.250

CAUSIN, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

All'allegato 1 anteporre la seguente riga:

«4617 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari e bevande - 100.00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.251

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.252

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.253

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegata 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.254

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette - 150,00%;

46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.255

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.256

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.257

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.258

PEROSINO

All'allegato 1 del presente decreto-legge, aggiungere i seguenti codici ATECO:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - incluso il commercio al dettaglio di semi e fertilizzanti;

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;

46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;

46.42.40 - commercio ingrosso di calzature e accessori».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dì cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.259

PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.260

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di-cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.261

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1-all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19,02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.262

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.02 - Procacciatori d'affari-di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.263

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Al comma 8, dopo le parole: «superiore a 150.000,00»*, sono inserite le seguenti:* «per unità produttiva».

L'Allegato 1 è integrato come segue:

«

Codice ATECO	%
469000 - commercio all'ingrosso non specializzato	100,00%
1463000 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	100,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.264

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegata 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.265

DRAGO, LONARDO, DE BONIS, FATTORI

All'allegato 1 aggiungere i seguenti codici ATEGO:

«

Codice ATECO	%
46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi	
46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	
46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	
46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	
46.33.10 - Commercio all'ingrosso di lattiero-caseari e di uova	
46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale	
46.33.10 - commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	
46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno	
46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè	
46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie	
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotto della pesca freschi	
46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi	
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	
96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali	

».

1.266

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inferire la seguente riga:

«46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.267

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	100,00

».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.268

DE CARLO

All'allegato 1, sono aggiunte tutte le categorie appartenenti al codice Ateco 46.38 «Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi».

Sono comprese nel contributo a fondo perduto tutte seguenti categorie:

«

Codice ATECO	%
46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi	150

».

1.269 (testo 2)

BORGONZONI, BRIZIARELLI, CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire le seguenti righe:

«46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari - 100,00%;»

46.32.1 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata - 100,00%;»

46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati - 100,00%;»

46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne - 100,00%;»

46.33 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili - 100,00%;»

46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 100,00%;»

46.35 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco - 100,00%;»

46.36 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno - 100,00%;»

46.37 - Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie - 100,00%;»

46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi - 100,00%;»

46.39 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 55 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 25 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 320 milioni, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

1.269

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari - 100,00%».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.270

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
46.38,90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	100,00

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 17 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.271

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
46.39,2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100,00

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.272

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle protezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.273

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.274

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.275

PITTELLA

Al comma 1, Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video	100,00

».

1.276

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.277

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.49.9 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.278

DAMIANI

All'allegato 1, aggiungere il seguente codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria 47.65.00 - Negozi minuta vendita fuochi artificiali	100,00

».

1.279

CENTINAIO, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.280

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.281

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.8 - Commercio al dettaglio e ambulante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.282

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.19.10 - Grandi magazzini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.283

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.19.20 - commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, Hi-Fi e materiale accessorio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.284

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati - 100,00 %».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei. bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»'della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.285

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio - 100,00 %».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.286

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.287

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.59,20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.288

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47,59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.289

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'Allegato 1 dell'articolo 1 «Codice ATECO», dopo la terza riga, aggiungere il Codice Ateco «47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.290

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.64.10 - commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.291

DAMIANI, RONZULLI

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici 47.65.00 - Negozi minuta vendita fuochi artificiali	100,00

».

Agli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente decreto-legge.

1.292

CENTINAIO, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (Inclusi quelli elettronici) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.293

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71 - Commercio al dettaglio di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.294

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.295

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.00 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.296

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.297

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.20 - commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 100,00% ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.298

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.299

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.30 - commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria e camicie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per ranno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.300

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.40 - commercio al dettaglio di pelliccia e abbigliamento in pelle - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.301

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.50 - commercio al dettaglio di cappelli ombrelli guanti e cravatte - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.302

BERGESIO, RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.303

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.72.50 - Commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.304

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi-di riserva, e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.305

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, all1 Allegato 1 ivi richiamato, è inserito il seguente codice ATECO:

«47.76.1 - Commercio al dettaglio di fiori e piante».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.306

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alia tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.307

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.76.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.308

ALESSANDRINI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.309

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di-riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.310

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.311

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione de! Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.312

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale-2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.313

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.314

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.315

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.316

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.317

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella dì cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.318

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.81 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.319

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere ì seguenti Codici ATECO:

«

Codice ATECO	%
47.81.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI	200%
47.81.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CARNE	200%
47.81.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE NCA	200%
47.82.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI TESSUTI, ARTICOLI TESSILI PER LA CASA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO	200%
47.82.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CALZATURE E PELLETTERIE	200%
46.33.20 - 47.89.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI	200%
47.89.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA; ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO	200%
47.89.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PROFUMI E COSMETICI; SAPONI, DETERSIVI ED ALTRI DETERGENTI PER QUALSIASI USO	200%
47.89.04 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	200%
47.89.05 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ARREDAMENTI PER GIARDINO; MOBILI; TAPPETI E STUOIE; ARTICOLI CASALINGHI; ELETTRODOMESTICI; MATERIALE ELETTRICO	200%
47.89.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI NCA	200%

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 380 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

1.320

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, all'Allegato 1, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

«

Codice ATECO	%
47.81.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI	200%
47.81.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CARNE	200%
47.81.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE NCA	200%
47.82.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI TESSUTI, ARTICOLI TESSILI PER LA CASA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO	200%
47.82.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CALZATURE E PELLETTERIE	200%
47.89.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI	200%
47.89.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA; ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO	200%
47.89.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PROFUMI E COSMETICI; SAPONI, DETERSIVI ED ALTRI DETERGENTI PER QUALSIASI USO	200%
47.89.04 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	200%
47.89.05 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE Di ARREDAMENTI PER GIARDINO; MOBILI; TAPPETI E STUOIE; ARTICOLI CASALINGHI; ELETTRODOMESTICI; MATERIALE ELETTRICO	200%
47.89.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI NCA	200%

».

1.321

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.322

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo1, inserire la seguente riga:

«47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.323

BAGNAI, BRIZIARELLI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabellari cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.324

MALLEGNI

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «493901 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano» *inserire il seguente:*

«49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.325

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 l'articolo 1, inserire la seguente riga:

«49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.326

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

All'allegato 1, ai codici ATECO «493210 e 493220»*, sostituire:* «100%» *con* «400%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale dì parte cor-

rente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.327

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «493210 - Trasporto con taxi - 100,00%» *con la seguente:*

«493210 - Trasporto con taxi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.328

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%» *con la seguente:*

«49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.329

DAMIANI, RONZULLI

All'Allegato 1, nella colonna «Codice ATECO», *dopo la riga recante il codice ATECO* «49.39.01 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano», *è inserita la seguente:* «49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane» *e nella colonna* «%» *in corrispondenza della riga in cui è indicato il predetto codice Ateco 49.31.00, è inserita la seguente percentuale:* «100%».

1.330

MALLEGNI, TOFFANIN

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «49.39.01» *aggiungere il seguente:*

«5030 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.331

MALLEGNI

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «49.39.01 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano» *inserire il seguente:*

«49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA - 200,00%

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, sì provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.332

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«49.41.00 - Trasporto merci su strada - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.333

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, PERGREFFI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«49.49.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.334

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.335

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

All'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«

Codice ATECO	%
91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi	
91.02.00 - Attività di musei	
91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	
91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	
85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi	
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazioni	
59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	
50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	
52.21.90 e 82,99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21	

».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 40 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*

per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.336

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

Alla tabella di cui all'allegato 1, alle seguenti voci con il codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
55.10.00 - Alberghi 55.20.10 - Villaggi turistici 55.20.20 - Ostelli della gioventù 55.20.30 - Rifugi di montagna 55.20.40 - Colonie marine e montane 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence* 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00

»;

sono apportate le seguenti modificazioni:

«

Codice ATECO	%
55.10.00 - Alberghi 55.20.10 - Villaggi turistici 55.20.20 - Ostelli della gioventù 55.20.30 - Rifugi di montagna 55.20.40 - Colonie marine e montane 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence* 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	200,00

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10

del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.337

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

All'allegato 1 per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20», *sostituire la percentuale* «150,00%», *con la seguente:* «200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009; quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.*

1.338

CENTINAIO, NISINI, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'allegato 1, per le attività turistico-ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20,

55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.91.20», *sostituire la parola:* «150,00%», *con la seguente:* «200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.339

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

All'articolo 1, all'allegato 1 ivi richiamato, per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20», *la percentuale* «150,00%», *è sostituita dalla seguente:* «200,00%».

1.340

Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «55.10.00 - Alberghi - 150,00%» *con la seguente:*

«55.10.00 - Alberghi - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.341

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «55.20.10 - Villaggi turistici - 150,00%» *con la seguente:*

«552010 Villaggi turistici 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'armo 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.342

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga «55.20.20 - Ostelli della gioventù - 150,00%» *con la seguente:*

«552020 - Ostelli della gioventù - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.343

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «552030 - Rifugi di montagna - 150,00%» *con la seguente:* «552030 - Rifugi di montagna - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle protezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.344

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «552040 - Colonie marine e montane - 150,00%» *con la seguente:* «552040 - Colonie marine e montane - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.345

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'allegato 1, dopo il codice Ateco: «493901» *aggiungere il seguente*: «52215 - Gestione di parcheggi e rimesse - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.346

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%» *con la seguente:* «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.347

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 150,00%» *con la seguente*: «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.348

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 150,00%» *con la seguente*: «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.349

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 150,00%» *con la seguente:* «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 200,00%».

Conseguentemente, agii oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.350

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, all'Allegato 1, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

«

Codice ATECO	%
81.21.00 - PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA)	150,00

Codice ATECO	%
90.01.09 - ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	150,00
92.00.02 - GESTIONE DI APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO FUNZIONANTI A MONETA O A GETTONE	150,00
93.29.9 - ALTRE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO N.C.A	150,00
59.20.10 - EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE	150,00
59.20.30 - STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA	150,00
56,10.20 - RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON PREPARAZIONE DI CIBI DA ASPORTO	200,00
70.22.09 - ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE	100,00

».

1.351

ARRIGONI, BAGNAI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» *con la seguente:* «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.352

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'allegato 1, rigo 19, codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», *sostituire la cifra:* «200%» *con la seguente:* «400%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.353

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

All'articolo 1, all'allegato 1 ivi richiamato, in corrispondenza del codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», *sostituire la cifra*: «200%» *con la seguente*: «400%».

1.354

Borgonzoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«56.29.10 - Mense - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.355

Borgonzoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.356

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«58.11.00 - Edizione di libri - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.357

PEROSINO

All'allegato 1 del presente decreto-legge, aggiungere i seguenti codici ATECO:

«58.19 (altre attività editoriali), 58.11 (edizione di libri), 59.20.10 (edizione di registrazioni sonore), 59.20.20 (edizione di musica stampata), 59.20.30 (studi di registrazione sonora), 60.10 (trasmissioni radiofoniche), 59.11 (attività di produzione, post- produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 59.12 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 74.90.99 (altre attività professionali), 82.99.2 (agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutali in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n, 160.

1.358

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«58.19.00 - Altre attività editoriali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.359

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'Allegato 1 all'articolo 1, inserire i seguenti codici:

«

Codice ATECO	%
591100 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591200 - Attività di post-produzione cinematografica	200,00%
855201 - Corsi di danza	200,00%
900202 - Attività nel campo della regia	200,00%

».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.360

BORGONZONI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.11.00 - Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.361

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020; si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.362

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale'2020: 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» delio stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.363

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

1. Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

«

Attività	Codice ATECO
Altre rappresentazioni artistiche	90.01.09
Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.	93.29.9
Studi di registrazione sonora	59.20.30
Edizione di registrazioni sonore	59.20.10

».

1.364

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.10 - edizione di registrazioni sonore - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione dei presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della «Missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.365

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.20 - Edizione di musica stampata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti; relativi al Ministero medesimo.

1.366

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.30 - Studi di registrazione sonora - 150/00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emenda mento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.367

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«55.30.2 - Ristorazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.368

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«60.10 - trasmissioni radiofoniche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previstone del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.369

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«61.30 - Telecomunicazioni satellitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle protezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.370

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 50,00%» *con la seguente:*

«619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.371

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«66.19.21 - Promotori Finanziari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.372

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alle scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.

1.373

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'Allegalo 1 inserire il seguente codice ATECO:

«68.3 - Attività di mediazione immobiliare - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.374

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

All'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è inserito il seguente codice ATECO:

«68.31 - Attività di mediazione immobiliare - 100,00%».

1.375

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inseriremo la seguente riga:

«70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.376

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, all'Allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:

«702100 - Pubbliche Relazioni e comunicazioni - 200,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere si provvede ai sensi del comma 14.

1.377

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.378

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«71.11 - Attività degli studi di architettura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.379

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articola 1, inserire la seguente riga:

«71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.380

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«71.20 - Collaudi ed analisi tecniche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.381

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo T, inserire la seguente riga:

«71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.382

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Al legato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.383

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.10 - Attività di *design* specializzate - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.384

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.10.10 - Attività di *design* di moda e *design* industriale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.385

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga;

«74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.386

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inseriremo seguente riga:

«74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.387

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.388

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.30.00 - Traduzione e interpretariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.389

MALLEGNI, MASINI

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «749094» *aggiungere il seguente:*

«7721 - Noleggio di attrezzature sportive e ricreative - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.390

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.90.99 - Altre attività professionali nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.391

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Al comma 1, Allegato 1, inserire la seguente voce:

«749099 - Servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi - 100,00%».

1.392

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei *tour operator* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.393

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

All'Allegato 1 ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

«

Codice ATECO	%
791100 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
791200 - Attività dei *tour operator*	200%

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34 milioni a decorrere dall'anno 2020, sì provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.394

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.395

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei *tour operator* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.396

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei *tour operator* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.397

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire i seguenti codici:

«

Codice ATECO	%
80.1- Servizi di vigilanza privata/Servizi di guardiania non armata	200%
80.2 - Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	200%

».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.398

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«80.10.00 - Servizi di vigilanza privata - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.399

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.400

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.401

RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«82.20.00 - Attività dei *call center* - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.402

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'allegato 1, dopo le parole: «823000»*, aggiungere le seguenti:* «855100 - corsi sportivi e ricreativi».

1.403

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.20 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.404

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.405

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.99 - Limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge n. 21 del 1992 - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.406

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.407

Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga «85.52.01 - Corsi di danza - 100,00%» *con la seguente*:

«85.52.01 - Corsi di danza - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.408

COMINCINI

All'Allegato 1, al capoverso «85.52.01 - Corsi di danza» *sostituire la parola:* «100,00%» *con la seguente:* «200,00».

1.409

DAMIANI

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«85.52.01 - Corsi di danza - 100,00%».

Conseguentemente all'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.410

SACCONE

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «85.52.09» *aggiungere il seguente:*

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di paiate corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.411

SACCONE

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «85.52.09» *aggiungere il seguente:*

«85.59.90 - Altri servizi di istruzione NCA - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 sì provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.412

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.413 (testo 2)

ZULIANI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, LUNESU

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire le seguenti righe:

«85.59.2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 150,00%;

85.59.30 Scuole e corsi di lingua 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo."
b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

1.413
ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.414
TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.415

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.416

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondici riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.417

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, Allegato 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 200,00%».

1.418

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«88.91.00 - Servizi di asili nido - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.419

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«88.99.00 - altre attività di assistenza sociale non residenziale nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.420

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.01 - Rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.421

PEROSINO

All'allegato 1, codice ATECO 90.01.09, sostituire «200%» *con* «400%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.422

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.02 - attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.423

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'All'allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 200,00%» *con la seguente:*

«900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.424

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegata 1 all'articolo 1, sostituire la riga:«900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 200,00%» *con la seguente:*

«900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.425

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.03 - creazioni artistiche e letterarie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.426

RIZZOTTI

All'allegato 1 inserire infine il seguente codice ATECO:

«900301 - Attività dei giornalisti indipendenti - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.427

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.428

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.429

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 200,00%» *con la seguente:*

«932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.430

DE BERTOLDI

All'allegato 1, (articolo 1) del presente decreto, alla Voce «932930 - Sale giochi e biliardi - 200%» *sono apportate le seguenti modificazioni:*

«932930 - Sale giochi e biliardi - 400%».

Conseguentemente alla voce: «932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili - 400%», *apportare le seguenti modificazioni:*

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili 200%».

1.431

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* - 200,00%» *con la seguente:*

«949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.432

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.433

BAGNAI, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%» *con la seguente:*

«960110 - Attività delle lavanderie industriali - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.434

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire il seguente codice:

«960110 - Attività delle lavanderie industriali 200,00%».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo l, comma 14.

1.435

ARRIGONI, BORGONZONI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.436

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca», *inserire il seguente:*

«960120 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190.

1.437

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire i seguenti codici:

«960410 - Servizi di centri per il benessere fisico - 200,00%».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.438

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.439

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 200,00%» *con la seguente:*

«960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/1

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, TESTOR

All'emendamento 1.1000, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«0*a)* All'articolo 1 è premesso il seguente:

"Art. 01.

(Finalità e principi delle ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione di restrizioni per contenere la diffusione del virus COVID-19, il presente decreto-legge reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza. Tali misure urgenti consistono in:

a) concessione di un contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA operanti su tutto il territorio nazionale nei settori: agricol-

tura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

b) concessione di un ulteriore contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e operanti nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

c) rifinanziamento del credito sportivo;

d) istituzione di un fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

e) sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa;

f) contributi e aiuti a sostegno degli operatori turistici e della cultura;

g) sostegno all'*export* e al sistema fieristico internazionale;

h) riconoscimento di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;

i) cancellazione della seconda rata IMU;

j) proroga del termine per la presentazione del modello 770;

k) estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;

l) sospensione dei versamenti tributari per tutti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese;

m) possibilità per le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture private accreditate di un ulteriore *budget* nell'anno 2020;

n) arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari;

o) sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica;

p) trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; divieto temporaneo di licenziamento; esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;

q) sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle misure restrittive;

r) congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;

s) riconoscimento di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*;

t) riconoscimento del reddito d'emergenza;

u) potenziamento risorse umane dell'INAIL;

v) istituzione Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;

w) rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;

x) riconoscimento di una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;

y) finanziamento Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per l'erogazione dell'assegno ordinario COVID-19;

z) esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

aa) interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta;

bb) riconoscimento di indennità e altri sostegni economici ai lavoratori sportivi;

cc) nuove ed ulteriori risorse per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

dd) implementazione dei sistemi di comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

ee) istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria;

ff) incremento delle risorse a sostegno della didattica digitale integrata;

gg) sostegni economici e sociali per le famiglie con figli in età scolastica e per persone con disabilità;

hh) semplificazioni in materia di giustizia con riguardo per: lo svolgimento di attività giurisdizionali; il deposito di atti, documenti e istanze; lo svolgimento di giudizi amministrativi, penali, contabili e tributari;

ii) sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali;

jj) sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati;

kk) differimento entrata in vigore delle disposizioni in materia di *class-action*;

ll) dilazione dei termini in materia di trasporto pubblico locale e incremento delle relative risorse finanziarie;

mm) digitalizzazione delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

nn) pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

oo) incremento delle risorse destinate alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

pp) utilizzo da parte delle Regioni a statuto speciale delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità"».

1.1000/2

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: "quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto." inserire le seguenti: "Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.";

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, dopo le parole: "il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprire 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.", inserire le seguenti: "In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.";

4) al comma 6, dopo le parole: "per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020,", inserire le seguenti: "o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici Ateco riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.";

5) al comma 7, dopo le parole: "l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: *a)* per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; *b)* per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del

2020", inserire le seguenti: ", rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo.";

6) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.";

7) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.

14-*ter*. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-*bis*, per i soggetti di cui al predetto comma 14-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 14-*bis* è determinato entro il 30 per centro del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-*bis* spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 del presente articolo ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.954,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.949,5 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13"».

1.1000/3

ROSSOMANDO, FEDELI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a)*, al numera 1) premettere il seguente:*

«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. AI fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e seguenti, per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19', che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020."»;

2) *alla lettera* a)*, dopo il numero 1) inserire i seguenti:*

«1-*bis)* il comma 8 è soppresso;
1-*ter)* il comma 12 è soppresso»;

3) *alla lettera* t)*, Allegata 1, aggiungere le seguenti voci:*

«

Codice ATECO	%
46.90.00 - Commercio all'ingrasso non specializzata	100,00%
46.30.00 - Commercio all'ingrossa non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	100,00%
47.19.20 commercio al dettaglia apparecchi radio, televisivi, HI-FI e materiale accessorio	100,00%
47.52.10 - Commercio al dettaglia di ferramenta, vernici, vetro piana e materiali da costruzione in esercizi specializzati	100,00%
47.52.40 - Commercia al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio	100,00%
47.64.10 - commercia al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero	100,00%
47.71.00 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento	100,00%
47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	100,00%
47.72.10 - commercio al dettaglio di calzature e accessori	100,00%
47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria	100,00%
47.76.20 - Commercia al dettaglio di animali domestici	100,00%
47.78.60 - Commercio al dettaglia di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	100,00%

».

1.1000/4

COLTORTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, al numero 1) premettere il seguente:*

«01) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Fermo restando le condizioni per accedere al contributo a fondo perduto previste dall'articolo 1, comma 3, esclusivamente per quanto concerne il codice ATECO 493901 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano, il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2019.

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis* pari a 2 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34 e agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2020 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

1.1000/5

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a)*, prima del numero 1) premettere il seguente:*

«01) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 200 per cento anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal codice ATECO 472600 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo"».

1.1000/6

NENCINI, SBROLLINI

Alla lettera a)*, premettere il seguente:*

«0.1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nella misura di 100 milioni per l'arino 2020, che costituisce limite di spesa, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì ai soggetti che, pur non essendo ricompresi nelle categorie previste nell'allegato 1, abbiano subito una riduzione del fatturato come prevista dal comma 3 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 100 milioni di euro per Panno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

1.1000/7

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera a)*, prima del numero 1), inserire il seguente premissivo:*

«01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per gli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nell'anno 2019 con riferimento alle attività riconducibili ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge"».

1.1000/8

CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, al numero 1) premettere il seguente:*

«01) dopo il comma i è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1, spetta anche ai soggetti gestori di strutture ricettive a carattere non imprenditoriale, individuate a mezzo autocertificazione e con un reddito dichiarato non superiore a 30 mila euro, da allegare al momento della proposizione dell'istanza e sarà determinato secondo i criteri di cui al comma 3, nella misura del 100 per cento del contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 5 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/9

VONO, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera a)*, capoverso* «all'articolo 1» *prima del numero 1, inserire il seguente:*

«01) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionali a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti dal 1º marzo 2020 al 31 ottobre 2020 sia inferiore al 70 per cento degli otto dodicesimi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2019"».

1.1000/10 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS

Alla lettera a)*, sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 200 per cento agli agenti di commercio intermediari qualora operino prevalentemente in riferimento all'industria alberghiera e alla ristorazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le modalità attuative del presente comma"».

Conseguentemente alla lettera l)*, all'articolo 13-quater*, comma 5, le parole: «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 milioni».

1.1000/10

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, TESTOR

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, Allegato 1, inserire le seguenti righe:*

«

3.3.4.10 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione	200%
3.3.4.20 - Agenti di commercio	200%
3.3.4.30 - Agenti concessionari	200%
3.3.4.40 - Agenti di pubblicità	200%
3.3.4.60 - Rappresentanti di commercio	200%
3.3.4.90 - Altri tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati	200%

»;

e, alla lettera a)*, sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto agli operatori dei settori economici con i codici ATECO 3.3.4.10, 3.3.4.20, 3.3.4.30, 3.3.4.40, 3.3.4.60 e 3.3.4.90 solo se operano prevalentemente in riferimento all'industria alberghiera e alla ristorazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le modalità attuative del presente comma."»;

e, di conseguenza alla lettera l)*, all'articolo 13*-quater*, comma 5, le parole:* «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 milioni».

1.1000/11

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, Allegato 1, inserire le seguenti righe:*

«

70.21.00 - relazioni pubbliche e comunicazione	200,00%
73.11.01 - ideazione di campagne pubblicitarie	200,00%
73.11.02 - conduzione di campagne di *marketing* e altri servizi pubblicitari	200,00%

».

Alla lettera a)*, sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto agli operatori dei settori economici con i codici ATECO 70.21.00, 73.11.01 e 73.11.02, solo

nel caso in cui abbiano come codice ATECO secondario il codice 82.30.00 (organizzazione di convegni e fiere)"».

Conseguentemente, alla lettera l)*, all'articolo 13-*quater*, comma 5, le parole:* «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:*«45 milioni».

1.1000/12

RUOTOLO, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, articolo 1, sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività commerciali in riferimento ai traffici portuali e che hanno patito della crisi del traffico marittimo turistico e crocieristico, viene costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le condizioni per l'accesso a tale contributo e la sua entità. Il contributo di cui al presente comma non si applica ai soggetti che beneficiano del contributo di cui al comma 1"».

Conseguentemente, alla lettera l)*, all'articolo 13-*quater*, il comma 5 è soppresso.*

1.1000/13

QUAGLIARIELLO, ROMANI, BERUTTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis*) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Gli agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps, sono destinatari del bonus previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera *d)* del decreto ristori 1, previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"».

1.1000/14

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Alla lettera a)*, articolo 1, dopo il punto 1) inserire i seguenti:*

«1-*bis)* al comma 3, dopo le parole: "Il contributo a fondo perduto spetta" aggiungere le seguenti: ",salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*,";

1-*ter*) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Per le attività stagionali riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato I al presente decreto, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo giugno-settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo dell'anno 2019"».

Conseguentemente, alla lettera l)*, articolo 13-*quater*, il comma 5 è soppresso.*

1.1000/15

CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis*) al comma 3 dopo le parole: "aprile 2019" sono aggiunte le seguenti: ", mentre per le agenzie di animazione e le altre attività di intrattenimento e divertimento, con codice Ateco 93.29.90, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di ottobre 2019"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 5 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/16

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera a)*, dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«1-*bis*). Al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i soli soggetti che hanno la partita iva attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalenti quelle riferite al co-

dice ATECO 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie, se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano, in ragione della natura stagionale che li caratterizza, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2019"».

1.1000/17

NENCINI, SBROLLINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, dopo il numero 1), è inserito il seguente:*

«1-*bis*). Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 non spetta alle ditte individuali che, nell'anno d'imposta 2019, hanno un reddito ISEE superiore a 65.000"».

1.1000/18

NENCINI, SBROLLINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, dopo il numero 1), è inserito il seguente:*

«1-*bis*). Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività operanti nel mondo dello spettacolo il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per i soggetti di cui al presente comma che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo non si fa luogo, in nessun caso, alla restituzione di quanto già percepito. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

1.1000/19

FARAONE, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, dopo il numero 1), è inserito il seguente:*

«1-*bis)*. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività riferite al codice ATECO 823000 il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Agli oneri di cui al precedente periodo, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Panno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

1.1000/20

CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis*) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Il contributo a fondo perduto, nella misura e con le modalità di cui al presente articolo, spetta in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 alle imprese di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, aventi sede operativa nel territorio nazionale, e che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1ºgennaio 2019"».

1.1000/21

PARAGONE

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, dopo il punto 1) aggiungere il seguente:*

«1-*bis*) Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-*bis*. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi nell'Allegato 1 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia 'Covid-19'.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. AI fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Coloro che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 137 del 2020 come convertito in legge, qualora l'ammontare del contributo che, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 34 del 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77"».

1.1000/22

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, dopo il numero 1), è inserito il seguente:*

«1-*bis*) al comma 7 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per quanto concerne le società sportive dilettantistiche l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato calcolando anche la perdita dovuta all'ammanco dei proventi non commerciali così come registrati nelle scritture contabili delle società"».

1.1000/23

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 206,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

1.1000/24

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera a), *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-*bis)* al comma 8, dopo il periodo: "In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00." è aggiunto il seguente: "Per gli operatori di cui al codice ATECO 591400, il limite di euro 150.000,00 si applica per unità produttiva."».

1.1000/25

TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, nella lettera a), *dopo il n. 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis)* al comma 8, dopo le parole: "superiore a 150.000,00", sono inserite le seguenti: "per sede operativa."».

Conseguentemente alla lettera u), *l'Allegato 2 è integrato come segue:*

«

Codice ATECO	%
469000 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200,00%
463000 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200,00%

».

1.1000/26

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *dopo il punto 1), aggiungere il seguente:*

«1-*bis)* al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: "Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva"».

1.1000/27

ROSSOMANDO, FEDELI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *dopo il numera 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: "per sede operativa."»;

b) *alla lettera* u), *Allegata 2, aggiungere le seguenti voci:*

«

Codice ATECO	%
469000 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200,00%
463000 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200,00%

».

1.1000/28

ROSSOMANDO, FEDELI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis)* al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: "per sede operativa."».

1.1000/29

BOTTO

All'emendamento 1.1000, lettera a), *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 4, che esercitano in maniera prevalente un'attività professionale, riferita al codice ATECO 55.20.51, di cui all'Allegato 1 al presente decreto, con particolare riferimento alle imprese turistico-ricettive e del turismo professionale in appartamento, nel settore delle locazioni brevi, al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, complessivamente pari a 50 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

1.1000/30

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:*

«1-*bis)* dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.";

e, di conseguenza alla lettera l), *all'articolo* «13-*quater», il comma 5 è soppresso*».

1.1000/31

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera a), *dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:*

«1-*bis)* dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle procedure previste dal presente articolo. Dalle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato."».

1.1000/32

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* il comma 13 è sostituito dal seguente:

"*13*. L'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

'Art. 25-*bis*. - *(Contributi per il settore dell'intrattenimento e del* wedding*) - 1*. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2'"».

1.1000/33

PARAGONE

All'emendamento 1.1000, lettera a), *punto 2), Capoverso 14, dopo le parole:* «ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie» *aggiungere le seguenti:* «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

1.1000/34

TARICCO, BITI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a), *numero 2), dopo le parole:* «ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie» *inserire le seguenti:* «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto»;

2) *alla lettera* a), *numero 3), capoverso* «14-*bis*» *dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande» *inserire le seguenti:* «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,»;

3) *alla lettera* m), *capoverso* «Art. 16-*bis*», *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«*2*. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;

4) *alla lettera* t), *Allegata 1:*

- sostituire la voce: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%» *con la seguente:*

«561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 150,00%»;

- *inserire le seguenti voci:*

«

18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100,00%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100,00%
59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.10 - Attività di *design* specializzate	100,00%

74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%
96.01.2 - Altre lavanderie, tintorie	100,00%
110100 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici	150,00%
110210 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	150,00%
110220 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali	150,00%
14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%

».

5) *alla lettera* u), *Allegato 3, inserire i le seguenti voci:*

«10.1 - Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne;

10.2 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi;

10.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;

10.5 - Industria lattiero-casearia;

46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;

46.38.10 - Commercio all'ingrosso di pesce».

1.1000/35

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1»*, comma 2 dopo le parole:* «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» *aggiungere le seguenti:* «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009.

1.1000/36

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 2, capoverso 14, dopo le parole:* «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» *aggiungere*

le seguenti: «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 20 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/37

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 2, dopo le parole:* «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» *aggiungere le seguenti:* «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/38

LA PIETRA, URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 2, capoverso 14, dopo le parole:* «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» *aggiungere le seguenti:* «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/39

ROMANO, MANTOVANI, GIROTTO, L'ABBATE, MATRISCIANO, CAMPAGNA

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, numero 2), capoverso* «14»*, dopo le parole:* «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie»*, inserire le se-*

guenti: «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/40

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera a)*, numero 2, capoverso* «il comma 14»*, dopo le parole:* «dai codici ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» *aggiungere le seguenti:* «561020 - ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

1.1000/41 (testo 2)

MANCA, Assuntela MESSINA

All'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
012100 - Coltivazione di uva	200,00
10.11 - Lavorazione e conservazione di carne	200,00
103200 - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	200,00
103900 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)	200,00
105120 - Produzione dei derivati del latte	200,00
105200 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	200,00
107110 - Produzione di prodotti di panetteria freschi	200,00
107120 - Produzione di pasticceria fresca	200,00
107200 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati	200,00
107300 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	200,00
108200 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	200,00
108301 - Lavorazione del caffè	200,00
108501 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame	200,00

Codice ATECO	%
108503 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi	200,00
110100 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici	200,00
110210 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	200,00
110220 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali	200,00
110300 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	200,00
110400 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate	200,00
110500 - Produzione di birra	200,00
110700 - Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia	200,00
141310 - Confezione in serie di abbigliamento esterno	200,00
141320 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	200,00
18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	200,00
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	200,00
322000 - Fabbricazione di strumenti musicali	200,00
432909 - Progettazione, montaggio di allestimenti per fiere e manifestazioni promozionali in genere	200,00
46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole	200,00
46.11.02 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante	200,00
46.11.03 -Agenti e rappresentanti di animali vivi	200,00
46.11.04 - Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze	200,00
46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze	200,00
46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze	200,00
46.11.07 - Mediatori in animali vivi	200,00
46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti	200,00
46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi	200,00
46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati	200,00
46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria	200,00
46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)	200,00
46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	200,00
46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	200,00
46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale	200,00
46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari); vetro piano	200,00
46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari	200,00

Codice ATECO	%
46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione	200,00
46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione	200,00
46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico	200,00
46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali	200,00
46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche	200,00
46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)	200,00
46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)	200,00
46.14.06 - Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche	200,00
46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche	200,00
46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	200,00
46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage	200,00
46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	200,00
46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi	200,00
46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili	200,00
46.15.06 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	200,00
46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	200,00
46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	200,00
46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce	200,00
46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	200,00
46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	200,00
461605 - Agenti e rappresentanti di calzature e accessori	200,00
46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	200,00
46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	200,00
46.16.08 - Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	200,00
46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	200,00
46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	200,00
46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	200,00

Codice ATECO	%
46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	200,00
46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	200,00
461705 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	200,00
46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	200,00
46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	200,00
46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	200,00
46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	200,00
46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria	200,00
46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)	200,00
46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri	200,00
46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri	200,00
46.18.2 - Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	200,00
46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico	200,00
46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	200,00
46.18.23 - Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	200,00
46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	200,00
46.18.3 - Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici	200,00
46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico	200,00
46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica	200,00
46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico	200,00
46.18.34 - Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici	200,00
46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici	200,00
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	200,00
46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	200,00
46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	200,00
46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili	200,00
46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli	200,00

Codice ATECO	%
46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	200,00
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	200,00
46.18.98 - Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	200,00
46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	200,00
461901 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza alcuno	200,00
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200,00
46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200,00
46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer	200,00
463000 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200,00
463100 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati	200,00
463120 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	200,00
463310 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova);	200,00
463320 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale);	200,00
463410 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche);	200,00
46.34.20 - (Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche);	200,00
463600 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno	200,00
463701 - Commercio all'ingrosso di caffè	200,00
46.38.10 - (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi);	200,00
46.38.20 - (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi);	200,00
46.38.30 - (Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti);	200,00
46.38.90 - (Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari);	200,00
463910 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	200,00
463920 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200,00
46.41.10 - (Commercio all'ingrosso di tessuti);	200,00
46.42.10 - (Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori);	200,00
46.42.20 - (Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia);	200,00
46.42.30 - (Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili);	200,00
464240 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	200,00
464300 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video	200,00
46.47.10 - (Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	200,00
46.49.50 - (Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale);	200,00

Codice ATECO	%
46.49.90 - (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare	200,00
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	200,00
46.72.10 - (Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati);	200,00
46.72.20 - (Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati);	200,00
46.76.30 - (Commercio all'ingrosso di imballaggi);	200,00
46.76.90 - (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi);	200,00
46.90.00 - (Commercio all'ingrosso non specializzato	200,00
471920 - Commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, hi-fi e materiale accessorio	200,00
472010 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00
47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria	200,00
47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	200,00
4751 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili	200,00
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati	200,00
47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio	200,00
47.53 - Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti	200,00
475310 - Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine	200,00
475910 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200,00
475990 - Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico nca	200,00
476100 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati	200,00
476410 - commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero	200,00
477100 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento	200,00
477120 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	200,00
477130 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	200,00
477210 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00
477220 - Commercio al dettaglio di animali domestici	200,00
477250 - Commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200,00
477510 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria	200,00
477610 - Commercio al dettaglio di fiori e piante.	200,00
477620 - Commercio al dettaglio di animali domestici	200,00
477860 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	200,00
477900 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano	200,00
478101 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200,00

Codice ATECO	%
478102 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200,00
478103 - Commercio al dettaglio ambulante di carne	200,00
478109 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200,00
478201 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200,00
47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200,00
47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature da giardinaggio	200,00
47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200,00
47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200,00
47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200,00
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200,00
47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200,00
47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	200,00
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	200,00
49.39.09 - Per i bus che svolgono attività di noleggio con conducente	200,00
50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (limitatamente alla locazione e noleggio delle unità da diporto	200,00
50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie di acque interne	200,00
552052	200,00
561011	200,00
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	200,00
561030	200,00
561050	200,00
56.29.10 - Mense e catering continuativo su base contrattuale	200,00
56.29.20 - *Catering* continuativo su base contrattuale	200,00
563000	200,00
581100 - Edizione di libri	200,00
581300 - Edizioni di quotidiani	200,00
581400 - Edizioni di riviste e periodici	200,00
591100 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00
59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore	200,00
59.20.30 - Studi di registrazione sonora	200,00

Codice ATECO	%
60 - Attività di programmazione e trasmissione	200,00
62.01- Produzione di software non connesso all'edizione	200,00
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca	200,00
70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione	200,00
73.11.00 - Agenzie pubblicitarie	200,00
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200,00
73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari	200,00
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200,00
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web	200,00
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200,00
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web	200,00
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200,00
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	200,00
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200,00
77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto	200,00
77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature	200,00
791100 - Attività delle Agenzie di viaggio	200,00
791200 - Attività dei Tour operator	200,00
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00
811000 - Servizi integrati di gestione agli edifici	200,00
829999 - Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.	200,00
853120 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei;	200,00
853209 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica;	200,00
854100 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);	200,00
854200 - Istruzione universitaria e post-universitaria, accademie e conservatori;	200,00
855100 - Corsi sportivi e ricreativi	200,00
855201 - Scuole di danza	200,00
855910 - Università popolare	200,00
855920 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;	200,00
855930 - Scuole e Corsi di lingua;	200,00
855990 - Altri servizi di istruzione nca.	200,00
900202 - Attività nel campo della regia	200,00
910100 - Attività di biblioteche e archivi	200,00

Codice ATECO	%
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	200,00
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200,00
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200,00
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200,00
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200,00
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200,00
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200,00
93291 - Discoteche, sale da ballo e locali assimilati	200,00
960120 - Altre lavanderie, tintorie	200,00
96.04 - Servizi dei centri per il benessere fisico	200,00
960420 - Stabilimenti termali	200,00
960901 - Attività di sgombero di cantine, solai e garage	200,00

».

1.1000/41

MANCA, PITTELLA, BINI

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, numero 2, capoverso* «14»*, dopo le parole:* «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» *aggiungere le seguenti:* «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

1.1000/42

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, punto 2), dopo le parole:* «551000 - Alberghi,» *aggiungere le seguenti:* «960110 - lavanderie industriali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/43

RIZZOTTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, n.2), capoverso* «14» *dopo le parole:* «551000 - Alberghi» *aggiungere le seguenti:* «960110 - lavanderie industriali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/44

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera a)*, punto 2, dopo le parole:* «551000 - Alberghi»*, aggiungere le seguenti:* «960110 - Attività delle lavanderie industriali».

1.1000/45

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 2, dopo le parole:* « 551000 - Alberghi» *aggiungere le seguenti:* «960110 lavanderie industriali».

1.1000/46

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a)*, punto 2), dopo le parole:* «551000 - Alberghi,» *aggiungere le seguenti:* «960420 - Stabilimenti termali,»;

2) *alla lettera* l)*, articolo 13-*ter*, comma 1, dopo le parole:* «l'attività alberghiera» *aggiungere le seguenti:* «l'attività termale,».

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al punto 2) pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti

regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020.

1.1000/47

FUSCO, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, punto 2), dopo le parole:* «551000 - Alberghi,» *aggiungere le seguenti:* «960420 - Stabilimenti termali,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/48

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, punto 2), dopo le parole:* «551000 - Alberghi, »*, aggiungere le seguenti:* «960420 - Stabilimenti termali,».

1.1000/49

PEROSINO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, punto 2), dopo le parole:* «551000 - Alberghi,» *aggiungere le seguenti:* «960420 - Stabilimenti termali,».

1.1000/50

PITTELLA, MANCA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 2), dopo le parole:* «551000 - Alberghi,» *aggiungere le seguenti:* «960420 - Stabilimenti termali,».

1.1000/51

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 2), capoverso 14, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Per i soggetti con codice ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, con domicilio fiscale o sede operative nelle aree del territorio nazionale individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 100 per cento».

1.1000/52

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FLORIS, GALLONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 2), dopo le parole:* «551000 - Alberghi,» *aggiungere le seguenti:* «960420 - Stabilimenti termali,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/53

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3), sostituire il capoverso* «14-*ter*» *con i seguenti:*

«14-*ter*. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo anche in favore dei soggetti i cui codici ATECO non

sono ricompresi nell'Allegato 1, e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

14-*quater*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 14-*ter* spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dichiarati dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni odi prestazione dei servizi.

14-*quinquies*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 14-*ter* è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

14-*sexies*. A coloro che hanno già avuto accesso al contributo di cui al comma 1, qualora il calcolo effettuato ai sensi dei commi 14-*quater* e 14-*quinquies* determini un ammontare superiore al contributo già fruito ai sensi del comma 1, è riconosciuto il diritto ad un'integrazione pari alla differenza tra le due somme.

14-*septies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.895,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede:

a) quanto a 2.949,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

c) quanto a 3.941 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/54

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.100, alla lettera a) *il capoverso 14-*bis *è sostituito dal seguente:*

«14-*bis)* Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

1.1000/55

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.100, alla lettera a)*, numero 3), il capoverso* «14-*bis*» *è sostituito dal seguente:*

«14-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

1.1000/56

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a)*, n. 3), capoverso* «Art. 14-*bis*»*, sostituire le parole:* «operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande» *con le seguenti:* «operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare (C10) e delle bevande (C11)».

Dalla presente proposta non derivano nuovi o ulteriori oneri per le finanze pubbliche.

1.1000/57

STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Alla lettera a)*, numero 3), capoverso:* «Art. 14-*bis*»*, sostituire le parole:* «operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande»*, con le seguenti:* «operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare (C10) e delle bevande (C11)».

1.1000/58

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, n. 3), capoverso:* «14-*bis*»*, sostituire le parole:* «operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande» *con le seguenti:* «operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare (C10) e delle bevande (C11)».

1.1000/59

LA PIETRA, URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3, capoverso* «14-*bis*» *dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti:* «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

Alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di ri-

serva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.1000/60

BAGNAI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3), capoverso* «Art. 14-*bis*» *dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti:* «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/61

PARAGONE

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, punto 3), capoverso* «14-*bis*»*, dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande» aggiungere le seguenti: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/62

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3), capoverso comma* «14-*bis*»*, dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande»*, inserire le seguenti:* «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/63

ROMANO, MANTOVANI, GIROTTO, L'ABBATE, MATRISCIANO, CAMPAGNA

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, numero 3), capoverso* «14-*bis*»*, dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande», inserire le seguenti: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/64

MANCA, PITTELLA, BINI

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, numero 3, capoverso* «14-*bis*» *dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande» *inserire le seguenti:* «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/65

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

All'emendamento 1.1000, al capoverso Art. 1, comma «14-*bis*»*, dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti:* «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/66

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3, capoverso* «14-*bis*»*, dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti:* «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/67

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3, capoverso* «14-*bis*» *dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti:* «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/68

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3, capoverso* «14-*bis*»*, dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiun-*

gere le seguenti: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*».

1.1000/69

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a)*, punto n. 3), capoverso* «14-*bis*»*, dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande»*, aggiungere il seguente periodo:* «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/70

Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3), dopo le parole:* «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti:* «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/71

Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3), sostituire il capoverso* «14-*ter*.» *con il seguente:*

«14-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.954,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede:

a) quanto a 2.949,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai senti dell'articolo 34;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

c) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.

145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/72

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera a)*, punto 3, capoverso* «14-*ter*»*, sostituire il comma con il seguente:*

«14 *ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34».

1.1000/73

MANTOVANI, ROMANO, L'ABBATE, GIROTTO

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, numero 3), dopo il capoverso* «14-*bis*»*, inserire il seguente:*

«14-*bis*.1. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi nell'Allegato 1 e che siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19". Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Coloro che hanno già fruito del contributo di cui al presente articolo, qualora l'ammontare del contributo che, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/74

NATURALE, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, numero 3) dopo il capoverso* «14-*bis*»*, inserire il seguente:*

«14-*bis*.1. Il contributo a fondo perduto di cui al comma i è riconosciuto, con le modalità ivi indicate, anche alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile e di cui all'articolo i, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che svolgono attività identificate da un codice ATECO, anche secondario, ricompreso nell'elenco di cui all'Allegato i al presente decreto».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/75

NANNICINI, FERRARI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3) dopo il capoverso* «14-*bis*», è inserito il seguente:

«14-*bis*.1. Al fine di consentire una valutazione trasparente degli interventi di cui al presente articolo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e poi con aggiornamenti successivi appena si rendono disponibili nuovi dati, l'Agenzia delle entrate e della riscossione pubblica sul proprio sito istituzionale i seguenti dati suddivisi per codice Ateco:

a) numero dei soggetti attivi;

b) numero dei soggetti che, nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, hanno fatto registrare un calo del fatturato, rispettivamente, superiore al 33 per cento, superiore al 50 per cento, superiore al 66 per cento, più il numero dei soggetti che hanno fatto registrare un aumento del fatturato;

c) numero dei soggetti che, nel periodo da aprile 2020 a settembre 2020 rispetto al periodo da aprile 2019 a settembre 2019, hanno fatto registrare un calo del fatturato, rispettivamente, superiore al 33 per cento, superiore al 50 per cento, superiore al 66 per cento, più il numero dei soggetti che hanno fatto registrare un aumento del fatturato;

d) numero dei soggetti che hanno ricevuto il contributo di cui al presente articolo».

1.1000/76

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il capoverso 14-*bis*», *inserire il seguente:*

«14-*bis*.1. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo - 30 agosto 2019».

1.1000/77

Pichetto Fratin, Toffanin, Mallegni

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3, dopo il capoverso* «14-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«14-*quater*. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 149 del 2020 anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19". Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Coloro che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 come convertito in legge, qualora l'ammontare del contributo che, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituite con le seguenti:* «15 per cento».

1.1000/78

MANCA, PITTELLA, BINI

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, numero 3, dopo il capoverso* «14-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«14-*quater*. É riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui al presente decreto e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19". Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. AI fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Coloro che hanno già fruito del contributo, qualora l'ammontare del contributo a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione corrispondente a tale differenza. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.1000/79 (testo 2)

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Alla lettera a)*, numero 3, dopo il capoverso* «14-*ter*» *aggiungere i seguenti:*

«14-*quater*. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 137 del 2020, come modificato dall'art. 1 del DL 149 del 2020 anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui all'art. 1 del DL 137 del 2020, come modificato dall'art. 1 del DL 149 del 2020 e siano stati colpiti, anche indi-rettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

14-*quinquies*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 14-*quater* spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

14-*sexies*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 14-*quater* è determinato ai sensi dell'art. 25 del DL 34 del 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Coloro che risultino beneficiari del contributo di cui all'art. 1 del DL 137 del 2020 come convertito in legge, qualora l'ammontare del contributo, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, risulti inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede nel limite di euro 100 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.*

1.1000/79

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3, dopo il capoverso* «14-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«14-*quater*. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede nel limite di euro 100 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione proporzionale

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.*

1.1000/80 (testo 2)

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla lettera a), *numero 3), dopo il capoverso* «14-*ter*»*, inserire i seguenti:*

«14-*quater*. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a titolo di saldo rispetto alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. I requisiti di fatturato di cui al primo periodo non si applicano ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019.

14-*quinquies*. L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 le percentuali di cui all'articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al quale sono sottratte le somme già percepite ai sensi del comma 1. Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato ai sensi del comma 7, al quale sono sottratte le somme già percepite ai sensi del medesimo comma.

14-*sexies*. Il contributo di cui al comma 14-*quater*, determinato ai sensi del comma 14-*quinquies*, è riconosciuto anche ai soggetti esercenti le attività economiche di cui all'Allegato 1 al presente decreto, che non abbiano percepito il contributo di cui al comma 1 in quanto non rientranti nei requisiti previsti al comma 3.

14-*septies*. Al contributo di cui al comma 14-*quater* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.

14-*octies*. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 14-*quater* è autorizzata un spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Conseguentemente, al capoverso «14-*ter*» *sostituire le parole:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo» *con le seguenti:* «Agli oneri derivanti dai commi 1 e 14».

1.1000/80

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3), dopo il capoverso* «14-*ter*»*, inserire i seguenti:*

«14-*quater*. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, e con le medesime modalità di cui ai commi da 5 a 11 del presente articolo, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a titolo di saldo rispetto alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.1 requisiti di fatturato non si applicano ai soggetti di cui all'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019.

14-*quinquies*. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 14-*quater* è autorizzata un spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

Conseguentemente, al capoverso «14-*ter*»*sostituire le parole:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo»*con le seguenti:* «Agli oneri derivanti dai commi 1 e 14».

1.1000/81

LA PIETRA, URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, numero 3, dopo il capoverso* «14-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«14-*quater*. È 'riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19».

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare dei fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Coloro che hanno già fruito del contributo di cui all'art. 1 del DI 137 del 2020 come convertito in legge, qualora l'ammontare del contributo che, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante, pari a 75 milioni di curo, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.*

1.1000/82

DELL'OLIO, ACCOTO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, numero 3) dopo il capoverso* «14-*ter*»*, inserire i seguenti:*

«14-*ter*.1. Agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta per unità produttiva;

b) il limite di i5o.000 euro di cui all'articolo 8 si applica per unità produttiva.

14-*ter*.2. Per gli operatori economici di cui al comma 14-*bis*.1 il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/83

FARAONE, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera a), *punto 3), aggiungere infine il seguente:*

«14-*quater*. È fatto divieto alle associazioni di categoria di prevedere criteri differenziati tra i propri scritti ai fini della corresponsione di sussidi tra coloro che siano risultati affetti da sospetto Covid-19, anche se asintomatici, e che abbiano conseguentemente dovuto interrompere la rispettiva attività professionale.».

1.1000/84

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), *sostituire l'articolo* «1-*bis*» con il seguente:

«Art. 1-*bis*. - *(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020) - 1*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e con i provvedimenti delle regioni e delle province autonome adottati sulla base del documento del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nonché a favore dei soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO oggetto dei provvedimenti restrittivi delle regioni

e delle province autonome. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

1-bis. I Presidenti delle regioni e delle province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 200 per cento.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/85

LAUS, FEDELI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), *capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «dei settori economici» *inserire le seguenti:* «e delle relative filiere produttive».

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati codici ATECO riferiti alle filiere produttive dei settori economici aventi diritto al contributo ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che tali soggetti siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «563 milioni di euro» *con le seguenti:* «603 milioni di euro».

1.1000/86

ANGRISANI, VANIN, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), *capoverso* «Art. 1-*bis*», *al comma 1, sopprimere la parola:* «prevalente».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a lo milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/87

PARAGONE

All'emendamento 1.1000, lettera b), *capoverso* «Art. 1-*bis*», *dopo le parole:* «come attività prevalente» *aggiungere le seguenti:* «o secondaria».

1.1000/88

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, lettera b), *capoverso* «1-*bis*», *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «Il contributo», *aggiungere le seguenti:* «è riconosciuto a decorrere dal 3 novembre 2020 e».

1.1000/89

PITTELLA

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), *capoverso* «Art. 1-*bis*», *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto agli operatori dei settori economici individuati nell'Allegato 2 ubicati nei Comuni al di fuori delle aree territoriali caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello elevato di rischio elevato di cui al comma 1, in cui è stata disposta la zona rossa con ordinanza del Presidente della Regione.

1-*ter*. Al fine di sostenere i Comuni di cui al comma 1-*bis*, è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al ristoro delle minori entrate tributarie comunali conseguenti all'istituzione nei predetti Comuni, con ordinanza del Presidente della Regione, della zona rossa.».

1.1000/90

STEFANO

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), *capoverso* «Art. 1-*bis*.» *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto agli operatori dei settori economici individuati nell'Allegato 2 dai codici ATECO 47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, 47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, 47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne, 47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca, 47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie, 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, 47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature da giardinaggio, 47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, 47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, 47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico, 47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca, ubicati al di fuori delle aree territoriali caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello elevato di rischio elevato di cui al comma 1, e che per effetto di ordinanze di chiusura dei mercati da parte dei sindaci non possono esercitare la propria attività.».

1.1000/91

MIRABELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), *capoverso* «Art. 1-*bis.*» *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto in favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente o secondaria una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio nazionale.

1-*ter*. Al comma 1-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020 n. 77 e da ultimo modificato con decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modifi-

cazioni, in legge 13 ottobre 2020, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.1000/92

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* u), *sostituire le parole:* «200%», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «300%»;

Conseguentemente, alla lettera b), *capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «563 milioni di euro» *con le seguenti:* «844,5 milioni di euro»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 281,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo;

b) *dopo il capoverso* «Art. 1-*bis*» *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*1

(Contributo diretto alle c.d. Zone Rosse per spese sociosanitarie)

1. Alle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo di 100 milioni di euro diretto a sostenere le spese sociosanitarie necessarie all'adozione di strategie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. I criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i presidenti delle regioni interessate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

1.1000/93

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, apportare le segue ti modificazioni:

alla lettera u), *all'Allegato 2, sostituire le parole:* «200%», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «300%».

Conseguentemente, alla lettera b), *capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 3, sostituire le parole: «563 milioni di euro» con le seguenti:* «844,5 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 281,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

1.1000/94

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), *dopo il capoverso* «Art. 1-*bis*», *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1

(Contributo a fondo perduto per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto

un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato:

a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tale contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al presente decreto;

b) per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 come segue:

i. trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

ii. venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iii. quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iv. dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 1.000 milione di curo. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla

misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

1.1000/95

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art. 1-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 - attività dei servizi di ristorazione, localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto odi consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie odi terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.1000/96

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, aggiungere infine, dopo il capoverso Art.1-*bis *il seguente:*

«Art. 1.*bis*.1

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compen-

sazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* "Fondi da ripartire" *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.1000/97

PEPE, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art. 1-*bis*» *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1

(Fondo per i Comuni oggetto di provvedimenti restrittivi regionali)

1. Al finire di garantire ristoro delle mancate entrate tributarie locali e della riduzione dell'utilizzo dei servizi pubblici locali a tariffa ai comuni che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, siano stati oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle competenti autorità regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per una durata di almeno

sette giorni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.1000/98 (testo 2)

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla lettera b), *dopo il capoverso* «Art. 1-*bis*», *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1

(Riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2020».

1.1000/98

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art. 1-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1

(Riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) *quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

c) *quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma* "Fondi di riserva e speciali" *della Missione* "Fondi da ripartire" *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/99

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art.1-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art.1-*bis*.1

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies *del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)*

1. All'articolo 60, comma 7-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: "per l'anno 2020" fino a: "corrispondente riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione"».

1.1000/100

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art. 1-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art.1-*bis*.1

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies *del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)*

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/101

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, capoverso* «Art. 1-*ter*»*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/102

DAMIANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b) *dopo l'articolo 1-ter* aggiungere il seguente:

«Art. 1-*quater*.

(Riapertura dei termini per la concessione del Fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. I termini per la presentazione dell'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal lº a 31 gennaio 2021. Vi accedono, con le modalità ivi previste, i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che pur avendone diritto non ne hanno usufruito.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

1.1000/103

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera b) *dopo l'articolo 1*-ter *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

(Riapertura dei termini per l'accesso credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. I termini per l'accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1º a 31 gennaio 2021. Vi accedono, con le modalità previste dalla Circolare attuativa n.20/E del 10 luglio 2020 emessa dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 del citato articolo 125 del decreto-legge n.-34 del 2020 che pur avendone diritto non ne hanno usufruito.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

1.1000/104

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo l'articolo 1*-ter *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

(Proroga moratoria debiti bancari PMI)

1.All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "31 gennaio 2021" con le seguenti: "30 settembre 2021";

b) al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 agosto 2021";

c) al comma 4, sostituire le parole: "31 gennaio 2021" con le seguenti: "30 settembre 2021".

2. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021».

1.1000/105

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso:* «Art. 1-*ter*» *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

(Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020 è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro alle seguenti tipologie di beneficiari che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020:

a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai soggetti già individuati ai sensi degli allegati 1) e 2) non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e non

concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole:* «1.403,4 milioni».

1.1000/106

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso:* «Art. 1-*ter*» *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

(Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020 è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro, alle seguenti tipologie di beneficiari che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa o la sede dell'ultimo incarico nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020:

a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai soggetti già individuati ai sensi degli allegati 1) e 2) non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole:* «1.403,4 milioni».

1.1000/107

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art. 1-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

(Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020 è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro alle seguenti tipologie di beneficiari:

a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata

di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai soggetti già individuati ai sensi degli allegati 1) e 2) non è cumulabile non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le seguenti:* «1.403,4 milioni».

1.1000/108

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art. 1-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

(Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive per la durata delle stesse)

1. È riconosciuta un'indennità, pari a 600 euro alle seguenti tipologie di beneficiari che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa o sede dell'ultimo rapporto di lavoro nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020:

a) ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuta per tutta la durata delle restrizioni individuate dai provvedimenti recanti disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

3. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai soggetti già individuati ai sensi degli allegati 1) e 2, non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e

comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con la seguente:* «1.403,4 milioni».

1.1000/109

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art. 1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

(Ulteriori misure di sostegno a favore dei beneficiari di "Resto al sud" per far fronte all'emergenza sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un fondo di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per Panno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.1000/110

FARAONE, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art. 1-*ter*»*, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"Art. 14. - *(Cooperative sociali, imprese Sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati) - 1.* Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti".

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e delle imprese sociali;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese

conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera *d)*, e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68"».

1.1000/111

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art. 1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*quater.*

(Contributo a fondo perduto per le imprese sociali)

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, di cui almeno una deve riferirsi ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.».

1.1000/112

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art. 1-*ter*»*, inserire il seguente:*

«Art. 1-*quater.*

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche di cui all'Allegato 1 con codice Ateco 4780 - 4781 - 4782 - 4789 che, da marzo a novembre, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, viene riconosciuto un

ulteriore contributo che verrà devoluto "una *tantum*" nella misura minima di euro3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro15.000,00 se la perdita è superiore all'80, e sarà erogato dalla Agenzia delle entrate entro 30 giorni».

1.1000/113

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «Art. 1-*ter*»*, inserire il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

(Disposizioni per la continuità delle attività d'impresa e professionale)

1. Le disposizioni del presente articolo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e per i successivi armi 2021 e 2022, al fine di sostenere la continuazione delle attività d'impresa e professionale dei soggetti con sede legale in Italia, che alla data del 1º gennaio 2019 hanno la partita IVA attiva, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e che dichiarano un calo del fatturato relativo all'anno 2020 del 33 per cento, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale, nonché le attività d'impresa e professionale costituite successivamente al 1º gennaio 2019, che nell'anno 2020 hanno avuto un reddito non superiore a 500.000 euro, riconoscono le seguenti misure:

a) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è ridotta del 50 per cento;

b) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è esente integralmente;

c) il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, a carico del datore di lavoro, è ridotto del 50 per cento;

d) il versamento dei contributi previdenziali dei titolari d'impresa e dei lavoratori autonomi, è ridotto del 50 per cento;

e) il versamento dei contributi minimi obbligatori è esente.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre trenta

giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 4.000 milioni di euro, per gli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 2.000 milioni di euro, per l'anno 2021, mediante l'incremento fino al 9 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre;

c) quanto a 1.000 milioni di euro, per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.1000/114

STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera 19, dopo il capoverso «Art. 1-*ter*»*, inserire il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

(Interventi per le imprese del settore dell'istruzione privata)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dell'istruzione privata, la cui attività risente degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO: 85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei; 85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica; 85.41.00 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); 85.42.00 - Istruzione universitaria e *post*-universitaria, accademie e conservatori; 85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale; 85.59.30 - Scuole e Corsi di lingua; 85.59.90 - Altri servizi di istruzione nca.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio-31 ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche, in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale del venti per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio-31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della

stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6.

6. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea de119 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/115

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso:* «Art. 1-*ter. (Controlli antimafia)*», *inserire il seguente:*

«Art. 1-*quater.*

(Interventi per le imprese del settore dell'istruzione privata)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dell'istruzione privata, la cui attività risente degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1912 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO: 85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei; 85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica; 85.41.00 - Istruzione e formazione tecnica superiore (ITTS); 85.42.00 - Istruzione universitaria e *post*-universitaria, accademie e conservatori; 85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale; 85.59.30 - Scuole e Corsi di lingua; 85.59:90 - Altri servizi di istruzione nca.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio 31 ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del

medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche, in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale del venti per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6.

6. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del-presente provvedimento.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di curo per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/116

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), *dopo il capoverso* «Art. 1-*ter.*» *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*quater.*

(Vendite straordinarie)

1. Al fine di rispondere alla straordinarietà della situazione emergenziale determinata da Covid-19, in deroga all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le Regioni possono anticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali sin dal 27 dicembre 2020.».

1.1000/117

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), *dopo il capoverso* «Art. 1-*ter.*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*quater.*

(Misure di sostegno alle attività pregiudicate dal crollo del viadotto di Albiano)

1. Per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa, al fine di erogare un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività economiche e produttive non industriali con sede legale o unità produttiva nella frazione di Albiano del comune di Aulla (MS).

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla lettera s), *capoverso* «Art. 34», *comma 1, sostituire le parole:* «16 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «15,5 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/118

NENCINI, SBROLLINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera b), *è aggiunta la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è altresì esteso agli organismi beneficiari di contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) *ex* articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163."».

1.1000/119

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 5, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis*. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

1.1000/120

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «all'articolo 3», *inserire le seguenti:* «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020";

b)»;

2) *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c)* sostituire il comma 3, con il seguente:

"*3*. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 50 milioni provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo."».

1.1000/121

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), *è inserita la seguente:*

«*c*-bis*)* dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 5 milioni di euro;

b) un contributo a fondo perduto a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 milione di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi di 40 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) nella misura di complessivi 10 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 10 milioni di euro per l'anno 2020."».

1.1000/122

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), *è inserita la seguente:*

«*c*-bis*)* dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Rimborso biglietti in ambito sportivo)

1. A seguito della sospensione delle attività sportive disposta dai provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impos-

sibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva."».

1.1000/123

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: 'impianti a fune' aggiungere le seguenti: 'nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci'.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di curo annui a decorrere dal 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

1.1000/124

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario."».

1.1000/125

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art., 4-*bis*.

(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata del piano di rateazione)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, ultimo periodo, le parole: la non prosecuzione' sono sostituite dalle seguenti: l'estinzione'"».

1.1000/126

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, è inserita la seguente:*

«*c*-bis*).* Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 1, collima 48, lettera c*)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.' sono inserite le seguenti: Qualora la dotazione del Fondo risulti eccedente le richieste dei soggetti di cui al periodo prece-

dente, la garanzia del Fondo è concessa anche ad altre categorie di soggetti'."».

1.1000/127

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*).* Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4-*bis*.

(Proroga sospensione scadenza titoli di credito)

1. All'articolo 76 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- Alla lettera *a)*, comma 1, le parole: fino al 31 agosto 2020' sono sostituite dalle parole: fino al 31 gennaio 2021'.

- Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.1000/128

NENCINI, SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*).* All'articolo 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Le risorse del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nella sua parte concernente i musei e gli altri luoghi di cultura, nonché le risorse di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dai minori introiti, anche a titolo di aggio, delle imprese culturali e creative operanti in regime di concessione."».

1.1000/129

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*. All'articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici relativi alla gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

1.1000/130

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*. All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere seguente:

"4-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: esistenti almeno dal 1º gennaio 2012' sono sostituite dalle seguenti: esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola', e le parole: fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta' sono sostituite dalle seguenti: fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta';

b) il comma 4 è soppresso.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis*, previa autorizzazione di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento."».

1.1000/131

VONO, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)*. All'articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.' sono sostituite con le seguenti: e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.';

b) il comma 2 è abrogato."».

1.1000/132

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, è inserito il seguente:*

«*c*-bis*)*. All'articolo 5, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nei limiti di spesa di cui al comma 5-*ter*, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite *Voucher* di importo non superiore a 5.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore *(de minimis*'), concessi ai soggetti di cui al presente comma per l'acquisto di *software, hardware* o servizi che consentano lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.

5-*ter*. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 15 milioni per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

1.1000/133

NENCINI, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, è inserita la seguente:*

«*c*-bis*).* All'articolo 5, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

d-bis*)* crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220'"».

1.1000/134

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*).* All'articolo 5, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Anche in deroga all'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3"».

1.1000/135

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*).* Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-*bis*.

(Misure a sostegno per i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Al comma 6-*bis* dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 'nonché i natanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.'"».

1.1000/136

MAGORNO, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)*. All'articolo 6:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore *(de minimis)*;

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus;

d) per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 350 milioni per Panno ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 100 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.1000/137

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000/138

Vaccaro, Croatti, Gallicchio, Leone, L'Abbate

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

«*d)* l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *(Misure di sostegno alle imprese ed all'economia nei territori interessati da provvedimenti restrittivi regionali) - 1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, sono estese ai territori sottoposti a misure restrittive, disposte con ordinanze regionali e consistenti in divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita dai territori comunali e provinciali, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"».

1.1000/139

Collina, Ferrari

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

«*d)* all'articolo 7:

1) al comma 1, sostituire le parole: "nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021";

2) al comma 4, sostituire le parole: "pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "pari a 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021"».

1.1000/140

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

1.1000/141

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull'intero territorio nazionale, nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, è consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro."».

1.1000/142

ROSSOMANDO, FEDELI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 8-*bis* si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività commerciale che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 9-*bis*, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi."».

1.1000/143

ROSSOMANDO, FEDELI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera* d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* all'articolo 8:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

"*1*. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, interessate dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia 'Covid-19', che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articola 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.";

b) sopprimere il comma 3».

2) *alla lettera* t), *allegato 1, aggiungere le seguenti voci:*

«

46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato	100,00%
46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	100,00%100,00%
47.19.10 - Grandi magazzini	100,00%
47.19.20 - Commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, Hi-FI e materiale accessorio	100,00%
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati	100,00%
47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio	100,00%
47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa	100,00%
47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	100,00%
47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero	100,00%
47.71.00 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento	100,00%
47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	100,00%
47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	100,00%
47.72.10 - commercio al dettaglio di calzature e accessori	100,00%
47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria	100,00%
47.76.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici	100,00%
47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 100,00%	100,00%

».

1.1000/144

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.".

1-*ter*. Per le imprese che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1.

1-*quater*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del presente articolo, l'impresa si considerata ubicata in una area di cui al comma 1 se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

1-*quinquies*. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.";

3) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

1-*sexies*. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utiliz-

zare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli armi successivi."».

1.1000/145

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.";

b) sostituire il comma 4, con il seguente:

"*4*. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 311,04 milioni di euro per l'anno 2020 e in 103,68 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 86,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 51,84 milioni di euro per l'anno 2020 e 17,28 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma /Fondi di riserva e speciali/ della Missione /Fondi da ripartire/ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo."».

1.1000/146

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Per le imprese operanti nei settori con i seguenti codici ATECO: 561011, 561012, 561030, 561041, 561042, 561050, 562100, 563000, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda di cui al comma I è determinato nella misura del 50 per cento.";

e, di conseguenza alla lettera l), *all'articolo* «13-*quater*», *il comma 5 è soppresso*.

1.1000/147

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* all'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, resta felino quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, converto, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126."».

1.1000/148

NENCINI, SBROLLINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera e), *premettere la seguente:*

«*0e)* all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: "Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "Per i soggetti che svolgono attività d'impresa";

2) al comma 4, le parole: "259,2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "359,2 milioni", e le parole: "86,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "114,5 milioni."».

Conseguentemente, alla lettera s), *capoverso* «Art. 34», *comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «8.121,896 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «8.221,896 milioni», *e le parole:* «1.388,992 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.417,092 milioni»;

b) *dopo la lettera* v), *è aggiunta la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 100 milioni per l'anno 2020 e 28,1 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.1000/149

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera e) premettere la seguente:

«*0e)* All'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, le parole: "ottobre, novembre, dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre".

2. Al comma 4, le parole: "259,2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "518,4 milioni", e le parole: "86,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "172,8 milioni"».

Conseguentemente, alla lettera s)*, capoverso* «Art. 34»*, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «8.121,896 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «8.381,096 milioni»*, e le parole:* «1.388,992 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.475,392 milioni».

b) *dopo la lettera* v)*, è aggiunta la seguente:* «*v*-bis*)* quanto a 259,2 milioni per l'anno 2020 e 172,8 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera».

1.1000/150

VONO, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, prima della lettera e)*, premettere la seguente:*

«*0e)* All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionali a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 sia infe-

riore al 70 per cento degli otto dodicesimi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2019"».

1.1000/151

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, prima della lettera e) *premettere la seguente:*

«*0e)* all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto"».

1.1000/152

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera e) *premettere la seguente:*

«*0e)* All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

1. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, a 77, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo la parola: *leasing*' aggiungere la seguente: finanziario';

b) Al comma 4, dopo la parola *leasing'* aggiungere la seguente: finanziario'.".

2. Al comma 4, sostituire la parola: "259,2" con la seguente: "535,6"».

Conseguentemente, alla lettera s)*, capoverso* «Art. 34»*, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «8.121,896 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «8.398,296 milioni»;

b) *dopo la lettera* v)*, è aggiunta la seguente:* «*v*-bis*)* quanto a 276,4 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera.».

1.1000/153

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e)*, capoverso* «Art. 8-*bis*»*, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«*1*. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto (con ciò intendendosi anche all'interno di un centro commerciale), spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.1000/154

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera e)*, al capoverso:* «Art. 8-*bis*»*, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«*1.* Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto (con ciò intendendosi anche all'interno di un centro commerciale), spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020».

1.1000/155

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, lettera e) *capoverso* «Art. 8-*bis*»*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020"».

1.1000/156

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) *articolo* «8-*bis) comma 1, primo periodo dopo le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2», aggiungere la seguente frase:* «e allegato 1 aventi le caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 137,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54.5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 26 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/157

RIZZOTTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e)*, capoverso* «Art. 8-*bis*»*, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «Alle le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2»*, aggiungere le seguenti:* «e nell'Allegato 1 aventi le caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 25 del dl. 34 del 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento *con le seguenti:* "5 per cento".».

1.1000/158

PITTELLA, MANCA

All'emendamento 1.1000, alla lettera e)*, capoverso* «Art. 8-*bis*», comma 1, dopo le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nel-

l'Allegato 2» *aggiungere le seguenti:* «e allegato 1 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».

1.1000/159

FERRARA, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera e)*, capoverso* «Art. 8-*bis*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma i sopprimere le seguenti parole:* «nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 il credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.»;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34 e agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2020 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/160

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e)*, capoverso* «Art. 8-*bis*»*:*

a) *al comma 1, dopo la parola:* «ATECO» *aggiungere la seguente:* «66.12.00,»;

b) *al comma 2, le parole:* «234,3 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «235,8 milioni di euro»;

2) *alla lettera* s)*, capoverso* «Art. 34»*, al comma 3:*

a) *le parole:* «8.121,896 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «8.123,396 milioni»;

b) *alla lettera* n) *prima delle parole:* «quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022» *sono inserite le seguenti:* «quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e».

1.1000/161

GASPARRI

All'emendamento 1.000, alla lettera e)*, al capoverso* « Art. 8-*bis*. »*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «di cui ai codici ATECO» *aggiungere la seguente:* «52215,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «valutati in 249,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 91, 1 milioni di euro per l'anno 2021»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 13 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/162

VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera e)*, capoverso* «Art. 8-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sopprimere le parole da *«, caratterizzate da uno scenario di massima gravità»* a *«e dell'articolo 19*-bis*,»;*

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «perle imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020»;

Conseguentemente ancora ai maggiori oneri pari a 5 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/163

TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) *nell'articolo* «8-*bis*.» *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis.* Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma I spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-*ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.».

1-*quater*. Per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del presente decreto, che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1.

1-*quinquies*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del presente articolo, l'impresa si considerata ubicata in una area di cui al comma 1 se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

1-*sexies*. All'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.";

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

c) Al comma 6 dopo le parole: "relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa", aggiungere le seguenti: "o nei tre periodi di imposta successivi".

1-*septies*. All'art. 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche nei tre periodi di imposta successivi."».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, apportare le seguenti modificazioni:

Alla lettera r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni»*, con le parole:*«2.200 milioni»;

Dopo la lettera v) *aggiungere la seguente:* «*v*-bis*)* quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, a 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

1.1000/164

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e)*, capoverso* «Art. 8-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1, l'impresa si considerata ubicata in una area di cui al comma 1 qualora tale classificazione intervenga entro il ventesimo giorno dalla fine del mese di riferimento.

1-*ter*. Per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del presente decreto, che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1».

b) *sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. *Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis*, valutati in 485,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 161,7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 3030, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede:

a) quanto a 324,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 250,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo;

c) quanto a 83,6 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

1.1000/165

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera e)*, capoverso* «Art.8-*bis*»*, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis.* Per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del presente decreto, che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1.

1-*ter*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del presente articolo, l'impresa si considerata ubicata in una area di cui al comma 1 se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

1-*quater*. All'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.".

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

1-*quinquies.* sexies. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi."».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/166

ALESSANDRINI, BRIZIARELLI, LUCIDI, MODENA, PILLON, ZAFFINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e)*, capoverso:* «Art. 8-*bis*»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, compete in favore di soggetti esercenti attività d'impresa nei settori del commercio e dell'artigianato non ricomprese tra quelle individuate ai sensi degli allegati 1 e 2 al presente decreto, svolte con sedi operative nelle zone A o equipollenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche per le attività svolte nelle zone A dei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016, ancorché successivamente de localizzate.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e 25 milioni di euro per l'anno

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali *della Missione* Fondi da ripartire *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/167

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, PEROSINO, SCIASCIA, DAMIANI, SACCONE, FERRO

All'emendamento 1.1000, nella lettera e) *all'articolo* «8-*bis*»*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole:* «1.800 milioni».

1.1000/168

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera e)*, al capoverso* «Art. 8-*bis*»*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-*bis.* All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

1.1000/169

ROSSOMANDO, FEDELI

All'emendamento 1.1000; lettera e)*, capoverso* «Art. 8-*bis*»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."».

1.1000/170

VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera e)*, capoverso* «Art. 8-*bis*»*, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-*bis*. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali ubicati nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, nella misura dei 6o per cento.

2-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 2-*bis* del presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.

2-*quater*. Per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del presente decreto, che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area del territorio nazionale diversa da quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 3o del presente decreto.

2-*quinquies*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo, l'impresa si considerata ubicata in una area del territorio nazionale caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ai sensi delle ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

2-*quinquies*. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 3o giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020";

b) il comma 5-*bis*, è sostituito dal seguente: "5-*bis*. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

2-*sexies*. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi".

2-*septies.* Le disposizioni di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*septies* del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2o20) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.«

2-*octies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*septies* pari a 9 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo io, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/171

LEONE, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, ROMANO, ORTIS, EVANGELISTA, MONTEVECCHI, FERRARA, VANIN, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento del Governo 1.1000, lettera e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:» *con le seguenti:* «dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:»;

2) dopo il capoverso «Art. 8-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Imputazione dei redditi fondiari nel periodo di emergenza da Covid-19)

1. All'articolo 26 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, *dopo le parole:* «salvo quanto stabilito» sono aggiunte le seguenti: «dal comma 1-*bis* e»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, se non percepiti in tutto o in parte nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020, non concorrono a formare il reddito imponibile, purché la mancata percezione sia comprovata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore, sotto la propria responsabilità, dichiari che l'attività lavorativa o professionale ovvero gli introiti, a qualunque titolo riscossi, ovvero le .attività d'impresa sono state limitate o interrotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza. Tale dichiarazione è trasmessa dal locatore all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui canoni venuti a scadenza e non percepiti relativi agli immobili di cui al primo periodo."».

1.1000/172

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, SCIASCIA, PEROSINO, GALLONE

All'emendamento 1.1000, nella lettera e) *dopo l'***articolo***,* «8-*bis*»*, è inserito il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

1. In alternativa al credito di imposta disciplinato dall'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 13 7 e dall'articolo 4 del presente decreto legge, al soggetto che concede in uso un immobile non abitativo destinato allo svolgimento di un 'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta un credito d'imposta secondo le modalità e le condizioni previste ai citati articoli.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a condizione che il soggetto concedente in uso l'immobile riconosca al soggetto utilizzatore dello stesso, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'immobile di importo pari al credito d'imposta concesso.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4; convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi dì spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che seno versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

1.1000/173

ROSSOMANDO, FEDELI

All'emendamento 1.1000, lettera e)*, dopo il capoverso* «Art. 8-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

1. In alternativa al credito di imposta disciplinato dall'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dagli articoli 8 e 8-*bis* del presente decreto, al soggetto che concede in uso un immobile non abitativo destinato allo svolgimento di un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta un credito d'imposta secondo le modalità e le condizioni previste ai citati articoli.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a condizione che il soggetto concedente in uso l'immobile riconosca al soggetto utilizzatore dello stesso, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'immobile di importo pari al credito d'imposta concesso».

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/174

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e)*, dopo il capoverso* «Art. 8-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari, situate nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse !e pertinenze, e le relative perti-

nenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari, situate nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito- delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

c) quanto 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.1000/175

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.100, alla lettera e)*, dopo il capoverso* «8-*bis*» inserire il seguente:

«Art. 8-*ter*.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle c.d. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di I 0.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/176

ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e)*, dopo il capoverso* «Art. 8-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che-costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1º novembre e il 31 dicembre 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kw, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettiva-

mente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kw.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 270 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «inserire i seguenti».

1.1000/177

ABATE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera e)*, dopo il capoverso* «Art. 8-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali innovativi)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

1.1000/178

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e)*, dopo il capoverso* «Art. 8-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Modifiche alla disciplina del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.";

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua

accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

2. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: 'Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi'.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 149,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 149,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

b) quanto a 90 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente:» *con le parole:* «inserire i seguenti».

1.1000/179

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e)*, dopo il capoverso* «8-*bis*» *è inserito il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Disposizioni in tema di cessione credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 7 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28 sostituire il comma 5-*bis* con il seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone";

b) all'art. 122, comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Qualora dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 265, comma 8, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 28, le stesse

possono essere utilizzate al fine di concedere la possibilità al locatore o affittante, nel caso in cui il credito d'imposta sia ceduto a loro medesimi ai sensi del comma 5-*bis* del predetto articolo, di utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto delle risorse eventualmente resosi disponibili a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo"».

1.1000/180

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) *dopo l'articolo 8*-bis, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Semplificazione delle modalità di fruizione del credito d'imposta locazioni)

1. Al comma 6 dell'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa", aggiungere le seguenti: "o nei tre periodi di imposta successivi".

2. All'art. 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis.* Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui all'articolo 28, nonché del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o dal concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto o nei tre periodi di imposta successivi ovvero utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, ovvero essere ceduto ai sensi del presente articolo".

b) al comma 2 sopprimere le lettere *a)* e *b)*;

3. Con riferimento alle misure adottate per consentire alle imprese di superare l'emergenza pandemica in atto, al fine di favorire la cessione a

istituti di credito e altri intermediari finanziari dei crediti d'imposta, derivanti da canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, secondo modalità semplificate e non penalizzanti per le attività economiche, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana, sottoscrivono una specifica convenzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1.1000/181

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) *dopo articolo* 8-*bis, inserire il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. Il comma 9, dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

1.1000/182

Faraone, Conzatti, Comincini

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera e) *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) Le parole «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

2. Dopo il capoverso «Art. 8-*bis»,* è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*ter*.

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. All'articolo 28-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le parole da: "le amministrazioni concedenti" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti dei suddetti canoni è sospeso fino al termine di cui termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

1.1000/183

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), *dopo il capoverso* «8-*bis*», *è inserito il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e 2021";

b) al comma 2, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

a-bis*)*. adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 200 milioni di euro nel 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/184

CONZATTI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), *dopo il capoverso* «Art. 8-*bis*», *è inserito il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai funi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondete riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

1.1000/185

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), *dopo il capoverso* «Art. 8-*bis*», *inserire il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

1. AI fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1º novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fonda di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge».

1.1000/186

DRAGO, FATTORI, DE BONIS

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) *sostituire le parole:* «dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:» *con le seguenti:* «dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:»

e, dopo l'articolo 8-bis*, è aggiunto il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari)

1. Al fine di tutelare i conduttori si prevede che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vengano sospesi gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da ottobre a dicembre 2020, per gli esercizi di ristorazione, bar e strutture del settore turistico alberghiero.

2. Per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito d'imposta, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1, non si applica ai conduttori, di cui all'art. 8 comma 1, ma si applica ai locatori, nel caso in cui questi non percepiscano il relativo canone di locazione.

3. Il restante 40% del canone d'affitto rimane responsabilità del conduttore il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

e, di conseguenza alla lettera l), *all'articolo 13*-quater, *comma 5, le parole:* «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «5 milioni».

1.1000/187

DRAGO, FATTORI, DE BONIS

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) *sostituire le parole:* «dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:» *con le seguenti:* «dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:»

e, dopo l'articolo 8-bis*, è aggiunto il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari di immobili adibiti a istituti scolastici)

1) Al fine di tutelare i conduttori si prevede che, alla data di entrata della presente legge di conversione, vengano sospesi gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da ottobre a dicembre 2020, per gli immobili adibiti a istituti scolastici paritari.

2) Per gli immobili, di cui al comma 1, il credito d'imposta, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1, non si applica ai conduttori ma si applica ai lo-

catori, nel caso in cui questi non percepiscano il relativo canone di locazione;

3) Il restante 40% del canone d'affitto rimane responsabilità del conduttore, il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

4) Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

e, di conseguenza alla lettera I), *all'articolo 13*-quater, *comma 5, le parole:* «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 milioni».

1.1000/188

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), *capoverso* Art. 8-*bis*, *aggiungere il seguente capoverso:*

«Art. 8-*ter*.

(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per l'immobile relativi al periodo dello stato di emergenza per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

1.1000/189

ROSSOMANDO, FEDELI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), *dopo il capoverso:* «Art. 8-*bis*. *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(Riduzione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

1. Dal 12 marzo fino al 31 dicembre 2020, alle imprese che svolgono attività economiche e che, sulla base di provvedimenti nazionali o locali, hanno subìto restrizioni o limitazioni allo svolgimento delle medesime attività, è concessa una riduzione pari al 50 per cento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché del canone per Installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che le imprese di cui al comma precedente, nel mese di aprile 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato ovvero dei corrispettivi di almeno ii cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

3. I Comuni sono ristorati per le minori entrate di cui al comma 1 mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.1000/190

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), *dopo l'articolo* 8-*bis aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*ter*.

(estensione di benefici processuali ai contratti diversi da quelli abitativi)

1. Le previsioni di cui all'articolo 55 della legge 392/1978 sono applicabili per un quadriennio a tutti i contratti di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo quando la parte conduttrice esercita una attività

di impresa, professionale, o di Enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117».

1.1000/191

FARAONE, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera f), *il capoverso* «All'articolo 9» *è sostituito con il seguente:*

f) *All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole:* «concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

3) *al comma 2, dopo le parole:* «del comma 1» *aggiungere le seguenti:* «e del comma 1-*bis*»;

4) *al comma 3, le parole:* «dal comma 1» *sono sostituite con le seguenti:* «dai commi 1 e 1-*bis*» *e le parole:* «101,6 milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «130 milioni di euro»;

5) *al comma 4, sostituire le parole:* «121,3 milioni» *con le seguenti:* «149,7 milioni».

Conseguentemente,

a) *alla rubrica dopo la parola:* «Cancellazione» *aggiungere le seguenti:* «e riduzione»;

b) *alla lettera* s), *capoverso «articolo 34, comma 3», sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro per l'anno 2020», *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.150,296»;

2) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:* «v-*bis*) quanto a 28,4 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/192

ROSSOMANDO, FEDELI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

Alla lettera f)*, dopo il numero 1) inserire i seguenti:*

«1-*bis)* al comma 1, dopo le parole: "in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19," inserire le seguenti: ", che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,";

1-*ter)* sopprimere il comma 2»;

alla lettera t)*, Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:*

«

Codice ATECO	%
46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato	100,00%
46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	100,00%
47.19.10 - Grandi magazzini	100,00%
47.19.20 - Commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, HI-FI e materiale accessorio	100,00%
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati	100,00%
47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio	100,00%
47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa	100,00%
47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristalleria e vasellame	100,00%
47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero	100,00%
47.71.00 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento	100,00%
47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	100,00%
47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	100,00%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	100,00%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria	100,00%
47.75.20 - Commercio al dettaglio animali domestici	100,00%
47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	100,00%

».

1.1000/193

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis)* al comma 1, dopo le parole: "a condizione che" sono inserite le seguenti: "i soggetti passivi di imposta ovvero"».

1.1000/194

VONO, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera f)*, capoverso* «Art. 9»*, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionali a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 sia inferiore al 70 per cento degli otto dodicesimi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2019".».

1.1000/195

NENCINI, CONZATTI, SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera f) *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-*bis)* Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli immobili e alle relative pertinenze i cui proprietari non siano gestori delle attività esercitate indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, nel limite di 100 milioni di euro nell'anno 2020".».

b) *Al numero 2), le parole:* «112,7 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «212,7 milioni di euro».

c) *Il numero 3 è sostituito dal seguente:*

«*3)* Il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4*. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2-*bis* e 3 pari a 232,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34"».

Conseguentemente, alla lettera s)*, capoverso* «Art. 34»*, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «8.121,896 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «8.221,896 milioni»;

b) *dopo la lettera* v)*, è aggiunta la seguente:* «*v*-bis*)* quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.1000/196

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 9-*bis*», alla lettera g)*, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1

(IMU Enti di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 1, comma 759 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a*-bis*)* gli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che risultano sfitti o in corso di assegnazione o in corso di manutenzione o recupero edilizio o occupati abusivamente e in corso di sfratto;".

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati dell'anno precedente, forniti dai comuni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2020, si provvede quanto a 50 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 50 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/197

RIZZOTTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera g)*, capoverso* «Art. 9-*bis*»*, al comma 1, dopo le parole:* «le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2» *aggiungere le seguenti:* «e nell'allegato 1 aventi le caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «5 per cento».

1.1000/198

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, alla lettera g)*, capoverso* «Art. 9-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2» *aggiungere le seguenti:* « e allegato 1 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

1.1000/199

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera g)*, art. 9-bis*, comma 1 dopo le parole: «le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2» *aggiungere le seguenti:* «e allegato 1 aventi le caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 34 del 2020».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 137,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54.5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 26 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze in-

differibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/200 (testo 2)

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla lettera g), *dopo il capoverso* «Art. 9-*bis*», *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili, e le relative pertinenze, non è altresì dovuta, ai sensi del comma 1, qualora i relativi proprietari svolgano come attività prevalenti la locazione immobiliare di beni propri o in leasing, ovvero l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice ATECO 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che nello svolgimento di tale attività abbiano subito una riduzione dell'ammontare del fatturato derivante dai canoni percepiti nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 pari al 20 per cento dell'ammontare del fatturato del medesimo periodo del 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.1000/200

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera g) *dopo il capoverso* «Art. 9-*bis*», *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*.-La seconda rata IMU concernente gli immobili, e le relative pertinenze, di cui al precedente comma, è ridotta del 60 per cento qualora i relativi proprietari svolgano come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in *leasing* (affitto) oppure l'affitto di aziende, ossia quelle attività contraddistinte rispettivamente dal Codice ATECO 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che nello svolgimento di tale attività abbiano subito una riduzione dell'ammontare del fatturato derivante dai canoni percepiti nei mesi di giugno - dicembre 2020 pari al 20 per cento dell'ammontare del fatturato dei mesi di giugno-dicembre 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) *quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma* «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.1000/201

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera g)*, al capoverso* «Art. 9-*bis*», (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze dove si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2) apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e misure per le aree colpite da eventi sismici»

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, che inviano o hanno inviato, entro la data del 28 febbraio 2021, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla disattivazione gratuita dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino M 31 dicembre 2023 la riattivazione gratuita del punto."».

1.1000/202

BRIZIARELLI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera g)*, al capoverso* «Art. 9-*bis*», (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze dove si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2) apportare le seguenti modifiche:

a) *alla mimica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e misure per le aree colpite da eventi sismici»

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: "quinquennio 2016-2020" sono sostituite dalle seguenti: "novennio 2016-2024" e le parole: "massimo di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "massimo di nove anni"».

1.1000/203

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera g)*, al capoverso* «Art. 9-*bis*», (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze dove si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2) apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e misure per le aree colpite da eventi sismici»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi".

3-*ter*. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni; si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione».

1.1000/204

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera g)*, dopo l'***articolo** «9-*bis.*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*-bis.

(Riduzione dell'IMU in conseguenza della riduzione dei canoni di locazione per uso non abitativo)

1. L'importo dell'Imposta municipale propria concernente gli immobili e le relative pertinenze di proprietà di società o cooperative che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1-*bis* al presente decreto ed affittati per uso non abitativo è ridotto del 50% per l'anno 2020 per i locali concessi in comodato gratuito o nel caso sia concordata entro il 31 dicembre 2020 la riduzione del canone d'affitto di almeno il 20 per cento.

e, di conseguenza:

alla lettera l)*, all'articolo 13-*quater*, comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «45 milioni»;

e, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-*bis* (articolo 9-*bis*-bis*)*

«

949920	attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 932990
932990	altre attività di intrattenimento e divertimento nca

».

1.1000/205

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera g)*, dopo il capoverso* «Art. 9-*ter*»*, inserire il seguente:*

«Art. 9-*quater*.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120.000.000 euro per l'anno 2020, a 1.250.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far: fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

b) quanto a 1.250.000.000 euro per l'anno 2021 e a 570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del -decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.1000/206

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

All'emendamento 1.1000, alla lettera g) *dopo l'***articolo***, 9-*bis*, inserire il seguente:*

«Art. 9-*quater*.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3 .12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

c) al comma 3, le paro le "lettera d" sono sostituite dalle seguenti "lettere *b)* e *d).*

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b)*, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3 .12 della Comunicazione

della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2010) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche.».

1.1000/207

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera g)*, dopo il capoverso* «Art. 9-*ter.*»*, inserire il seguente:*

«Art. 9-*quater.*

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 345,8 milioni di euro per l'anno 2022, 216 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031, si provvede:

a) quanto a 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per l'anno 2022, e 216 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

b) quanto a 155;8 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

1.1000/208

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 9-*ter*», inserire il seguente:

«Art. 9-*quater.*

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

"*a*-bis*)* dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici costituiti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate;"».

1.1000/209

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera g)*, dopo il capoverso* «Art. 9-*ter.», inserire il seguente:*

«Art. 9-*quater.*

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è sostituito dal seguente: «per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante.

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.».

1.1000/210

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera g)*, dopo capoverso* «Art. 9-*ter.*»*, è aggiunto il seguente:*

«Art. 9-*quater.*

(Ampliamento delle categorie di operatori destinatari delle agevolazioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 8-*bis* si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività commerciale che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 9-*bis*, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.».

1.1000/211

LONARDO

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

"Art. 10-*bis.*

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale)

1. Al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno 2020 dell'importo di euro 50.000.000 e per l'anno 2021 dell'importo di 200.000.000 da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale.

Art. 10-*ter.*

(Dotazione de1 Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.550 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.5 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114".».

1.1000/212

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis.*

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. Per far fronte ai ritardi nel rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i suddetti titoli autorizzativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."».

1.1000/213

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera g)*, è inserita la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis.*

(Proroga delle autorizzazioni ambientali)

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1º agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di sei mesi.".».

1.1000/214

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g)*, è inserita la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis.*

(Contratti di appalto tra privati)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutato ai fini dell'esclusi o ne, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma precedente l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere".».

1.1000/215

VONO

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-*bis)* dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga dei termini fiscali)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: In alternativa all'integrale versamento, il debitore è ammesso ad effettuare il versamento del 25% del dovuto e il residuo in 24 rate mensili a partire dalla data del 15 gennaio 2021.';

2. Al comma 3-*bis* le parole: 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: 10 dicembre 2020.'"».

1.1000/216

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera* g) *inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.550 milioni di curo per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di curo per l'anno 2020 e di 1.550 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114."».

2) *sostituire la lettera* h) *con la seguente: all'articolo 12, comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «I trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 24 ottobre 2020.».

3) *alla lettera* i)*, all'articolo 12*-bis *aggiungere in fine il seguente comma:*

«4-*bis*. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale COVID- 19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti al 17 marzo 2020;»;

4) *alla lettera* l)*, all'articolo 13*-quater *sopprimere il comma 5;*

5) *alla lettera* s)*, dopo la lettera* v) *inserire la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/217

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10-*bis.*

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avve-

nuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ai quali si provvede con le modifiche all'articolo 13-*quater*, comma 5, e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, per i quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190".»

*Conseguenza alla lettera 1), all'articolo 13-*quater*, comma 5, le parole:* «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «45 milioni».

1.1000/218

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g)*, è inserita la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis.*

(Disposizioni in materia pagamenti elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto e fino al 31 gennaio 2021, per i pagamenti di importo superiore a 25 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi"».

1.1000/219

CONZATTI, COMINCINI, GINETTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g)*, è inserita la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis.*

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi conta-

bili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 696-700 della legge n. 160 del 2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e dell'10 per cento per i beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legge decreto-legge 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 18,6 milioni per gli 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

1.1000/220

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g)*, è inserita la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(Lavoratori impartisti altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 Aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

'2-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)* del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successiva-

mente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.';

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4,8 milioni dal 2021 al 2025, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate di cui al presente articolo;

b) quanto a 4,8 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/221

CONZATTI, COMINCINI, GINETTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g) *è inserito la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis.*

(Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2021, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 30 settembre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rim-

borsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2021, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all'assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 690 della Legge 160/2019.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52,1 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazioni degli effetti in termi di indebitamento netto e fabbisogno, in 66,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 59,3 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

1.1000/222

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g)*, è inserita la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis.*

(Estromissione agevolata immobile strumentale dell'imprenditore individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1º gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali

dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 30 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 2,4 milioni nell'anno 2023, 3,1 milioni nel 2024 e 3,8 milioni nel 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

1.1000/223

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(Estensione aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante)

1. A decorrere dal 2021 le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 si applicano anche nei confronti dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea con mezzi Euro 5 o superiori.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni nel 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

1.1000/224

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) - 1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-*bis*, comma quarto, del codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non -inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio"».

1.1000/225

FARAONE, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g)*, è inserita la seguente:*

«g-bis*)* dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

1. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.».

1.1000/226

COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure di sostegno in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al, comma 1, le parole: "1º gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti "1º gennaio 2022";

b) al comma 6-*quinquies*, le parole "Negli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti "Negli anni 2019, 2020 e 2021" e le parole: "195,5 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "195,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «50,5 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/227

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, la lettera h) *è sostituita dalla seguente:*

«*h)* all'articolo 12:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 7 è abrogato;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

"8-*bis.* I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze- dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.";

e) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"9. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Alle condizioni di cui al precedente comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

f) Il primo periodo del comma 17 è sostituito dal seguente:

"Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da Ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

1.1000/228

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *la lettera* h) *è sostituita dalla seguente:*

«*h)* all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 e al comma 3, dopo le parole: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020" sono inserite le seguenti: "e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020";

b) il comma 7 è abrogato;

2) alla lettera *i)* nel comma 2 dell'articolo 12-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "La medesima decorrenza per il personale in forza si applica anche a coloro che utilizzano periodi di integrazione salariale ancora fruibiili ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n.104 del 2020"».

1.1000/229

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'alinea, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d)* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.".

b) Il comma 7 è abrogato.».

1.1000/230

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, la lettera h) *è sostituita dalla seguente:*

h) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 7 è abrogato;

- al comma 14, dopo le parole: "ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono" aggiungere le seguenti: "ovvero richiedono senza sospensione a zero ore o a riduzione di orario"».

1.1000/231

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera h)*, dopo le parole:* «è abrogato», inserire le seguenti: «e, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale Covid-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei dodici mesi antecedenti al 17 marzo 2020.".».

1.1000/232

COMINCINI, CONZATTI

Alla lettera h)*, dopo le parole:* «è abrogato» *inserire le seguenti:* «e dopo il comma 14, è inserito il seguente:

"14-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro".».

1.1000/233

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 7 è abrogato.
2. Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

"11-*bis*. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi nell'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.".».

1.1000/234

COMINCINI

Sostituire la lettera h) *con la seguente*

«*h)* all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 29 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196\.

b) il comma 7 è abrogato».

1.1000/235

MAGORNO, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

h-*bis*) *dopo il comma 16 inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma.».

1.1000/236

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 7 è abrogato;

ii) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-*bis.* Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

1.1000/237 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 1.1000, lettera i)*, capoverso* «articolo 12-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «15 novembre 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 dicembre 2020» *e le parole:* «30 settembre 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* »30 novembre 2020»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «di cui all'articolo 12» *sono aggiunte le seguenti:* «del presente decreto nonché di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

Conseguentemente, all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Ai maggiori oneri di cui all'articolo 12-*bis*, valutati in 16 milioni di euro nel 2021 e 1 milione nel 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/237

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 1.1000, lettera i)*, capoverso* «Art. 12-*bis.*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole «15 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 dicembre 2020» e le parole:* «30 settembre 2020», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 novembre 2020»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «di cui all'articolo 12», *sono aggiunte le seguenti:* «del presente decreto nonché di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) *e* b) *valutati in 16 milioni di curo per l'anno 2021 e in 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente.*

A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 16 milioni di euro per Vanno 2021 e 1 milione di euro per Vanno 2022.

1.1000/238

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera i)*, capoverso* «Art. 12-*bis.*»*, dopo il comma 1 , inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

"5-*quinquies*. Le prestazioni di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater* vengono erogate da parte dell'INPS previo accordo di cui al comma 1 ed emanazione di apposita circolare attuativa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

1.1000/239

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, lettera i)*, capoverso* «Art. 12-*bis*.»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, nonché di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nonché, relativamente a ciascuna Regione, in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

1.1000/240

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera i)*, capoverso* «Art. 12-*bis*.»*, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1 del decreto legge decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge nonché, relativamente a ciascuna Regione, in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

1.1000/241

NANNICINI, ROSSOMANDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera i)*, capoverso* «Art. 12-*bis*.»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. I trattamenti salariali di cui all'articolo I del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. U6, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti sono prorogati al 31 dicembre 2020.».

1.1000/242

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

All'emendamento 1.1000, alla lettera i)*, capoverso* «Art.12-*bis*.»*, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dei lavoratori stagionali dipendenti delle aziende esercenti gli impianti a fune in servizio pubblico, anche assunti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, qualora si verifichi, dopo l'avvio della stagione

sciistica 2020/2021, la chiusura o limitazione dell'attività per effetto dei provvedimenti di contrasto dell'emergenza da COVID-19».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, a 160.

1.1000/243

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, NISINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera i) *dopo l'articolo* «Art. 12-*bis*.» *inserire il seguente:*

«Art.12-*ter*.

(Cumulabilità pensione quota 100 con bonus baby-sitting *Covid-19)*

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e di quelli derivanti da voucher ai sensi dell'articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertita, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.»

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e per i restanti 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/244

ROMANO, MININNO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, all'emendamento 1.1000, lettera i)*, dopo il capoverso* «Art. 12-*bis*.»*, inserire il seguente:*

«Art.12-*ter*.

(Proroga dei termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile1997, n.184, in materia di prosecuzione volontaria INPS)

1. Il versamento dei contributi volontari, per l'anno 2020, può essere effettuato entro i dodici mesi successivi al trimestre di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 3o aprile 1997, n. 184.».

1.1000/245

CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, prima della lettera l)*, premettere la seguente:*

«01. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, prima delle parole: "datori di lavoro" inserire le parole: "lavoratori autonomi, i professionisti ed i";

2. Al comma 2, prima delle parole: "datori di lavoro" inserire le parole: "lavoratori autonomi, i professionisti ed i"».

1.1000/246

GIROTTO, VANIN, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*bis*.», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Sono altresì sospesi í termini di versamento di cui all'articolo 68, commi i e 2-*ter*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-*ter*. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021».

1.1000/247

DI NICOLA, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera l), *capoverso* «Art. 13-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere, in fine, le seguenti parole:* «, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione» *con le seguenti:* «o mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate trimestrali, con scadenza 31 marzo 2021, per il 10% dell'intero importo, 30 giugno 2021, per il 20% dell'intero importo, 30 settembre 2021, per il 30% dell'intero importo, 31 dicembre 2021 per il 40% dell'intero importo»;

c) *al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.1000/248

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «16 marzo 2021» *con le parole:* «31 dicembre 2021».

1.1000/249

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), *capoverso* «Art. 13-*bis*», *dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

«5-*bis.* I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

5-*ter.* La disposizione di cui al comma 5-*bis*, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera *o)* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

5-*quater*. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

Conseguentemente al comma 6 le parole: «206 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «246 milioni di euro».

Conseguentemente alla lettera s), *capoverso* «Articolo 34», *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.321,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 25 milioni di euro per l'anno 2020;

v-ter*)* quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.1000/250

LONARDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), *articolo 13*-bis, *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. La validità del certificato DURC, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 è prorogata al 31 dicembre 2020 per i datori di lavoro privati del settore dello spettacolo».

1.1000/251

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera I) *dopo l'articolo* "13-*bis*" *aggiungere quanto il seguente:*

«13-*bis.*1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 ed il 15 settembre 2020 non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 gennaio 2021, per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, entro il 16 febbraio 2021, per il periodo retributivo del mese di gennaio 2021 ed entro il 16 marzo 2021 per il periodo retributivo del mese di febbraio 2021.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni euro per l'anno 2020, e a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale'2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanza per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del

Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.1000/252

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) *dopo il capoverso* «art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1.

1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 ed il 15 settembre 2020 non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 gennaio 2021, per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, entro il 16 febbraio 2021, per il periodo retributivo del mese di gennaio 2021 ed entro il 16 marzo 2021 per il periodo retributivo del mese di febbraio 2021».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 98 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art.1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

quanto a 48 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/253

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, lettera l) *dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1.

1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 ed il 15 settembre 2020 non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 gennaio 2021, per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, entro il 16 febbraio 2021, per il periodo retributivo del mese di gennaio 2021 ed entro il 16 marzo 2021 per il periodo retributivo del mese di febbraio 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.1000/254

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera l), *dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1

(Interpretazione autentica in materia di contribuzione)

1. L'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si interpreta nel senso che la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza si ha solo in assenza di proroghe».

1.1000/255

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), *dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese ai comuni di frontiera maggiormente esposti alla pressione migratoria.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/256

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), *dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Cagliari.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/257

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), *dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Como.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/258

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) *dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1.

1. In considerazione dei flussi. migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Crotone.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/259

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.100, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Gallipoli.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/260

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.100, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*ter*.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Roccella Jonica.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/261

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.100, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Sant'Anna Arresi.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/262

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.100, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Sant'Antioco.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/263

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.100, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Santa Maria di Leuca.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/264

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.100, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Treviso.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/265

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.100, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVI D-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Trieste.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/266

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.100, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Udine.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/267

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI

All'emendamento 1.100, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Ventimiglia.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/268

CRUCIOLI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.100, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*» *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«*1.* Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nonché l'attività di agenzia di viaggio o quella di *tour operator*, con sede legale o operativa sul territorio nazionale, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto».

1.1000/269

STEFANO

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, capoverso* «Art. 13-t*er.*»*, al comma 1, dopo le parole: «scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto», sono inserite le seguenti: «ed altresì in quelle caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «l-*bis*. Per coloro che non siano riusciti ad adempiere entro il 16 novembre 2020 al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, in ragione dell'eccezionalità della norma e dell'esiguo tempo di recepimento della stessa, è concessa comunque la pos-*

sibilità, senza alcuna sanzione, di versare tali contributi entro il 16 gennaio 2021».

1.1000/270

LANNUTTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera 1), capoverso «Art. 13-*ter*.»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di *tour operator*,» *con le seguenti*: «che esercitano attività economica»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.» *con le seguenti:* «o mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate trimestrali, con scadenza 31 marzo 2021, per il 10 per cento dell'intero importo, 3o giugno 2021, per il 20 per cento dell'intero importo, 30 settembre 2021, per il 30 per cento dell'intero importo, 31 dicembre 2021 per il 40 per cento dell'intero importo.».

1.1000/271

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FLORIS, GALLONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*ter*.»*, comma 1, dopo le parole «l'attività alberghiera» aggiungere le seguenti:* «l'attività termale,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 47 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del ibrido speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/272

BERGESIO, FUSCO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), «Art. 13-*ter.*», comma 1, dopo le parole: «l'attività alberghiera» *aggiungere le seguenti:* «l'attività termale,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso-della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/273

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), «Art. 13-*ter.*», *comma 1, dopo le parole:* «l'attività alberghiera» *aggiungere le seguenti:* «l'attività termale».

1.1000/274

PITTELLA, MANCA

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), «Art. 13-*ter.*», *comma 1, dopo le parole:* «l'attività alberghiera» *aggiungere le seguenti:* «l'attività termale,».

1.1000/275

PEROSINO

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), «Art. 13-*ter.*», *comma 1, dopo le parole:* «l'attività alberghiera» *aggiungere le seguenti: «l'attività termale,».*

1.1000/276

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*ter.*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «16 marzo 2021», *ovunque ricorrano; con le seguenti,* «16 marzo 2023»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articola, valutati in 549 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, e 2022, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede:

a) quanto a 549 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 549 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

1.1000/277

BOTTICI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*ter.*»*, comma 3, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «sei».

1.1000/278

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) *all'articolo 13-*ter.*, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

3-*ter* L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/279

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*ter*.»*, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

«4-*bis*. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 durante il periodo di emergenza, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater*. Se le misure di cui al comma 4-*bis* sono iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il differimento dei termini decorre da quest'ultima data.».

1.1000/280

LEONE, AUDDINO, ROMANO, L'ABBATE, TRENTACOSTE, ORTIS, EVANGELISTA, GAUDIANO, MONTEVECCHI, FERRARA, VANIN, ANGRISANI

All'emendamento 1.1000, all'emendamento 14000, lettera l)*, al capoverso «Art. 13-ter.*», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Per i liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 aventi domicilio fiscale, sede legale ovvero sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 3o del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre relativi ai versamenti riferiti all'imposta sul valore aggiunto.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/281

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*ter*»*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*ter*.1.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Gli interventi previsti agli articoli 8-*bis*, 9-*ter* e 13-*ter* si applicano anche gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i provvedimenti delle regioni e delle province autonome, adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale".».

1.1000/282

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*ter*»*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*ter*.1.

(Proroga dell'applicazione delle misure di garanzia per i debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022".

2. All'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022".».

1.1000/283

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*ter*»*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*ter*.1.

(Sospensione degli aumenti delle tariffe elettriche, del gas e idriche)

1. Dal 1º novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 resta precluso ogni aumento delle tariffe elettriche, del gas e idriche. Per tariffe si intendono i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte. L'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) vigila sul rispetto della presente disposizione e sanziona ogni comportamento ad essa difforme.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato».

1.1000/284

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, PEROSINO, SCIASCIA, DAMIANI, SACCONE, FERRO

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*ter*.1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 8-*bis* si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività commerciale che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 9-*bis*, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole:* «2.200 milioni».

1.1000/285

BOTTO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*ter*»*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*ter*.1

(Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)

1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3o giugno 2021, i versamenti di cui al comma 5 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1».

1.1000/286

ROSSOMANDO, FEDELI

All'emendamento 1.1000, lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis*, 9-*bis*, 9-*ter*, 13-*ter*, 13-*bis*, 13-*quinquies*, i provvedimenti adottati a livello territoriale contenenti misure ulteriormente restrittive sono equiparati alle ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis* del presente decreto».

1.1000/287

TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) *capoverso* «Art. 13-*quater*»*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis*, 9-*bis*, 9-*ter*, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quinquies* e 22-*bis*, i provvedimenti adottati a livello territoriale contenenti misure ulteriormente restrittive sono equiparati alle ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto».

1.1000/288

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al capoverso articolo 13-*quater*, sopprimere il comma 5;*

2) *al capoverso articolo 13-*quinquies*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, primo periodo sostituire le parole da:* «limitatamente alle» *sino a:* «e dell'articolo 19-*bis*, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado» *con le seguenti:* «nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza in forza di un provvedimento legislativo o amministrativo emanato da una pubblica autorità» *e sopprimere le parole:* «prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

2) *Ai commi 6 e 7 ovunque ricorrano sostituire le parole:* «7,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «57,5 milioni di euro».

1.1000/289

LONARDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente alla lettera t)*, all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:*

«

561012 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	150,00%
56291 - Mense	150,00%
56292 - Catering continuativo su base contrattuale	150,00%

».

1.1000/290

PESCO, ACCOTO, BOTTICI, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* 1), *capoverso* «Art. 13-*quater*.», *al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «5 milioni»;

b) *alla lettera* t), *capoverso* «Allegato 1», *alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

10.1 - Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne	100%
10.2 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	100%
10.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	100%
10.5 - Industria lattiero-casearia	100%
10.39 - Altra lavorazione e conservazione frutta e ortaggi	100%
10.51.20 - Produzione dei derivati del latte	100%
10.72.00 - Produzione di fette biscottate e biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati	100%
10.82 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	200%
10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca	100%
11.01.0 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici	100%

11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	100%
11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali	100%
14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno	100%
16.23.20 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	100%
16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno	100%
18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100%
18.12.0 - Altra Stampa	150%
23.41 - Prodotti ornamentali in ceramica	200%
26.70.2 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche	200%
31.01.2 - Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi	100%
31.01.22 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi	200%
32.40.20 - Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)	100%
32.99 - Altre industrie manifatturiere nca	100%
32.99 90 - Fabbricazione di altri articoli nca	200%
46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	200%
46.16.01- Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	50%
46.17.0 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti	200%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200%
43.29 - Altri lavori di costruzione e installazione	200%
43.29.09 - Installazione in edificio in altre opere di costruzione	200%
43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca	200%
46.3 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	200%
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di pesce	100%
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	200%
46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)	100%
46.44 - Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia	100%
46.49.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	200%
46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca	200%
46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici	200%
46.90 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200%

47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)	100%
47.71.1 - Commercio al dettaglio di confezione abiti da sposa	200%
47.81.0 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande	100%
47.82.0 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie	100%
49.31.00 - Trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane	100%
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100%
49.41.00 - Trasporto merci su strada	100%
50.30.0 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100%
52.21.90 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca	100%
52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua	100%
56.29.10 - Mense	100%
58.11.00 - Edizione di libri	100%
58.19.00 - Altre attività editoriali	100%
59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200%
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200%
59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore	200%
59.20.20 - Edizione di musica stampata	200%
59.20.30 - Studi di registrazione sonora	200%
60.10.0 - Trasmissioni radiofoniche	100%
61.3 - Telecomunicazioni satellitari	200%
68.20.0 - Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing	200%
68.31.0 - Attività di mediazione immobiliare	200%
68.32.0 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi	200%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%
73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200%
74.10 - Attività di design specializzate	100%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
177.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca	200%
79.11 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12 - Attività dei tour operator	200%
81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli edifici	100%
82.99.2 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	100%

82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200%
85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi	200%
85.59.10 - Università popolare	100%
86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca	150%
88.10 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	200%
88.91.00 - Servizi di asili nido	200%
88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca	200%
90.02.02 - Attività nel campo della regia	200%
90.03.01 - Attività dei giornalisti indipendenti	100%
90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte	100%
92.00.0 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	100%
96.01.20 « Altre lavanderie, tintorie	100%
96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere	100%

».

1.1000/291

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI, LANZI, FERRARA, MOLLAME, PAVANELLI, PIARULLI, MORONESE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera 1), capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla voce:* «855201-Corsi di danza» *sostituire:* «100%» *con:* «200%».

2) *dopo la voce:* «855201-Corsi di danza» *inserire le seguenti:*

«26.70.2 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche - 200,00%

43.29 - Altri lavori di costruzione e installazione - 200,00%

61.3 - Telecomunicazioni satellitari - 200,00%

73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 200,00%

74.90.99 - Altre attività professionali NCA - 200,00%

90.02.02 - Attività nel campo della regia - 200,00%

59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore - 200,00%

70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 200,00%

59.20.30 - Studi di registrazione sonora - 200,00%

59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore - 200,00%

59.20.20 - Edizione di musica stampata - 200,00%

59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 200,00%

59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 200,00».

1.1000/292

RICCIARDI, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera i), capoverso* «Alt. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	200,00%
47.71.1 - Commercio al dettaglio di confezione abiti da sposa	200,00%
20.51.02 fabbricazione di articoli esplosivi	200,00%
23.41 Prodotti ornamentali in ceramica	200,00%
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca	200,00%
32.99 Altre industrie manifatturiere	200,00%
10.82 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	200,00%
46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca	200,00%
46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	200,00%
46.44.1 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria	200,00%
46.44.2 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana	200,00%
46.44 - Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro	200,00%
10.82 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	200,00%
46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	200,00%
46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti	200,00%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200,00%
74.90.99 - Organizzatori di eventi (*weddingplanner*)	200,00%
77.39.99 noleggio per eventi	200,00%

».

1.1000/293

FENU, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera 1), capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «4o milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

10.1 - Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne	200,00%
10.2 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	200,00%
10.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	200,00%
10.5 - Industria lattiero-casearia	200,00%
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di pesce	100,00%
49.31.00 - Trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane	100,00%
49.41.00 - Trasporto merci su strada	100,00%
56.29.10 - Mense	200,00%
59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazioni	150,00%
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200,00%
88.91.00 - Servizi di asili nido	200,00%
88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca	200,00%

».

1.1000/294

FENU, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera 1), capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

46.17.0 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	200,00%
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200,00%
47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200,00%

».

c) *alla lettera* u)*, capoverso* "Allegato 2"*, alla tabella, sopprimere la seguente voce:*

«

47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200,00%

».

1.1000/295

LANZI, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* I)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

16.23.20 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	200,00%
116291.9 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno	200,00%
31.01.22 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi	200,00%
43.29.09 - Installazione in edifici o in altre opere di costruzione	200,00%
43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca	200,00%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200,00%

».

1.1000/296

PESCO, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera 1), capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «45 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

68.20.0 - Affitto e gestione di immobili di proprietà o in *leasing*	150,00%
68.31.0 - Attività di mediazione immobiliare	150,00%
68.32.0 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi	150,00%

».

1.1000/297

FERRARA, GAUDIANO, LOMUTI, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera 1), capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «45 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, alla voce:*

«

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte !dalle agenzie di viaggio nca	200,00%

»;

premettere le seguenti voci:

«

79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200,00%
79.12.0 - Attività dei *tour operator*	200,00%

».

1.1000/298

LONARDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera 1), capoverso "Art. 13-*quater*"*, sostituire le parole:* «50 milioni di euro per l'anno 2020» *con la seguente:* «45 milioni di euro per l'anno 2020».

Alla lettera t)*, capoverso* «Allegato 1»*, aggiungere la seguente riga:*

«

93.19.99 - Allenatore in ambito sportivo	200,00%

».

1.1000/299

LONARDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera 1), capoverso "Art. 13-*quater*"*, al comma 5 sostituire le parole:* «50 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «45 milioni di curo per l'anno 2020».

Conseguentemente alla lettera t), all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:

«

90.02.02 - Creazioni nel campo della regia	150,00%

».

1.1000/300

PAVANELLI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera 1), capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «45 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«749099 - Altre attività professionali nca - 200,00%

869029 - Altre attività paramediche indipendenti - 200,00%

881000 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 150,00%».

1.1000/301

LEONE, AUDDINO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera 1), capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «45 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato t»*, alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

46.3 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	100,00%
46.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100,00%

».

1.1000/302

PESCO, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* 1), *capoverso* «Art. 13-*quater*.»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni»*, con le seguenti:* «45 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

46.3 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200%
46.90 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200%

».

1.1000/303

FERRARA, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* 1), *capoverso* «Art. 13-*quater*», *al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni», *con le seguenti:* «45 milioni»;

b) *alla lettera* t), *capoverso* «Allegato 1», *alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

47.81.0 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande	100%
47.82.0 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie	100%

».

1.1000/304

CROATTI, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* 1), *capoverso* «Art. 13-*quater*.», *al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «46 milioni»;

b) *alla lettera* t), *capoverso* «Allegato 1», alla tabella:

1) *premettere la seguente voce:*

«

465209 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici	200,00%

»;

2) *dopo la voce:*

«

960110 - Attività delle lavanderie industriali	100%

»,

inserire la seguente:

«

960120 - Altre lavanderie, tintorie	200%

».

1.1000/305

DI GIROLAMO, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l), *capoverso* «Art. 13-*quater*.», *al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni», *con le seguenti:* «46 milioni»;

b) *alla lettera* t), *capoverso* «Allegato 1», *alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

56.29.10 - Mense	100%
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese	100%

».

1.1000/306

NATURALE, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* 1), *capoverso* «Art. 13-*quater*.», *comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «46 milioni»;

b) *alla lettera* u), *capoverso* «Allegato 2», *alla tabella, premettere la seguente voce:*

«

11.05.00 - Produzione di birra	200%

».

1.1000/307

GIROTTO, VANIN, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* 1), *capoverso* «Art. 13-*quater*.», *al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «47 milioni»;

b) *alla lettera* t), *capoverso* «Allegato 1», *alla tabella, sostituire le voci:*

«

551000 - Alberghi	150%
552010 - Villaggi turistici	150%
1552020 - Ostelli della gioventù	150%
552030 - Rifugi di montagna	150%
552040 - Colonie marine e montane	150%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150%
1559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150%

»,

con le seguenti:

«

551000 - Alberghi	150%
552010 - Villaggi turistici	150%
552020 - Ostelli della gioventù	150%
552030 - Rifugi di montagna	150%
552040 - Colonie marine e montane	150%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150%
1559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150%

».

1.1000/308

CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* 1), *capoverso* «Art. 13-*quater.*», *al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «47 milioni»;

b) *alla lettera* t), *capoverso* «Allegato 1», *dopo la voce:* «773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - 200,00%, *inserire le seguenti:*

«79.1 - ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR - 200%

79.11 - ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO - 200%

79.12 - ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR - 200%».

1.1000/309

GAUDIANO, FERRARA, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* 1), *capoverso* «Art. 13-*quater.*», *al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «47 milioni»;

b) *alla lettera* t), *capoverso* «Allegato 1», *alla tabella, premettere la seguente voce:*

«	82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200%

».

1.1000/310

MOLLAME, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* 1), *capoverso* «Art. 13-*quater*.», *comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti*: «47 milioni»;

b) *alla lettera* u), *capoverso* «Allegato 2», *alla tabella, premettere la seguente voce:*

«	46.32.1 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	200%

».

1.1000/311

VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* 1), *capoverso* «Art. 13-*quater*.», *al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «47 milioni»;

b) *alla lettera* t), *capoverso* «Allegato 1», *aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli - 200%

47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici - 200%

47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne - 200%

47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca-200%»

c) *alla lettera* u), «Allegato 2», *sopprimere le seguenti voci:*

«47.81.01- Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli - 200%

47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici - 200%

47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne - 200%

47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca - 200%».

1.1000/312

L'ABBATE, FERRARA, PAVANELLI, MORONESE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l), *capoverso* «Art. 13-*quater*.», *al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «47,5 milioni»;

b) *alla lettera* t), *capoverso* «Allegato 1», *alla tabella, aggiungere, infine, le seguenti voci:*

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100%
46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	50%

».

1.1000/313

PESCO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l), *capoverso* «Art. 13-*quater*.», *al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t), *capoverso* «Allegato 1», *alla tabella, sostituire la voce:*

«

96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali	100%

»,

con la seguente:

«

96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali	150%

».

1.1000/314

VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* u)*, capoverso* «Allegato 2»*, alla voce:* «47.19.10 - Grandi magazzini - 200,00%»*, premettere le seguenti:*

«46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 200%;

46.39 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 200%».

1.1000/315

MANTOVANI, GIROTTO, ROMANO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater* »*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla voce:*

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%

»,

premettere la seguente:

591100 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%

»;

2) *dopo la voce:*

742019 - Altre attività di riprese fotografiche	100,00%

»,

inserire la seguente:

742020 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e a stampa	100,00%

».

1.1000/316

VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5) sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla Tabella, dopo la voce* «493901 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%»*, inserire le seguenti:*

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di piante e fiori 100,00%

46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante 100,00%».

1.1000/317

VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso Allegato 1, dopo la voce:* «49.39.01- Gestioni di funicolari, *ski lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano - 200,00%»*, inserire la seguente:* «49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 200,00%».

1.1000/318

RUSSO, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*», al comma 5, *sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, dopo la voce: «591400 - Attività di proiezione cinematografica», inserire la seguente:*

« 592030 - Registrazione e montaggio musicale	200% »

1.1000/319

GRANATO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti: «48 milioni»;*

b) *alla lettera* u)*, capoverso* «Allegato 2»*, alla tabella, premettere la seguente voce:*

« 46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	200,00% »

1.1000/320

MANTOVANI, GIROTTO, ROMANO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, « capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, aggiungere, in fine, la seguente voce:*

« 14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00% »

1.1000/321

DI GIROLAMO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*», al comma 5, *sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, premettere la seguente voce:*

« 18.12. - Altra Stampa	150% »

1.1000/322

GIROTTO, ROMANO, MANTOVANI, L'ABBATE, VANIN

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, sostituire la voce:*

« 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00% »,

con la seguente:

« 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	200,00% »

1.1000/323

CROATTI, LANZI, VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, aggiungere, in fine, la seguente voce:*

47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero	100%

1.1000/324

CROATTI, LANZI, VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, dopo la voce:*

74.20.19 -Altre attività di riprese fotografiche	100%

inserire la seguente:

74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100%

1.1000/325

GIROTTO, MANTOVANI, ROMANO, L'ABBATE, VANIN

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, dopo la voce:*

960110 - Attività delle lavanderie industriali	100%

inserire la seguente:

«

960120 - Altre lavanderie, tintorie	100%

».

1.1000/326

ANGRISANI, VANIN, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, dopo la voce:*

«

960110 - Attività delle lavanderie industriali	100%

»,

inserire la seguente:

«

960120 - Altre lavanderie, tintorie	100%

».

1.1000/327

GIROTTO, VANIN, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, dopo la voce:* «749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport»*, inserire la seguente:*

«

77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri	200%

».

1.1000/328

MANTOVANI, GIROTTO, ROMANO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «48 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, premettere la seguente voce:*

«

18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100,00%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100,00%

».

1.1000/329

VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «49 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla Tabella, dopo la voce:* «477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere - 100,00%»*, inserire la seguente:*

«479920 - Attività di commercio a mezzo di distributori automatici - 100,00%».

1.1000/330

VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «49 milioni»;

b) *lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, dopo la voce:* «56.10.11 - Ristorazione con somministrazione - 200,00%»*, inserire la seguente:*

«56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

1.1000/331

AGOSTINELLI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «49 milioni»;

b) *alla lettera* u)*, capoverso* «Allegato 2»*, alla tabella, dopo la voce* «47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio» *inserire la seguente:*

47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	200%

».

1.1000/332

VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «49 milioni»;

b) *alla lettera* u)*, Allegato 2, dopo la voce:* «47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori - 200,00%»*, inserire la seguente:*

«47.72.1 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200,00%».

1.1000/333

VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «49 milioni»;

b) *alla lettera* u)*, capoverso* «Allegato 2»*, alla tabella, dopo la voce:* «47.71.50 - Commercio à dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200%» *inserire la seguente:*

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200%».

1.1000/334

VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «49 milioni»;

b) *alla lettera* u)*, capoverso* «Allegato 2»*, alla tabella, dopo la voce:* «47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio - 200%» *inserire la seguente:*

«47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale - 100%».

1.1000/335

GIROTTO, MANTOVANI, ROMANO, L'ABBATE, VANIN

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «49,5 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, aggiungere, in fine, la seguente voce:*

74.10 - Attività di *design* specializzate	100,00%

».

1.1000/336

ACCOTO, DELL'OLIO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, al comma 5, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «49,5 milioni»;

b) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla tabella, sostituire la voce:*

562100 - *Catering* per eventi, *banqueting*	50,00%

»,

con la seguente:

562100 - *Catering* per eventi, *banqueting*	400,00%

».

1.1000/337

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) *al comma 5 dell'articolo 13-*quater *dopo le parole:* «dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020» *inserire le seguenti:* «nonché riferiti a settori economici che siano stati direttamente pregiudicati dalle misure connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica

da COVID-19, come risultante dal rispetto del requisito di cui al comma 3 dell'articolo 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1.1000/338

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) *capoverso* «Art. 13 *quater*» *al comma 5 dopo le parole:* «dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020» *sono inserite le seguenti:* «nonché riferiti a settori economici che siano stati direttamente pregiudicati dalle misure connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come risultante dal rispetto del requisito di cui al comma 3 dell'articolo 1».

1.1000/339

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*quater*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*quater*.1»

(Credito d'imposta per il 2020 su canoni di locazione ad uso produttivo per esercenti attività d'impresa nel comparto dei giochi in concessione)

1. Per le stesse imprese di cui all'articolo 8, il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'A-

genzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

1.1000/340

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 13-*quinquies*» *sostituire le parole:* «secondarie di primo grado» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «di ogni ordine e grado».

1.1000/341

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*quinquies*»*, al comma 1 sostituire le parole:* «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» *con le seguenti:* «ovvero ancora iscritti alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria».

1.1000/342

BINETTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*quinquies* (*Bonus baby-sitting*)»*, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, anche se uno o entrambi i genitori sono impegnati in prestazioni lavorative con modalità agile o uno dei due sia momentaneamente disoccupato o non lavoratore».

1.1000/343

STABILE

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*quinquies*»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta altresì ai dipendenti delle professioni sanitarie, come individuate

dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comunque a tutti i dipendenti del servizio sanitario nazionale, nonché i dirigenti e professionisti sanitari delle Funzioni Centrali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art.13-*bis*»*, al comma 6, sostituire le parole:* «7,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «10,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.

1.1000/344

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*quinquies*»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. La fruizione del *bonus* di cui al presente articolo è riconosciuta altresì ai dipendenti delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comunque a tutti i dipendenti del servizio sanitario nazionale, nonché i dirigenti e professionisti sanitari delle Funzioni Centrali».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire: «7,5 milioni di euro» *con* «8.5 milioni di euro»;

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad 1 milione di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1.1000/345

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*quinquies*» *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Il *bonus* è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari».

Conseguentemente, al comma 6 le parole: «il limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020» *è sostituito dal seguente:* «12,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente il comma 7 è sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 7,5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 5 milioni per gli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.1000/346

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.1000, alla lettera l)*, al capoverso* «Art. 13-*quinquies*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-*bis*. Il *bonus baby-sitting* è esteso a genitori di bambini e alunni fino all'età di 14 anni di cui è sospesa l'attività didattica in presenza.»;

b) al comma 6, le parole: "7,5 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di curo";

c) al comma 7, le parole: "7,5 milioni di euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

1.1000/347

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, lettera l)*, capoverso* «Art. 13-*quinquies*»*, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«7-*bis*. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entra i131 dicembre 2020".

7-*ter*. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 7-*bis* del presente articolo, si interpreta nel senso che il *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.1000/348

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera l)*, al capoverso* «Art. 13-*sexies*»*, premettere il seguente:*

«Art. 013-*sexies*.

(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All'articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "temine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

b) al comma 2, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

c) al comma 3, le parole: "entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2020", e il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro il termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Sono altresì pro-

rogati al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali."».

1.1000/349

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera l)*, al capoverso* «Art. 13-*sexies*»*, premettere il seguente:*

«Art. 013-*sexies*.

(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020 a 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

1.1000/350

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera l)*, dopo il capoverso* «Art. 13-*undecies*», aggiungere il seguente:

«Art. 13-*duodecies*.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari Covid-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"189-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1 febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato

dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici."»

1.1000/351

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera l)*, è inserita la seguente:*

«l-*bis)* All'articolo 14, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

"14-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 14 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-*ter*. All'artico lo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

'l-*bis*, In deroga a quanto previsto dal comma 1 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2-0 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.'"».

1.1000/352

NENCINI, SBROLLINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l*-bis*)* All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

1. La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali il cui reddito ISBE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro".

2. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai professionisti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali il cui reddito ISBE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro.".

3. Al comma 11, le parole: "559,1 milioni' sono sostituite dalle seguenti: '669,l milioni"».

Conseguentemente, alla lettera s)*, capoverso* «Art. 34»*, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «8.121,896 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «8.221,896 milioni»;

b) *dopo la lettera* v) *è aggiunta la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.1000/353

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«*l*-bis*)* Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-*bis.*

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di evitare la chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla grave crisi causata dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei DPCM e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'art. 28 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di maggio-novembre 2020.".».

1.1000/354

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«*l*-bis*)* Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. l 5-*bis.*

(Proroga delle concessioni degli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 4-*bis*, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con successive modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: '2020' è sostituita con la seguente: '2021'.

2. All'articolo 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: '2020' è sostituita con la seguente: '2021'."».

1.1000/355

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 16-*bis*» *al comma 1 dopo le parole:* «dell'allegato3» *inserire le seguenti:* «senza limiti di fatturato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) *quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;*

b) *quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014;*

c) *quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.*

1.1000/356

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*bis*»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il beneficio riconosciuto per i periodi di novembre e dicembre 2020 è applicato d'ufficio da parte dell'INPS alla tariffazione 2021 ovvero ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in scadenza il 16 giugno 2021.».

1.1000/357

BATTISTONI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*bis*»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis.* L'esonero di cui al precedente comma 1 e all'articolo 16 è altresì riconosciuto per la quota a carico dei lavoratori imbarcati a qualunque titolo su imbarcazioni da pesca adibite alla navigazione in acque marittime, interne e lagunari, ivi compresi i soci di cooperative.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 del 27 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/358

TARICCO, BITI

All'emendamento 1.1000, all'emendamento 1.1000, lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*bis*»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis.* L'esonero di cui al comma 1 e all'articolo 16 è altresì riconosciuto per la quota a carico dei lavoratori imbarcati a qualunque titolo su imbarcazioni da pesca adibite alla navigazione in acque marittime, interne e lagunari, ivi compresi i soci di cooperative. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/359

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m) *all'art. 16-bis*, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'esonero di cui al comma 1 e all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è altresì riconosciuto per la quota a carico dei lavoratori imbarcati a qualunque titolo su imbarcazioni da pesca adibite alla navigazione in acque marittime, interne e lagunari, ivi compresi i soci di cooperative.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/360

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*bis*»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'esonero di cui al precedente comma 1 e all'articolo 16 è altresì riconosciuto per la quota a carico dei lavoratori imbarcati a qualunque titolo su imbarcazioni da pesca adibite alla navigazione in acque marittime, interne e lagunari, ivi compresi i soci di cooperative».

1.1000/361

BATTISTONI

All'emendamento 1.1000, all'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* m)*, capoverso* «Art. 16-*bis*», sostituire il comma 2 *con il seguente:*

«*2.* L'esonero è riconosciuto nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.»;

b) *alla lettera* u)*, all'Allegato 3 (articolo 16-bis)*, inserire i seguenti codici Ateco:

«10.1 - lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne 10.2 lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi;

10.3 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;

10.5 - industria lattiero-casearia;

46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati 46.38.10 Commercio all'ingrosso di pesce.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro per il 2020 e 81 milioni di euro per il 2021, si provvede: quanto a 20 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 20 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri; quanto a 81 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma I del presente decreto legge.*

1.1000/362

COLLINA, FERRARI

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Conseguentemente, alla lettera u)*, Allegato 3, aggiungere le seguenti voci:*

«10.1 - lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne

10.2 - lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

10.3 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

10.5 - industria lattiero-casearia

46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.38.10 - Commercio all'ingrosso di pesce».

1.1000/363

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*bis*»*, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Conseguentemente, al capoverso «Allegato 3 (articolo 21)» *aggiungere infine i seguenti codici Ateco:*

«10.1 - lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne

10.2 - lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

10.3 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

10.5 - industria lattiero-casearia

46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.38.10 - Commercio all'ingrosso di pesce».

1.1000/364

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «art. 16-*bis*» *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea interna di Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

1.1000/365

CALIGIURI, BATTISTONI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, al capoverso* «Art.16-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Alla rubrica premettere le seguenti parole:* « Misure di sostegno ed»;

b) *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, senza limiti di fatturato.

2-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

2-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) *quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*;

c) *quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

1.1000/366

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi, Ciriani

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*bis. - (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)*», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica, dopo le parole:* «Allegato 3» *aggiungere le seguenti:* «e ulteriori misure di sostegno»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis.* Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

2-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del l Q marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

2-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto»;

c) *al comma 3, le parole:* «dal presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai commi 1 e 2 del presente articolo», *e dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 34», *aggiungere le seguenti:* «, mentre agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* del presente articolo, valutati 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/367

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi, Ciriani

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*bis. - (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)*», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica, dopo le parole:* «Allegato 3» *aggiungere le seguenti:* «e ulteriori misure di sostegno»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis.* Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite massimo complessivo di 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

2-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

2-*quater.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.».

c) *al comma 3, le parole* «dal presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai commi 1 e 2 del presente articolo», *e dopo le parole: «*ai sensi dell'articolo 34», *aggiungere le seguenti:* «, mentre agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/368

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi, Ciriani

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, capoverso «Art. 16-bis. - (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)*», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica, dopo le parole:* «Allegato 3» *aggiungere le seguenti:* «e ulteriori misure di sostegno»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'e-

pidemia "COVID-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

2-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

2-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto».

c) *al comma 3, le parole:* «dal presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai commi 1 e 2 del presente articolo», *e dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 34», aggiungere le seguenti: «, mentre agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* del presente articolo, valutati 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/369

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*bis*. - *(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)*», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica, dopo le parole:* «Allegato 3» *aggiungere le seguenti:* «e ulteriori misure di sostegno»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-*bis*. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e rilanciare il commercio dell'agroalimentare 100% italiano, con lo scopo di incentivare la produzione, l'acquisto e il consumo di prodotti locali, nazionali di altissima qualità, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per l'anno

2021. Le risorse sono finalizzate all'istituzione di un "*Bonus Consumi*" per l'acquisto di beni lavorati o semilavorati della filiera dell'agroalimentare certificata e garantita 100x100 italiana. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede all'attuazione del presente comma. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 200 milioni, di 40 milioni per l'anno 2020 e 160 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-*ter*. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa."».

c) *al comma 3, le parole*: «dal presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai commi 1 e 2 del presente articolo».

1.1000/370

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

Al comma 1, lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*bis*. - *(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)*», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica, dopo le parole:* «Allegato 3» *aggiungere le seguenti:* «e ulteriori misure di sostegno»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-*bis.* Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e rilanciare il commercio dell'agroalimentare 100% italiano, con lo scopo di incentivare la produzione, l'acquisto e il consumo di prodotti locali, nazionali di altissima qualità, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per l'anno 2021. Le risorse sono finalizzate all'istituzione di un "*Bonus Consumi*" per l'acquisto di beni lavorati o semilavorati della filiera dell'agroalimentare certificata e garantita 100x100 italiana. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede all'attuazione del presente comma. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 200milioni, 40 l'anno 2020 e ad euro 150 milioni per il 2021 si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, a 145.».

c) *al comma 3, le parole:* «dal presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai commi 1 e 2 del presente articolo».

1.1000/371

GIAMMANCO, SCHIFANI, PAPATHEU, GIRO, RIZZOTTI, FERRO, GALLIANI, PEROSINO, BINETTI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, CALIGIURI, MALAN, CALIENDO, MOLES, AIMI, DAL MAS, BARBONI, PAGANO, STABILE, BATTISTONI, BERARDI

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.1.

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca, e dei rispettivi equipaggi, proprietarie di motopescherecci sequestrati nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata di 150 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/372

GIAMMANCO, SCHIFANI, PAPATHEU, GIRO, RIZZOTTI, FERRO, GALLIANI, PEROSINO, BINETTI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, CALIGIURI, MALAN, CALIENDO, MOLES, AIMI, DAL MAS, BARBONI, PAGANO, STABILE, BATTISTONI, BERARDI

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso «Art. 16-bis»*, inserire il seguente:

«Alt 16-*bis*.1.

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca proprietarie dei motopescherecci Antartide e Medinea, e dei rispettivi equipaggi, sequestrati dalla Libia nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata di 150 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 mila curo per il 2020 e 150 mila curo per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/373

COMINCINI

Al comma 1, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.1.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del fuori cassa)

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35.086.299 euro nell'anno 2021, 10.737.810 euro nell'anno 2022 e 10.457.235 nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/374

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, dopo il capoverso* «Art.16-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art.16-*bis*.1.

(Fondo per la filiera della ristorazione)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, an-

che in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1º gennaio 2019."».

1.1000/375

BATTISTONI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.1.

(Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale - gelate)

1. All'articolo 222-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77, le parole 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

1.1000/376

BATTISTONI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.1.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

1.1000/377

TARICCO, BITI, COLLINA, FERRARI, NANNICINI

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, sostituire il capoverso* «Art. 16-*ter*»*, con il seguente:*

«Art. 1-*ter*. - *(Quarta gamma) - 1*. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-*bis*. - (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluto) - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della così detta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata attraverso la loro la organizzazione di produttori verificatesi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la mancata commercializzazione, attraverso l'organizzazione di produttori, dei prodotti destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei conferimenti effettuati alla organizzazione di produttori di cui il produttore è socio. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, della organizzazione di produttori da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo viene accreditato alle organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni che, per conto dei loro soci produttori, hanno fatto la relativa istanza ed alle quali viene conferito incarico di provvedere alla ripartizione del contributo tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra le organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni istanti.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura di revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2.

4. Il contributo è concesso ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto."».

1.1000/378

PITTELLA

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, sostituire il capoverso* «Art. 16-*ter*» *con il seguente:*

«Art. 16-*ter*. - *(Quarta gamma) - 1*. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-*bis*. - *(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta) - 1*. AI fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo può essere ripartito dalle Organizzazioni dei produttori ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione del prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e la procedura

di revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo trai soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto"».

1.1000/379

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, sostituire il capoverso* «Art. 16-*ter*» *con il seguente:*

«Art. 16-*ter*. - *(Quarta gamma) - 1*. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-*bis*. - *(interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta) - 1*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della così detta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata attraverso la loro la organizzazione di produttori verificatesi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite di spesa di 20 milioni di curo per l'anno 2020, per la mancata commercializzazione, attraverso l'organizzazione di produttori, dei prodotti destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei conferimenti effettuati alla organizzazione di produttori di cui il produttore è socio. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, della organizzazione di produttori da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo viene accreditato alle organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni che, per conto dei loro soci produttori, hanno fatto la relativa istanza ed alle quali viene conferito incarico di provvedere alla ripartizione del con-

tributo tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra le organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni istanti.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura di revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2.

4. Il contributo è concesso ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di curo per l'armo 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto"».

1.1000/380

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, sostituire il capoverso «Art. 16-*ter*» *con il seguente:*

«1. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-*bis*. - *(interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta) - 1*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della così detta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata attraverso la loro la organizzazione di produttori verificatesi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la mancata commercializzazione, attraverso l'orga-

nizzazione di produttori, dei prodotti destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei conferimenti effettuati alla organizzazione di produttori di cui il produttore è socio. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, della organizzazione di produttori da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo viene accreditato alle organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni che, per conto dei loro soci produttori, hanno fatto la relativa istanza ed alle quali viene conferito incarico di provvedere alla ripartizione del contributo tra i soci produttori in 'ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra le organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni istanti.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura di revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2.

4. Il contributo è concesso ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto"».

1.1000/381

La Pietra, De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, sostituire l'Articolo 16-*ter *con il seguente:*

«Art. 16-*ter*. - *(Quarta gamma e prima gamma evoluta) - 1*. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-*bis*. - *(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta) - 1*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni nonché a tutte le imprese agricole singole ed associate che producono ortofrutticoli destinati al mercato della quarta gamma, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

Il contributo non è concesso qualora la suddetta riduzione di fatturato sia pari o inferiore al 15 per cento. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presenta articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto"».

1.1000/382

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), l'articolo 16-*ter è sostituito dal seguente:*

«Art. 16-*ter*. - *(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma) - 1*. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-*bis*. - *(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta) - 1*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni nonché a tutte le imprese agricole singole ed associate che producono ortofrutticoli destinati al mercato della quarta gamma, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo non è concesso qualora la suddetta riduzione di fatturato sia pari o inferiore al 15 per cento. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento -e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto"».

1.1000/383

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, all'articolo 16*-ter*, sono aggiunti i seguenti commi:*

«1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle

fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" la lettera *a)* è così sostituita:

"*a)* in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

1) prodotto lavato e pronto per il consumo;
2) prodotto lavato e pronto da cuocere;
3) prodotto pulito e pronto per il consumo, o prodotto pulito e pronto da cuocere per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77"».

1.1000/384

La Pietra, De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*ter*», aggiungere i seguenti commi:

«1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.".

2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera *a)* è così sostituita:

"*a)* in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i. 'prodotto lavato e pronto per il consumo', o;
ii. 'prodotto lavato e pronto da cuocere';

iii. 'prodotto pulito e pronto per il consumo', o 'prodotto pulito e pronto da cuocere', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77.'"».

1.1000/385

La Pietra, De Carlo, Calandrini, De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*ter*»*, alla fine dell'Articolo 58-bis*, aggiungere il seguente punto:

«2. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Fondo per la filiera della ristorazione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10. 00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1º gennaio 2019"».

1.1000/386

Caligiuri

*All'emendamento 1.1000, all'articolo 16-*ter *è aggiunto il seguente comma:*

«All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Fondo per la filiera della ristorazione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo .di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di

filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1º gennaio 2019"».

1.1000/387

De Carlo, Calandrini, De Bertoldi, Ciriani

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, capoverso* «Art. 16-*ter* (Quarta Gamma)»*, capoverso* «Articolo 58-*bis* (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli o di quarta gamma e di prima gamma evoluta)»*, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la parola:* «riconosciute»*, aggiungere le parole:* «ai mercati alla produzione»;

b) *dopo la parola:* «precedente»*, aggiungere le seguenti:* «e per i mercati alla produzione rispetto alla media del prezzo del quinquennio precedente, al fine di stornare i costi degli affitti degli operatori del medesimo mercato alla produzione».

1.1000/388

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, dopo il comma 16-*ter*, inserire il seguente:*

«16-*ter*.1 - *(Misure per il sostegno del settore suinicolo)* 1. Per 1e finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44, le parole: "di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021". Inoltre, dopo le parole: "nonché a promuovere l'innovazione" sono aggiunte le seguenti parole:", a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del - Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/389

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, dopo il comma 16-*ter*, inserire il seguente:*

«16-*ter*.1 All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: "la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.", sono sostituite dalle seguenti:" la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2020. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/390

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m) *dopo il comma 16-*ter*, aggiungere il seguente:*

«16-*ter*.1 - *(Disposizioni in materia di accise sulla birra)* - 1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1º luglio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2020; euro 2,55 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2022: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/391

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, dopo il comma 16-*ter*, aggiungere il seguente:*

«16-*ter*-1. - *(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)* - 1. Al fine di sostenere il settore Ho.Re.Ca. e di fornire supporto economico in particolare ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti particolarmente colpiti dalla crisi, è riconosciuto un credito di imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 per l'acquisto di fusti di birra.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/392

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, dopo il comma 16-*ter*, inserire il seguente:*

«16-*ter*.1. - *(Sostegno ai familiari di imprenditori operanti nel comparto della pesca)* - 1. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari di imprenditori della pesca marittima e di contributi all'impresa, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/393

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, dopo il comma 16-*ter*, inserire il seguente:*

«16-*ter*.1. - *(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)* - 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 137,5 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, ivi incluse quelle florovivaistiche, apistiche e vitivinicole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché nelle filiere agroalimentari.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 137,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54.5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 26 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 57 milioni

di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo"».

1.1000/394
TARICCO, BITI

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» inserire i seguenti:

«Art. 16-*quater*.

1. All'articolo 79 della legge 12dicembre 2016, n. 238, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, entro giorni 30 (trenta) da richiesta scritta dell'organismo di certificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto-inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4. Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica il divieto di utilizzare la denominazione protetta a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocata, e comunicato all'interessato e all'ICQRF, dall'organismo di controllo entro giorni cinque (5) dalla verifica della cessazione dell'illecito.".

Art. 16-*quinquies*.

1. All'articolo 43, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *d)* ed *e)* sono sostituite dalle seguenti:

d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: "per le partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatta salva la possibilità, in caso di di-

chiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, della concessione di deroghe. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può a-dotta re i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea",

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *e)*, al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.".

Art. 16-*sexies*.

(Interventi a favore del settore apistico)

1. I consorzi di difesa produzioni intensive (CONDIFESA), ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno del reddito di aziende del settore apistico-colpite da andamenti climatici sfavorevoli che ne determinino l'abbattimento del reddito, purché gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente.

Art. 16-*septies*.

(Determinazione delle caratteristiche dei diversi tipi di birra a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)

1. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."».

1.1000/395

TARICCO, BITI

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *inserire i seguenti:*

«Art. 16-*quater.*

(Chiarimenti in materia di esercizio di attività agrituristiche)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione".

Art. 16-*quinquies.*

(Cessione credito d'imposta Impresa4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 204, il seguente periodo è soppresso: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, della stessa ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari".

Art. 16-*sexies.*

(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppa di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che rispettano i seguenti requisiti:

a) i semi sono tracciabili e privi di trattamento chimico;

b) il processo produttiva, dalla semina al confezionamento, è completamente automatizzato e tracciato ed esclude il contatto diretto tra gli operatori e i prodotti;

c) il processo produttivo avviene interamente all'interna di un sito chiuso, in cui tutti gli ambienti assicurano la filtrazione totale dell'aria ai fini della limitazione delle particelle aerotrasportate, nonché l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi;

d) i locali di taglio, confezionamento, semina e annessi sana classificati almeno ISO 7, in base alla normativa UNI EN ISO 14644-1 relativa alla classificazione della pulizia dell'aria nelle camere bianche e negli ambienti controllati;

e) è vietato l'utilizzo di fitofarmaci;

f) durante il processo produttivo, la superficie fogliare non entra a contatto con acqua".

2. All'articolo 8, lettera *a)*, del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, dopo il punto ii, è aggiunto il seguente: "iii. prodotto pulito e pronto per il consumo, o prodotto pulito e pronto da cuocere, per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77».

1.1000/396

COLLINA, FERRARI, TARICCO, BITI

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

1.1000/397

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 16-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

1.1000/398

COLLINA, FERRARI

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale - gelate)

1. All'articolo 222-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/399

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 16-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale - gelate)

1. All'articolo 222 bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di curo per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/400

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo l'articolo* **16-*quater****, aggiungere il seguente:*

«16-*quinquies.*

(misure per il sostegno del settore suinicolo)

1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44, le parole: "di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021". Inoltre, dopo le parole: "nonché a promuovere l'innovazione" sono aggiunte le seguenti: ", a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne"».

Conseguentemente all'articolo 6 comma 1 le parole: «150 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «140 milioni».

1.1000/401

NATURALE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *inserire il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Contributo a fondo perduto per il settore della pesca)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera ittica e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore della pesca, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via straordinaria ed urgente, un contributo a fondo perduto nel limite complessivo di io milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Per la determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, nei limiti di quanto già previsto dall'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lo milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/402

NATURALE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *inserire il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *i)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la cifra "500.000,00" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per le medesime operazioni nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di lo anni e di importo superiore a euro 100.000,00,"».

1.1000/403

ABATE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *inserire il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo pri-

maverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».

1.1000/404

MOLLAME, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art.16-*ter*» *inserire il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Sostegno ai giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore ai quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/405

MOLLAME, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *inserire il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

1. Al fine di far fronte alla crisi dei comparti produttivi agricoli e alla conseguente perdita di reddito derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Il fondo di cui al comma i è destinato all'adozione di misure volte a sostenere la perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi comparti, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui al comma i devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/ 2013 e n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "*de minimis*" e agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo nonché rispettare i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché un apposito piano di interventi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/406

MOLLAME, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *inserire il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto' dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità *(Visual Line of Sight)*";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR di cui al comma i in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci.";

c) al comma 2, all'alinea, dopo le parole: "può essere autorizzata" sono inserite le seguenti: ", con mezzi diversi da quelli di cui al comma 1,"».

1.1000/407

MOLLAME, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *inserire il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportante le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

"*g*-bis*)* coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali.";

2) all'articolo 4:

a) il comma i è sostituito dal seguente:

"1. Il comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

b) al comma 3, le parole: "in pieno campo" sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore al 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del rivenditore del prodotto.";

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

3) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

4) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei prodotti destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-*ter*. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 3o novembre 2020, sono definite le modalità attuative per l'immissione in consumo dei prodotti di cui all'articolo 2 che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle relative proprietà, possono essere ricondotti nell'ambito di applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."».

1.1000/408

TRENTACOSTE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *inserire il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", il termine per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'esercizio delle attività di cui al precedente periodo, i CAA, e le società di cui essi si avvalgono, possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi i e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.1000/409

MOLLAME, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *inserire il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Sostegno al reddito degli agricoltori)

1. Le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.

3. L'articolo 2, comma il, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

"11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, secondo modalità stabilite, con apposito decreto da adottare entro il 31 dicembre 2020, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.".

4. Al del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, le parole: "direttamente coltivata" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta";

b) all'articolo 45, comma 2, lettera *d)* le parole: "coltivata direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta".

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/410

NATURALE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *inserire il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Agevolazioni fiscali per investimenti nell'Agricoltura 4.0 e per corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli)

1. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, qualora l'investimento sia stato effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative. Qualora i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società abbiano acquisito e mantenuto per almeno tre anni la totalità del capitale sociale delle *start-up* innovative il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, non concorre alla formazione del reddito di detti soggetti l'80 per cento della somma investita nel capitale sociale delle *start-up* innovative di cui al presente comma.

2. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma i non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 7o per cento della somma investita dal contribuente, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative operanti in ambito agricolo o di distribuzione agricola. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti à contribuente L'ammontare in tutto o in parte non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

4. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche

parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

5. Le Regioni, proporzionalmente alle loro superfici agricole, destinano fondi per finanziare corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli a valere sui Fondi europei agricoli per lo sviluppo rurale. L'effettiva frequentazione di detti corsi di formazione e di aggiornamento riveste carattere di obbligatorietà per tutti i dipendenti, anche temporanei, delle aziende agricole. I dipendenti sono tenuti a seguire almeno due corsi di formazione e di aggiornamento entro il termine di ciascun anno civile.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3o milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo io, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/411

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.1000/412

TARICCO, BITI

All'emendamento 1.1000, lettera m)*, dopo il capoverso* «Art. 16-*ter*» *inserire il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Promozione del digestato nell'economia circolare)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti";

b) dopo il comma 2-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*.1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 65 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

2-*bis*.2. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di azoto efficiente da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per

ogni singola coltura. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli.

2-*bis*.3. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. Le analisi di cui al precedente periodo sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica della Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

3. All'articolo i della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.

4. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari, all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Fermo restando quanto prevista dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile"».

1.1000/413

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 16-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Promozione prodotti di quarta gamma)

1. È istituito presso il MIPAAF un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, destinato alla promozione dei prodotti di quarta gamma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni per l'anno 2020 e 2021 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/414

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 16-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*quater.*

(Sostegno agli investimenti nel comparto della quarta gamma)

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da Covid-19, gli investimenti realizzati dalle imprese del settore ortofrutticolo, limitatamente alla produzione di quarta gamma, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n.311, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020».

1.1000/415

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera n) *premettere i seguenti:*

«*0.1)* al comma 1 le parole: "pari a 800 euro" sono soppresse;

0.2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alla media delle ultime tre retribuzioni percepite";

0.3) il comma 3 è soppresso».

1.1000/416

FANTETTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Disposizioni per il contrasto al controesodo dei lavoratori rimpatriati prima del 30 aprile 2019)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

'2-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dai comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)* del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-*ter*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2-*quater*. La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni di curo annui dall'anno 2020 all'anno 2024, si provvede per l'anno 2020 con le modifiche all'articolo 13-*quater*, comma 5, e per gli oneri relativi agli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190'"».

Conseguentemente alla lettera l)*, all'articolo 13*-quater*, comma 5, le parole:* «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «47 milioni».

1.1000/417

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera n)*, è inserita la seguente:*

«*n*-bis*)* dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento per le utenze e le forniture delle attività)

1. Per le attività di carattere sportivo ricadenti nei codici ATECO di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze del servizio idrico integrato e le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, attive, alla data del 31 ottobre 2020. La sospensione è fatta su richiesta del soggetto interessato.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare della sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del 31 ottobre 2020.

3. La sospensione dei tendini di pagamento trova applicazione anche con riferimento alle fatture emesse prima della data del 31 ottobre 2020, con riferimento alle utenze e alle forniture di cui al precedente comma 1, qualora i termini di pagamento fossero ancora in corso rispettivamente alla medesima data.

4. Le previsioni del presente articolo trovano applicazione, nel rapporto tra il gestore e l'utente del Sistema informativo integrato, ovvero l'esercente l'attività di vendita e il cliente finale, anche nel caso di fatturazione di importi relativi alle prestazioni di attivazione, riattivazione, disattivazione nonché di fatturazione dei contributi di allacciamento. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate.

5. Con provvedimento dell'Autorità Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabilite le modalità per l'accesso quanto previsto dal presente articolo".».

1.1000/418

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera n)*, è inserita la seguente:*

«*n*-bis*)* Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Obbligo formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile)

1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: trattamento economico e non-nativo', sono inserite le seguenti: , anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,';
- al comma 2, la parola: può' è sostituita dalla seguente: deve';
- dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

'2-*bis*. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga fondazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili'".».

1.1000/419

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera n)*, inserire la seguente:*

«*n*-bis*)* dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Sospensione dei canoni di locazione degli immobili ad uso sportivo)

1. Alle imprese operanti nei settori individuati dai codici ATECO 93.11-gestione impianti portivi, 93.12-attività di club sportivi e 93.13-palestre, le quali, in conseguenza delle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta

la facoltà di sospendere il pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. La deduzione di cui al presente comma spetta ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità sospesa ai sensi del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutai in 23,81 milioni di euro per Panno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

1.1000/420

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera n)*, è inserita la seguente:*

«*n*-bis*)* All'articolo 18, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Tra le spese sostenute per altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti' di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali è riconosciuto il credito d'imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori".».

1.1000/421

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera n)*, inserire la seguente:*

«*n*-bis*)* All'articolo 18, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Al fine contenere la catena di trasmissione sul territorio dei contagi, presso il Ministero della salute e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è istituito un piano nazionale di sorveglianza sulla base delle esperienze acquisite durante la prima fase della pandemia, anche tramite uno studio delle misure adottate dagli altri paesi UE ed *extra* UE. Alla predisposizione del piano nazionale partecipano esperti nazionali e di altri paesi che hanno risposto al meglio alla prima ondata epidemiologica"».

Conseguentemente la rubrica è sostituita con la seguente: «Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e istituzione del Piano Nazionale di sorveglianza».

1.1000/422

RIZZOTTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*bis*»*, al comma 1, capoverso* «Art. 16-*bis*»*, alla fine primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «rendendo altresì accessibile il *database* in formato *open data* con il numero di contagi per Comune, oltre che i dettagli per Province e Comuni dei numeri relativi a isolamento domiciliare, ospedalizzati con sintomi, terapie intensive, guariti, deceduti, tamponi e casi testati».

1.1000/423

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 19-*bis*»*, all'ultimo periodo sostituire le parole:* «per estratto» *con le seguenti:* «interamente e senza omissioni».

1.1000/424

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.1.

(Interventi in materia di versamenti PREU)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

a) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende proro-

gata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

b) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021».

1.1000/425

De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*bis*.»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.1.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2021" sono soppresse.».

1.1000/426
De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*bis.*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis.*1.

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" aggiungere il seguente periodo: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 4,4 milioni di euro per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede quanto a:

1) 4,4 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2) 1,5 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137».

1.1000/427
De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*bis.*»*,* aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis.*1.

(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Dal 1º gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il mon-

tepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.».

1.1000/428

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*bis*.»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.1.

(Interventi in materia di scommesse sportive)

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.».

1.1000/429

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FLORIS, GALLONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*ter.*», al comma 1, lettera b) *dopo le parole:* «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020»*, aggiungere le seguenti:* "o di altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento."».

Conseguentemente, nel penultimo e ultimo capoverso, dopo le parole: «stipulati per l'anno 2020», *aggiungere le seguenti:* «o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

1.1000/430

PEROSINO

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), «Art. 19-*ter.*», *comma 1, lettera* b) *dopo le parole:* «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020» *aggiungere le seguenti:* «o di altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

Conseguentemente, nel penultimo e ultimo capoverso, dopo le parole: «stipulati per l'anno 2020»*, aggiungere le seguenti:* «o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

1.1000/431

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, «Art. 19-*ter.»*, comma 1, lettera* b) *dopo le parole:* «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020» *aggiungere le seguenti:* «o di altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

Conseguentemente, nel penultimo e ultimo capoverso, dopo le parole: «stipulati per l'anno 2020»*, aggiungere le seguenti:* «o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

1.1000/432

BERGESIO, CENTINAIO, FUSCO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, «Art. 19-*ter.»*, comma 1, lettera* b) *dopo le parole:* «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020» *aggiungere le seguenti:* «odi altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

Conseguentemente, al penultimo e all'ultimo periodo, dopo le parole: «stipulati per l'anno 2020»*, aggiungere le seguenti:* «o negli altri provve-

dimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

1.1000/433

PITTELLA, MANCA

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*ter*«*., comma 1, lettera* b)*, al primo periodo dopo le parole:* »decreto legislativo 30 dicembre 1992, a 502 stipulati per l'anno 2020»*, aggiungere le seguenti:* «o di altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento»*, al secondo e al terzo periodo, dopo le parole:* «stipulati per l'anno 2020»*, aggiungere le seguenti:* «o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

1.1000/434

CASTELLONE, PIRRO, Giuseppe PISANI, MARINELLO, MAUTONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*ter*.»*, al comma 1, lettera* b)*, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il predetto riconoscimento, escluso in caso di emolumenti già corrisposti o da corrispondere per prestazioni ospedaliere od ambulatoriali rese in ragione del coinvolgimento nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2019 e dell'anno 2020 di cui deve essere analiticamente rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo dei 90 per cento del budget, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rigorosamente rendicontati dalla stessa struttura, nel semestre successivo, tenuto conto dell'ultimo bilancio di esercizio approvato nell'anno in corso, che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020».

1.1000/435

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, SCIASCIA, PEROSINO, GALLONE

All'emendamento 1.1000, al comma 5-ter. *dell'articolo «19*-ter*», aggiungere infine le parole:* «o, in alternativa destinatarie di un *budget* regionale, precedentemente determinato con atto normativo della regione».

1.1000/436

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*ter*.»*, comma 5*-ter*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «o, in alternativa destinatarie di un budget regionale, precedentemente determinato con atto normativo della regione».

1.1000/437

MIRABELLI, ALFIERI, FERRARI, RAMPI, MANCA

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, capoverso* «5-*bis*»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono fatte salve le determinazioni dei singoli ordinamenti regionali che possono autonomamente riconoscere fino alla concorrenza del 100 per cento del *budget* assegnato».

1.1000/438

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, al capoverso* «Art. 19-*ter*»*, alla lettera* b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Fatte salve determinazioni dei singoli ordinamenti regionali che possono autonomamente riconoscere fino alla concorrenza del 100 per cento del *budget* assegnato».

1.1000/439

ASTORRE

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alle strutture private accreditate, che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle ai pazienti Covid-19 e che abbiano comunque realizzato più del 90 per cento del *budget*, è riconosciuto un contributo pari al costo complessivo sostenuto nell'anno 2020 per tutti i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della medesima struttura interessata».

1.1000/440

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*ter*»*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* L'articolo 9-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, è definita la disciplina relativa alla *governance* del settore dei dispositivi medici».

1.1000/441

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, al capoverso* «Art. 19-*ter*»*, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis.* Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio, 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province Autonome, in deroga all'articolo 45, comma 1-*ter*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono autorizzate ad attivare nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie, degenze a bassa complessità assistenziale indirizzate alla sorveglianza dei pazienti Covid positivi.";

b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "integrata o equivalenti" sono inserite le seguenti: ", tramite l'incremento del personale o l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati,";

c) all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "ad incrementare" è inserita la seguente: "anche";

d) all'articolo 1, comma 10, dopo le parole: "ad incrementare" è inserita la seguente: "anche".

1-*ter*. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "suddette strutture" sono inserite le seguenti: "nonché tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento dell'attività".

1-*quater*. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, dopo le parole "liste di attesa" sono inserite le seguenti: "ivi incluse quelle relative alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica connesse al virus SARS-Cov-2,".

1-*quinquies*. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività socio sanitarie in regime ordinario dei Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, le Regioni e le Province autonome possono provvedere a titolo di contributo speciale per l'anno 2021, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.».

1.1000/442

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*ter*»*, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. È consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del de-

creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-*ter*. All'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1".».

1.1000/443

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, al capoverso* «Art. 19-*ter*»*, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis.* Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le Regioni e le Province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. È consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-*ter*. All'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1".».

1.1000/444

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, dopo il capoverso* «Art. 19-*ter*»*, inserire il seguente:*

«Art. 19-*ter*.1

(Contributo diretto alle cosiddette Zone Rosse per spese sociosanitarie)

1. Alle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo di 100 milioni di euro diretto a sostenere le spese sociosanitarie necessarie all'adozione di strategie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. I criteri di ripartizione del contributo di cui- al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i presidenti delle regioni interessate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al- Ministero medesimo».

1.1000/445

Giuseppe PISANI, PIRRO, MARINELLO, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera o)*, capoverso* «Art. 19-*quater*»*, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-*bis.* All'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia' sono aggiunte le seguenti: nonché qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno del corso di formazione specifica in medicina generale';

b) al secondo periodo, dopo le parole: conduce al conseguimento del diploma di specializzazione' sono aggiunte le seguenti: o al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale'"».

1.1000/446

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, dopo il capoverso* «Art.19-*quater*»*, inserire il seguente:*

«Art. 19-*quater*.1

(Servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni)

1. Fino al 30 giugno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie per assicurare la regolare erogazione dei servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per il reclutamento, con contratti di lavoro a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, del personale impiegato per detti servizi dagli enti locali, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

1.1000/447

CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera o)*, dopo il capoverso* «Art 19-*quater*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*quinquies.*

(Misure urgenti per il rafforzamento del sistema sanitario nazionale)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, garantire l'erogazione dei livelli essenziali e fronteggiare la carenza di medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le misure previste dall'articolo 30-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese anche ai medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale».

1.1000/448

FARAONE, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, dopo il capoverso* «Art. 19-*quater*»*, è inserito il seguente:*

«Art. 19-*quinquies.*

1. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, dopo la parola: "dispositivi" aggiungere: "e sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche,";

b) dopo il comma 6-*bis* inserito il seguente:

"6-*ter*. Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, i datori di lavoro e gli artigiani senza dipendenti possono beneficiare dello sgravio del premio assicurativo INAIL previa l'adozione di sistemi e/o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi e/o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai

soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio della stessa norma, nonché validi strumenti atti a dimostrare il concreto orientamento antielusivo riguardo i reati in capo all'articolo 589 *(omicidio colposo)* e all'articolo 590 *(lesioni colpose)* del codice penale".

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/449

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, dopo l'articolo* **19-*quater*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*quinquies.*

(Chiamata in servizio per la Nazione)

1. Si autorizza ogni articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, qualora si trovino in organico non sufficiente a coprire le esigenze causate dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia "COVID-19" a fare ricorso a personale volontario con specifiche professionalità, compresi i lavoratori in pensione che non abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, e a qualsiasi altro soggetto in possesso di comprovata competenza al fine di preservare le strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale.

2. Ai fini di affrontare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, a causa di contagio o quarantena "da COVID-19", si autorizza il Ministero della difesa, a ricorrere a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento di tutte le Forze armate

3. Il presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

1.1000/450

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, dopo l'articolo* **19-*quater***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*quinquies.*

(Chiamata in ausilio della Nazione)

1. Ai fini di impiego per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, dovute da contagio o da quarantena da "COVID-19", malattia dichiarata pandemica dall'Organizzazione mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, si autorizza il Ministero della difesa, con proprio Decreto, a ricorrere a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento appartenenti a tutte le FF.AA e Forze di polizia in posizione Ausiliaria e riserva.

2. Si autorizzano i Ministeri dell'interno, della giustizia, Il Ministero dell'economia e delle finanze, ed ogni altra articolazione della Pubblica amministrazione comprese le province Autonome di Trento e Bolzano, al ricorso a personale volontario con specifiche professionalità, compresi pensionati non ultra settantacinquenni, per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, ritenute strategiche per garantire: il funzionamento delle articolazioni dello Stato, i trasporti, le produzioni ritenute indispensabili all'interesse nazionale.

3. Il presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per bilancio dello Stato».

1.1000/451

VATTUONE, MININNO, ORTIS

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, dopo il capoverso* «Art. 19-*quater*» *inserire il seguente:*

«Art. 19-*quinquies.*

(Misure per la funzionalità delle Forze armate per la gestione e il contenimento del COVID-19)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego

al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'armo 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/452

VATTUONE, MININNO, ORTIS

All'emendamento 1.1000, alla lettera o)*, dopo il capoverso* «Art. 19-*quater*» *inserire il seguente:*

«Art. 19-*quinquies.*

(Misure per il potenziamento della Sanità militare)

1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/453

MANTOVANI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera o)*, dopo il capoverso* «Art. 19-*quater*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*quinquies.*

(Sospensione dei limiti di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico negli enti locali)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo i, comma 1, del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente ai contratti stipulati da parte degli enti locali. Restano fermi ulteriori limiti alle facoltà assunzionali da parte dei medesimi enti locali e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

1.1000/454

FANTETTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera o)*, inserire la seguente:*

«*o*-bis*)* dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-*bis.*

(Disposizioni per il contrasto al controesodo dei lavoratori appartenenti alle professioni sanitarie rimpatriati prima del 30 aprile 2019)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

'2-*bis*. Al fine di contribuire alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed a garantire i livelli essenziali di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti appartenenti alle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni, che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'ar-

ticolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)* del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-*ter*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni di euro annui dall'armo 2020 all'anno 2024, si provvede per l'anno 2020 con le modifiche all'articolo 13-*quater*, comma 5, e per gli oneri relativi agli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190'"»;

e, di conseguenza alla lettera l)*, all'articolo 13-*quater*, comma 5, le parole:* «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «47 milioni».

1.1000/455

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera o)*, è inserita la seguente:*

«*o*-bis*)* dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Art. 20-*bis.*

(Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenze, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici"».

1.1000/456

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera o)*, inserire la seguente:*

«*o*-bis*)* dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

"Art. 21-*bis.*

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto dispositivi di protezione e igiene per il personale)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato alle istituzioni scolastiche ed pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse."»;

e, di conseguenza, alla lettera l)*, all'articolo 13*-quater*, comma 5, le parole:* «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «46,3 milioni».

1.1000/457

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera o)*, è inserita la seguente:*

«*o*-bis*)* dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

"Art. 20-*bis.*

(Ripristino del riconoscimento dello status *di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'Fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, collima 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, collima 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi';

b) il comma 2-*bis* è soppresso".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 291 milioni di curo per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

1.1000/458

CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera o)*, inserire la seguente:*

«*o*-bis*)* all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: "per le persone con disabilità," inserire le seguenti: "ivi compreso l'acquisto di comunica-

tori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa destinati agli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio,"».

1.1000/459

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, alla lettera p)*, sostituire il capoverso* «Art. 22-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 22-*bis*. - *(Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado) - 1*. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche

che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31».

1.1000/460

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera p)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, al comma 1, prima delle parole:* «Limitatamente alle aree del territorio nazionale» *premettere le seguenti:* «Salvo quanto previsto dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,».

1.1000/461

LONARDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera p)*, articolo 22*-bis*, comma 1, sostituire le parole da:* « Limitatamente *a* «dell'articolo 19-*bis*»*, con le seguenti: Nelle aree del territorio nazionale*.

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ai maggiori oneri valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, 3-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55milioni di euro, del ministero della salute per 10 milioni di euro e del ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/462

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.1000, alla lettera p)*, capoverso* «Art. 22-*bis*.»*, al comma 1, dopo le parole:* «sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole»*, inserire le seguenti:* «d'infanzia, scuole primarie e scuole».

1.1000/463

ANGRISANI, GRANATO, MANTERO, VANIN, DE LUCIA, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera p)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «didattica in presenza delle scuole» *inserire le seguenti:* «primarie e»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «31,4 milioni» *con le seguenti:* «35,4 milioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado».

1.1000/464

BINETTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera p)*, capoverso* «Art. 22-*bis. - (Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle Scuole secondarie di I grado)*»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 90 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021» *con le se-*

guenti: «104,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 81,4 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014;

b) quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, a 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/465

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.1000, alla lettera p)*, al capoverso* «Art.22-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Il congedo straordinario di cui al presente articolo è esteso a genitori di bambini e alunni fino a 14 anni di cui è sospesa l'attività didattica in presenza, siano essi lavoratori o lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.»;

b) *al comma 4, primo periodo, le parole:* «da 1 a 3» *e:* «52,1 milioni di curo» *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:* «da 1 a 3-*bis*» *e:* «82,1 milioni di curo»;

c) *al comma 6, le parole:* «54,5 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «84,5 milioni di euro».

1.1000/466

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera p)*, dopo il capoverso* «Art. 22-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.1.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse"».

1.1000/467

PEROSINO

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 22-*ter. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*» *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" dopo il comma 613 è aggiunto il seguente:

"613-*bis*. Il Fondo di cui al comma precedente può essere destinato a finanziare operazioni di Partenariato Pubblico Privato, ivi incluso lo strumento del *project financing* secondo i termini e le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta inteso che il *project financing* comprende anche forme di *leasing* operativo dei veicoli elettrici"».

1.1000/468

PAROLI, TOFFANIN, GALLONE

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 22-*ter*»*, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-20197" dopo il comma 613 è aggiunto il seguente:

"613-*bis*. Il Fondo di cui al comma precedente può essere destinato a finanziare operazioni di Partenariato Pubblico Privato, ivi incluso lo strumento del *project financing* secondo i termini e le modalità previste dal

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta inteso che il *project financing* comprende anche forme di *leasing* operativo dei veicoli elettrici"».

1.1000/469

DI GIROLAMO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera p)*, capoverso* «Art. 23-*ter*»*, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-*bis*. In considerazione della situazione emergenziale collegata alla diffusione del virus da COVID-19 e delle relative misure di contenimento, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda».

1.1000/470

COLTORTI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE, FEDE

All'emendamento 1.1000, lettera p)*, dopo il capoverso* «Art. 22-*ter*»*, inserire il seguente:*

«Art. 22-*quater*.

(Conversione ad alimentazione elettrica dei veicoli adibiti a trasporto merci).

1. All'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, 11. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 11. 134, al comma 1, le parole: "e N1," sono sostituite dalle seguenti: ", N1, N2 e N3"».

1.1000/471

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera p)*, dopo il capoverso* «22-*ter*» *è inserito il seguente:*

«Art. 22-*quater.*

(Assistente all'autonomia e comunicazione)

1. Al fine di dare un pieno e continuativo sostegno a tutti gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale il contratto relativo all'assunzione del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non può avere una durata inferiore agli 12 mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 162 milioni di curo a decorrere dal 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/472

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera p)*, inserire la seguente:*

«*p*-bis*)* dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

"Art. 22-*quater.*

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto dispositivi di protezione e igiene per il personale)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'Istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse"».

Conseguentemente, alla lettera l)*, all'articolo 13-*quater*, comma 5, le parole:* «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «46,3 milioni».

1.1000/473

CUCCA, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera p)*, inserire la seguente:*

«*p-*bis*)* All'articolo 23, comma 5, sostituire le parole: "non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice" con le seguenti: "non prevedono attività di istruttoria dibattimentale e, comunque, di assunzione della prova".».

1.1000/474 (testo 2)

COMINCINI, CUCCA

Dopo l'alinea, prima della lettera q)*, premettere la seguente:*

«*0q)* All'articolo 23, al comma 2, penultimo capoverso, dopo le parole: "Il pubblico ufficiale che redige il verbale" inserire le seguenti: ", procedendo alla rilettura del medesimo, cui segue l'approvazione da parte dei partecipanti previo assenso da remoto,"».

1.1000/474

CUCCA, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, prima della lettera q)*, premettere la seguente:*

«*0q)* All'articolo 23, al comma 2, penultimo capoverso, dopo le parole: "Il pubblico ufficiale che redige il verbale" inserire le seguenti: "al termine del procedimento dando lettura del medesimo,"».

1.1000/475

ROSSOMANDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera q) *sopprimere il capoverso* «Art. 23-*bis*»

1.1000/476

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera q)*, sopprimere l'articolo 23-*bis.

1.1000/477

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 1.1000, alla lettera sopprimere il capoverso «Art. 23-*bis*».

1.1000/478

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera q)*, sostituire l'articolo 23-*bis *con il seguente:*

«Art. 23-*bis*. - *(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)* - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede sempre con la presenza del pubblico ministero e di tutte le parti private a meno che queste, unanimemente, o su richiesta di una di esse, e con il consenso delle altre parti prestato entro il settimo giorno precedente l'udienza, richiedono di procedere in modo cartolare.

2. Nel caso in cui le parti sono concordi nel procedere in modo cartolare, secondo quanto previsto dal precedente comma 1, entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclu-

sioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge28 ottobre 2020, n. 137. 11 dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di procedura cartolare è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2 Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di procedere cartolarmente.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di procedura cartolare è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.1000/479

CUCCA, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera q)*, sostituire il capoverso* «Art. 23-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 23-*bis*. - *(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)* - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fiori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede

in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate in cancelleria conclusioni scritte inviate per via telematica, quanto al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, quanto ai difensori ai sensi dell'articolo 24.

3. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Entro il termine stabilito per il deposito delle conclusioni scritte, l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipazione all'udienza.

4. Alla deliberazione la corte di appello procede in ogni caso in presenza non essendo applicabili al giudizio le modalità di cui all'articolo 23, comma 9».

1.1000/480

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera q)*, capoverso:* «Art. 23-*bis*»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«*1.* A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fuori dai casi di rinnovazione dibattimentale e di manifestazione della volontà di comparire da parte dell'imputato, per la decisione degli appelli proposti contro le sentenze di primo grado le parti private o il pubblico ministero possono chiedere che la corte di appellò proceda in camera di consiglio secondo le-modalità di cui ai commi successivi.».

Conseguentemente, sopprimere il terzo comma e, al quarto e al sesto comma, sostituire le parole: «discussione orale» *con le parole:* «trattazione in camera di consiglio».

1.1000/481

PUGLIA, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera q)*, capoverso* «Art. 23-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello e della decisione dell'udienza preliminare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) *al comma i, dopo le parole:* «la corte d'appello» *inserire le seguenti:* «o il giudice dell'udienza preliminare per la decisione relativa alla richiesta di rinvio a giudizio»;

c) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «della corte d'appello»*, inserire le seguenti:* «o alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare»;

d) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «della corte di appello» *inserire le seguenti:* «o alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare»;

e) *al comma 3, sostituire le parole:* «la corte di appello procede» *con le seguenti:* «la corte di appello o il giudice dell'udienza preliminare procedono»;

f) *al comma 4, dopo le parole:* «della corte di appello» *inserire le seguenti: «o alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare».*

1.1000/482

CUCCA, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera q)*, capoverso* «Art 23-*bis*»*, comma 4, sostituire le parole:* «di discussione orale» *con le seguenti:* «di procedere con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9».

1.1000/483

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera q)*, sopprimere l'articolo* «23-*ter*».

1.1000/484

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera q)*, all'articolo 23-*ter *apportare le seguenti modificazioni:*

«Al primo comma sopprimere l'ultimo periodo Sopprimere il comma 2».

1.1000/485

BALBONI, CIRIANI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera q)*, capoverso* «Art. 23-*ter*»*, al primo comma sopprimere le parole:* «e i termini previsti dall'art. 303 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, al secondo comma sopprimere le parole: «e dei termini previsti dall'art. 303 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, sopprimere il terzo comma.

1.1000/486

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera q)*, all'articolo 23-*ter *apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere le parole: «e i termini previsti dall'art. 303 del codice di procedura penale».

al comma 2, sopprimere le parole da: «, dovendosi avere» *fino alla fine del periodo*.

1.1000/487

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *sopprimere i commi. 3 e 4.*

1.1000/488

PIARULLI, D'ANGELO, LOMUTI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera q)*, capoverso* «Art. 23-*bis*»*, dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:*

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.».

1.1000/489 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMANO, FENU, D'ANGELO, CAMPAGNA, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera q)*, dopo il capoverso* «Art. 23-*bis*» *inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.1.

(Disciplina della scadenza dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.»

1.1000/489

MATRISCIANO, ROMANO, FENU, D'ANGELO, CAMPAGNA, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera q)*, dopo il capoverso* «Art. 23-*bis*» *inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.1.

(Disciplina della scadenza dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto e che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi al all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi, che pertanto non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale

avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.».

1.1000/490

CUCCA, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera q)*, aggiungere la seguente:*

«*q*-bis*)* All'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la parola: "esclusivamente".

b) al comma 4, sopprimere le parole: "diversi da quelli" e, dopo le parole: "con valore legale" inserire la seguente: "anche"».

1.1000/491

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera q)*, aggiungere il seguente:*

«*q*-bis*)* Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24-*bis*.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo."».

1.1000/492

CUCCA, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera q)*, aggiungere la seguente:*

«*q*-bis*)* Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24-*bis*.

(Disposizioni sulla modalità di deposito degli atti e delle impugnazioni da parte degli avvocati nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito da parte degli avvocati il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, per tutte le forme e per tutti i casi di deposito, presentazione e trasmissione di atti, documenti, richieste, liste e istanze comunque denominati, di cui al codice di procedura penale, ivi comprese le impugnazioni di cui al libro IX del medesimo.

2. Il deposito con le modalità di cui al comma precedente è effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari contenuti nell'elenco approvato con decreto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011. Con il decreto di cui

al periodo precedente sono altresì indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

3. Ai fini dell'attestazione del deposito di quanto inviato da parte dei difensori tramite posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori di posta elettronica certificata hanno valore legale. Il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari, in qualità di pubblico ufficiale addetto, provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico ove presente. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

4. Tutti i termini di cui all'articolo 173 del codice di procedura penale sono prorogati di cinque giorni successivi alla data dell'invio dell'atto a mezzo posta elettronica certificata ogniqualvolta ed in ogni caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario restituisca un risultato diverso dalla accettazione e dalla consegna."».

1.1000/493

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera q)*, inserire la seguente:*

«*q*-bis*)* All'articolo 27:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti dai seguenti:

"1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario, esattamente come previsto

nel caso di udienza pubblica in presenza secondo le ordinarie regole del rito tributario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti presenti istanza di discussione della controversia da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In questo caso la causa è rinviata a nuovo ruolo per garantire il rispetto del principio del contraddittorio.".

b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nel caso in cui non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto e non sia chiesta la discussione in pubblica udienza di cui al comma precedente, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. La parte resistente, in questi casi, per garantire il diritto di difesa e la regolarità del contraddittorio, deposita la costituzione in giudizio venti giorni prima della data di fissazione dell'udienza. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio".».

1.1000/494

VONO, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera q)*, aggiungere la seguente:*

«*q*-bis*)*. All'articolo 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia fissata discussione in pubblica udienza o sia formulata l'istanza apposita nei termini indicati in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che un difensore manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere con la discussione orale, si procede mediante trattazione

scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio."».

1.1000/495

VACCARO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera r)*, capoverso* «Art. 31-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali, nonché modifiche alle modalità di composizione dei seggi elettorali.»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«5-*bis*. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *1*. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio *on-line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni."».

1.1000/496

CIRINNÀ

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, capoverso* «Art. 31-*bis*»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le prove di esame di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 2012-sono sostituite da un colloquio orale da svolgersi in via telematica nelle modalità definite dal Ministro della giustizia con proprio decreto, sentito il Consiglio Nazionale Forense. Il colloquio di cui al periodo precedente, della durata di non meno di trenta minuti, consiste nella discussione di un tema assegnato dal presidente della commissione, avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori».

Conseguentemente; al capoverso «Art. 31-*bis*»*, rubrica, dopo la parola:* «forense» *inserire le seguenti:* «e per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori».

1.1000/497

BALBONI, CIRIANI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, capoverso* «Art. 31-*bis*»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, le prove di esame di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 2012 sono sostituite da un colloquio orale da svolgersi in via telematica nelle modalità definite dal Ministro della giustizia con proprio decreto, sentito il Consiglio Nazionale Forense. Il colloquio di cui al periodo precedente, della durata di non

meno di trenta minuti, consiste nella discussione di un tema assegnato dal presidente della commissione, avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 31-*bis*»*, rubrica, dopo la parola:* «forense» *inserire le seguenti:* «e per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori».

1.1000/498

CASTELLONE, PIRRO, Giuseppe PISANI, MARINELLO, MAUTONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera r)*, capoverso* «Art. 31-*bis*»*, comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «in tutto o in parte» *e dopo le parole:* «partecipazione al voto» *aggiungere le seguenti:* «, avendo cura di che l'intera procedura elettorale e i relativi risultati siano oggetto di certificazione da parte di un ente terzo».

1.1000/499

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, capoverso* «Art. 31-*bis*»*, dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2. Si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature.

4-*ter*. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dei presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti».

1.1000/500

CONZATTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, capoverso* «Art. 31-*bis*»*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-*bis*. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 2 e 3, si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 2 e 3, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data del 29 Ottobre 2020 sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature».

1.1000/501

BALBONI, CIRIANI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, capoverso* «Art. 31-*bis*»*, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, le assemblee degli iscritti convocate per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli Ordini e dei Collegi professionali territoriali possono svolgersi in forma telematica, secondo le seguenti modalità:

a) i mezzi di telecomunicazione utilizzati devono garantire l'identificazione dei partecipanti;

b) la partecipazione alle assemblee da parte degli iscritti avviene previa prenotazione effettuata in via telematica;

c) l'espressione del voto da parte degli iscritti avviene in Ruota elettronica;

d) non è necessaria la presenza fisica dei soggetti coinvolti nel procedimento di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 31-*bis*»*, rubrica, sopprimere la parola:* «nonché» *e dopo la seguente:* «professionali» *aggiungere le parole:* «nonché di approvazione dei bilanci degli organi territoriali degli ordini professionali».

1.1000/502

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, capoverso* «Art. 31-*bis*»*, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, le assemblee degli iscritti convocate per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli Ordini e dei Collegi professionali territoriali possono svolgersi in forma telematica, secondo le seguenti modalità:

a) i mezzi di telecomunicazione utilizzati devono garantire l'identificazione dei partecipanti;

b) la partecipazione alle assemblee da parte degli iscritti avviene previa prenotazione effettuata in via telematica;

c) l'espressione del voto da parte degli iscritti avviene in forma elettronica;

d) non è necessaria la presenza fisica dei soggetti coinvolti nel procedimento di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 31-*bis*»*, rubrica, sopprimere la parola:* «nonché» *e dopo la parola:* «professionali» *aggiungere le seguenti:* «nonché di approvazione dei bilanci degli organi territoriali degli ordini professionali».

1.1000/503

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, capoverso* «Art.: 31-*bis*»*, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, all'approvazione del conto consuntivo e dei bilancio preventivo degli Ordini e dei Collegi professionali territoriali provvedono, in deroga alle disposizioni vigenti, esclusivamente i Consigli dell'Ordine.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 31-*bis*»*, rubrica, sopprimere la parola:* «nonché» *e dopo la parola:* «professionali» *aggiungere le seguenti:* «nonché di approvazione dei bilanci degli organi territoriali degli ordini professionali».

1.1000/504

BALBONI, CIRIANI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, capoverso* «Art. 31-*bis*»*, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli Ordini e dei Collegi professionali territoriali provvedono, in deroga alle disposizioni vigenti e in via del tutto eccezionale, esclusivamente i Consigli dell'Ordine.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 31-*bis*»*, rubrica, sopprimere la parola:* «nonché» *e dopo la parola:* «professionali» *aggiungere le seguenti:* «nonché di approvazione dei bilanci degli organi territoriali degli ordini professionali».

1.1000/505

SANTANGELO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, dopo il capoverso* «Art. 31-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.1.

(Misure per far fronte agli adempimenti amministrativi di competenza degli enti locali)

1. Al fine di assicurare il pieno e veloce svolgimento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il solo anno 2021, gli enti locali con popolazione fino a 70.000 abitanti, possono procedere all'assunzione di personale con contratti a tempo determinato di durata massima complessiva non superiore a 12 mesi, nella misura massima del 5 per cento del personale in servizio come risultante dalla pianta organica, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Le assunzioni di cui al comma i possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite massimo di 5 milioni di curo per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-

litica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3».

1.1000/506

SANTANGELO, ROMANO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, dopo il capoverso* «Art. 31-*bis*»*, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.1.

(Misure per far fronte agli adempimenti amministrativi di competenza degli enti locali connessi al c.d. Super bonus*)*

1. Gli enti locali sono autorizzati a istituire progetti ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, volti ad assicurare il pieno e veloce svolgimento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Possono essere adibiti alle mansioni nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, i percettori di Reddito di cittadinanza che posseggano competenze professionali compatibili con il profilo richiesto».

1.1000/507

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera r)*, dopo il capoverso* «Art. 31-*bis*.»*, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.1.

(Misure urgenti in materia di elezione dei giudici della Corte costituzionale da parte della suprema magistratura ordinaria)

1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il procedimento elettorale previsto per la elezione dei giudici costituzionali di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *a)*, della legge 11 marzo 1953, n. 87, può avvenire secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione stabilisce con proprio decreto, sentito il Procuratore generale presso la medesima Corte, le modalità di espressione del voto, anche a distanza, nonché le procedure da seguire per lo spoglio e la proclamazione.».

1.1000/508

LANNUTTI, L'ABBATE

All'emendamento 1.1.000, lettera r)*, dopo il capoverso* «Art. 31-*bis*» inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.1.

(Modifiche alla legge 20 giugno 1955, n. 519, in materia di procedure concorsuali per la nomina a procuratore dello Stato)

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, 11.519, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".».

1.1000/509

CASTELLONE, PIRRO, Giuseppe PISANI, MARINELLO, MAUTONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera r)*, dopo il capoverso* «Art. 31-*ter*»*, inserire il seguente:*

«Art. 31-*quater.*

(Disposizioni in materia riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie)

1. All'articolo 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art. 2", comma 2, dopo le parole: "ricambio generazionale nella rappresentanza" sono aggiunte le seguenti", in ragione di almeno un terzo degli eligendi,";

b) al comma 1, capoverso "Art. 2", comma 2, le parole: "secondo modalità stabilite con successivi regolamenti," sono abrogate;

c) al comma 1, capoverso "Art. 2", comma 8, secondo periodo, *sostituire le parole:* "Chi ha svolto tali incarichi" con le seguenti: "Ogni componente degli organi degli ordini delle professioni sanitarie"».

1.1000/510

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, dopo il capoverso* «Art. 31-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*quater*.

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)

1. In considerazione della grave recrudescenza della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «giustizia e sicurezza» *inserire le seguenti:* «e per il differimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020».

1.1000/511

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera r)*, dopo il capoverso* «Art. 31-*ter*»*, è aggiunto il seguente:*

«Art. 31-*quater.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.1000/512

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, dopo il capoverso* «31-*ter*»*, è. inserito il seguente:*

«Art. 31-*quater.*

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo28 giugno 2005, n. 139, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi:

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a

due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio.".

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

"*m*-bis*)* predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario .è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. L'esposizione dei nominativi nell'elenco dovrà essere alternata per genere almeno per le prime dodici posizioni.".

4. All'articolo 21, comma 5, dei decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio. L'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni.

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi";

6. All'articolo 25 del decreto legislativo28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: "In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio nazionale.";

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi";
- è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato e l'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni.".

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Presso il Consiglio nazionale è istituito il- Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante

per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.".

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi."».

1.1000/513

CONZATTI

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, dopo il capoverso* «31-*ter*»*, è inserito il seguente:*

«Art. 31-*quater.*

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2.005, n. 139)

1. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo28 giugno 2005, n. 139, il è sostituito dal seguente:

"I membri di ciascun consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Si intende per mandato l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvo i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3 e 52, comma 1, lett. *b)* e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie. Sono computati, a questo fine, anche i mandati ricoperti in sedi diverse in cui i membri sono stati eletti e i mandati espletati in ordini territoriali soppressi.".

2. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

"Art. 20-*bis.*

(Istituzione commissione elettorale)

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cm all'articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell'Assemblea costituisce la commissione-elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il Consiglio dell'Ordine delibera -di dar corso alle operazioni di voto elettronico di cui all'articolo 21, comma 10-*bis*, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente e segretario sono svolte rispettivamente dal presidente e dal segretario del Consiglio. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto dell'equilibrio tra i generi, ed anche delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 1 e 9, e 21, commi 5, 6 e 7 della presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

6. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

7. La commissione è coadiuvata, per la sola fase dello scrutinio delle schede elettorali, da due scrutatori scelti dal Presidente, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti e che non risultino candidati".

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. I Consigli dell'Ordine possono altresì, con propria delibera, disporre che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico, le cui caratteristiche ed esigenze di tutela saranno oggetto del regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. *p)*."

b) Al comma 13 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-*bis*" e dopo le parole: "fra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 7".

c) Al comma 15 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-*bis"*.

4. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due".

5. All'articolo 25 del decreto legislativo28 giugno 2005, n. 139, al comma 13 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 53, comma 1, lettera *b)* e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie".».

1.1000/514

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera r)*, dopo il capoverso* «Art. 31-*ter*» *«è aggiunto il seguente:*

«Art.31-*quater.*

(Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale - gelate)

1. All'articolo 222-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/515

CONZATTI, COMINCINI, DE POLI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera r)*, è inserita la seguente:*

«*r*-bis*)* dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

"Art. 32-*bis.*

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. L'art. 1091 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito con il seguente:

'Art. 1091.

(Ricostruzione della carriera)

1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel molo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati.

4. Alla copertura dell'onere di cui al presente articolo, valutato in 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.'"».

1.1000/516

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera r)*, inserire la seguente:*

«*r*-bis*)* Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

"Art. 33-*bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente."».

1.1000/517

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/518

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«01.2 - Coltivazione di colture permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/519

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«01.3 - Riproduzione delle piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/520

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«01.4 - Allevamento di animali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/521

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista - 150,00%» .

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/522

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/523

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione dei presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/524

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, Alla lettera t)*, allegato 1, aggiungere infine i seguenti codici:*

«

Codice ATECO	%
01.19.10 - Coltivazione fiori in piena area	200,00%
01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette	200,00%
10.71.20 - Produzione pasticceria fresca	200,00%
14.13.10 - Confezione di serie di abbigliamento	200,00%
14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	200,00%
20.51.02 - Fabbricazione di articoli esplosivi	200,00%
32.99.90 - Fabbricazione di altri articoli	200,00%
46.16.01 - Rappresentanti vestiario e accessori	200,00%
46.22 - Commercio ingrosso fiori e piante	200,00%

Codice ATECO	%
46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200,00%
47.24.20 - Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria	200,00%
47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	200,00%
56.21.00 - Fornitura pasti preparati/catering	200,00%
58.20.01 - Locazione immobiliare beni propri o leasing	200,00%
74.20.20 - Lavoratori fotografici	200,00%
74.90.99 - Altre attività professionali	200,00%
77.11.00 - Noleggio autovetture	200,00%
77.29.10 - Noleggio biancheria tavola, letto etc.	200,00%
77.29.90 - Noleggio altri beni per uso personale e domestico	200,00%

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi-entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.1000/525

LAUS, FEDELI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *Allegato 1, inserire le seguenti voci:*

«

Codice ATECO	%
01.21.00 - Coltivazione di uva	100,00%
10.32.00 - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	100,00%
10.39.00 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)	100,00%

Codice ATECO	%
10.51.20 - Produzione dei derivati de latte	100,00%
11.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	100,00%
10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi	100,00%
10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca	100,00%
10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati	100,00%
10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	100,00%
10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame	100,00%
10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi	100,00%
10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta	100,00%
10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca	100,00%
11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici	100,00%
11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	100,00%
11.02.20 - produzione di vino spumante e altri vini speciali	100,00%
11.03.00 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	100,00%
11.04.00 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate	100,00%
11.05.00 - Produzione di birra	100,00%
11.07.00 - Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia	100,00%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	100,00%
46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	100,00%
46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	100,00%
46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	100,00%
46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	100,00%
46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno	100,00%
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	100,00%
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	100,00%
46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	100,00%

».

1.1000/526

VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«01.49.30 I Apicoltura 1150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/527

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«02.1 I Silvicoltura ed altre attività forestali i 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/528

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«02.2 I Utilizzo di aree forestali 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/529

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«02.3 I Raccolta di prodotti selvatici non legnosi I 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/530

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«02.3 l Raccolta di prodotti selvatici non legnosi l 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/531

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«03.1 I Pesca I 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/532

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«03.2 I Acquacoltura 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/533

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, GALLONE

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) *alla tabella di cui all'Allegato I, aggiungere le seguenti voci:*

«

5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti	200%

».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole: «1.300 milioni».*

1.1000/534

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, lettera t), *all'Allegato 1, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:*

«10.11 «Lavorazione e conservazione di carne;

10.83.01 «Lavorazione del caffè;

46.23 «Commercio all'ingrosso di animali vivi;

46.3 «Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;

46.31 «Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;

46.32 «Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne.

46.33.10 (Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova);

46.33.20 (Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale);

46.34.10 (Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche);

46.34.20 (Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche);

46.38.10 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi);

46.38.20 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi);

46.38.30 (Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti);

46.38.90 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari);

46.41.10 (Commercio all'ingrosso di tessuti);

46.42.10 (Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori);

46.42.20 (Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia);

46.42.30 (Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili);

46.42.40 (Commercio all'ingrosso di calzature e accessori);

46.47.10 (Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale);

46.49.50 (Commercio all'ingrosso di-articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale);

46.49.90 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare);

46.72.10 (Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati);

46.72.20 (Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati);

46.76.30 (Commercio all'ingrosso di imballaggi);

46.76.90 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi);

46.90.00 (Commercio all'ingrosso non specializzato).

47.99.20 «Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici).

47.76.10 «Commercio di fiori e piante).

14.13.10 «Confezione in serie di abbigliamento esterno);

14.13.20 «Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;

47.24.20 «Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria;

77.39.99 «Noleggio-senza operatore di altre macchine ed attrezzature.

85.31.20 «Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei;

85.32.09 «Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica;

85.41.00 «Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

85.42.00 «Istruzione universitaria e post-universitaria, accademie e conservatori;

85.59.20 «Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;

85.59.30 «Scuole e Corsi di lingua;

85.59.90 «Altri servizi di istruzione nca».

1.1000/535

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *alla tabella di cui all'Allegato 1, sono inseriti i seguenti:*

«

10.11 - Lavorazione e conservazione di carne	200,00%
10.83.01 - Lavorazione del caffè	200,00%
46.23 - Commercio all'ingrosso di animali vivi)	200,00%
46.3 - Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200,00%
46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati	200,00%
46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne	200,00%

».

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno

2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Articolo 34», *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.1000/536

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, all'Allegato 1, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200 per cento:*

«10.11 - Lavorazione e conservazione di carne;

10.83.01 - Lavorazione del caffè;

46.23 - Commercio all'ingrosso di animali-vivi;

46.3 - Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;

46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;

46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 25 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/537

STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*,* «Allegato 1»*, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«

10.11 - Lavorazione e conservazione di carne	200,00%
10.83.01 - Lavorazione del caffè	200,00%
46.23 - Commercio all'ingrosso di animali vivi	200,00%
46.3 - Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200,00%
46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati	200,00%
46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne	200,00%

».

1.1000/538

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, Allegato 1, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:*

«10.11 - Lavorazione e conservazione di carne;
10.83.01 - Lavorazione del caffè».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/539

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

«

10130 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)	150,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre

2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo:* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/540

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:*

«

10.51 - Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte	100,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

1.1000/541

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato I aggiungere, infine, le seguenti voci:*

«

10.51.20 Produzione dei derivati del latte

31.01.2 Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi
32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
43.29.09 Altri lavori di costruzione ed installazione nca
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive, Biciclette
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (imballaggi e articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.6 Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
50.10 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci
50.30 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
18.12 Altra stampa
18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14 Legatoria e servizi connessi
18.20 Riproduzione di supporti registrati
56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale
59.11 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione
73.11.0 Agenzie pubblicitarie
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

74.10 Attività di design specializzate
74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
74.90.99 Altre attività professionali nca
77.21.01 Noleggio di biciclette
79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.0 Attività dei tour operator
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca
85.59.3 Scuole e corsi di lingue
92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio ecc
92.00.11 Servizi riguardanti i tavoli da gioco
92.00.12 Gestione di apparecchi da intrattenimento
92.00.13 Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo
92.00.19 Altri servizi riguardanti il gioco
92.00.20 Servizi riguardanti le scommesse
92.00.29 Altri servizi riguardanti le scommesse
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
96.01.20 Altre lavanderie, tintorie

».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «10 per cento».

1.1000/542

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

«

105120 - Produzione dei derivati del latte	150%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno

2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo:* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/543

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

«

105200 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	150%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo:* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/544

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/545

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, Allegato 1, prima della riga:* «493210 - Trasporto con taxi - 100%» *inserire le seguenti:*

«10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi - 100%;

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca - 100%;

10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati - 100%;

10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili - 100%».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/546

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/547

MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire il seguente Codice Ateco:

«

10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca	200,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/548

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

«

10712 - Produzione di pasticceria fresca	150,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente*: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/549

BORGONZONI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-

mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/550

PARRINI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
107120 - Produzione di pasticceria fresca	100,00%

».

1.1000/551

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

«

107200 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati	150,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter» è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/552

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«10.72 - Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/553

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

1073 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	150,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente*: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13. »

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/554

BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/555

STEFANO

All'emendamento 1.1000, All'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

107300 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	200,00%

».

1.1000/556

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1, aggiungere, infine, la seguente voce:*

«

Codice ATECO	%
10.83 Lavorazione del tè e del caffè	100,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

1.1000/557

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

«

10.83 Lavorazione del tè e del caffè	100,00%

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/558

LA PIETRA, URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:*

«

10.83 Lavorazione del tè e del caffè	100,00%

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/559

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«10.83.01 - Lavorazione del caffè - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/560

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/561

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

«	108502 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips	150% »

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi dà ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/562

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips -150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di giuro per l'anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/563

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/564

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegata 1 inserire la seguente riga:*

«10.85.04 - Produzione di pizza confezionata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/565

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/566

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/567

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/568

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, capoverso* «Allegato 1» *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«13921 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento - 150%».

1.1000/569

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, alla tabella di cui all'Allegato 1, sono inseriti i seguenti:*

«

Codice ATECO	%
14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno	200,00%
14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	200,00%
47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria	200,00%
77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature	200,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente*: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati

in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo «Articolo 34, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/570

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, Allegato 1, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:*

«14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno;

14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;

47.24.20 - Commercio al dettaglio di-torte, dolciumi, confetteria;

77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature».

Conseguentemente, ai maggiori criteri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 25 milioni di euro con-le risorse del Fondo di cui all'articolo I, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/571

MANCA, PITTELLA, BINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, Allegato 1, aggiungere, infine, la seguente voce:*

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%
96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00%
59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%
18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100,00%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100,00%
74.10 - Attività di design specializzate	100,00%
10.83 - Lavorazione del tè e del caffè	100,00%

».

1.1000/572

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:*

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

1.1000/573

PUCCIARELLI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/574

La Pietra, Urso, Calandrini, De Carlo, De Bertoldi

All'emendamento 11000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:*

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/575

Romani, Berutti, Quagliariello

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato l aggiungere, infine, la seguente voce:*

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 17 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/576

PARAGONE

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, Allegato 1, aggiungere infine il seguente:*

«141320 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera) - 100,00%».

1.1000/577

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, all'allegato 1 (articolo 1) della* «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» *ivi richiamato,* «Codice ATECO»*, premettere la seguente voce:*

«14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera) 100,00%».

Conseguentemente, alla voce:

«932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%» *, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 300%».

1.1000/578

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*,* «Allegato 1»*, aggiungere, in fine, il seguente:*

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%

».

1.1000/579

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma«Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/580

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, Allegato 1, prima della riga:* «493210 - Trasporto con taxi - 100%» *inserire le seguenti:*

«162320 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia - 200%;

162919 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno - 200%;

310122 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi - 200%;

432909 - Installazione in edifici o in altre opere di costruzione - 200%;

439909 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione - 200%;

731101- Ideazione di campagne pubblicitarie - 200%;».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/581

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, all'allegato 1 (articolo 1) della* «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» *ivi richiamato,* «Codice ATECO»*, premettere le seguenti voci:*

«18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa - 100,00%;
18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100,00%».

Conseguentemente, alle voci:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400%;
932930 - Sale giochi e biliardi - 200%»,

sono apportate le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 300%;
932930 - Sale giochi e biliardi - 100%».

1.1000/582

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/583

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:*

«

18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100,00%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100,00%

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, pari a euro 19 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/584

PARAGONE

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, Allegato 1, aggiungere infine le seguenti:*

a) «18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa- 100,00%»*;*
b) «18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100,00%».

1.1000/585

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*,* «Allegato 1»*, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«

18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100,00%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100,00%

».

1.1000/586

LA PIETRA, URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:*

«

18.1	Stampa e servizi connessi alla stampa	100%
18.2	Riproduzione di supporti registrati	100%

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,43 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/587

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:*

«

18.1	Stampa e servizi connessi alla stampa	100%
18.2	Riproduzione di supporti registrati	100%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, dì cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

1.1000/588

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/589

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *è inserito il seguente:*

« 205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi	150% »

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Art. 34», *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/590

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *Allegato 1, apportare la seguente modificazione:*

1) *dopo la riga:*

«205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi - 100%»,

inserire la seguente:

« 28.93.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) - 100%».

1.1000/591

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«23.29.00 - Altri lavori di costruzione e installazione - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.*

1.1000/592

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ordinamentali - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/593

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), «Allegato 1» *aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:*

«251220 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili - 100%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutalo in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/594

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«26.70.20 - Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche e cinematografiche - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.*

1.1000/595

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche - 100%».

Conseguentemente, agii oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/596

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/597

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *è inserito il seguente:*

«

310121 - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi	150%

».

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno

2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Art. 34», *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/598

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *inserire il seguente:*

«

310122 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi	150%

».

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «complessivamente in 8,121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei programma *"Fondi di riserva e speciali"* della missione *"Fondi da ripartire"* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/599

MANCA

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
322000 - Fabbricazione di strumenti musicali	200%

».

1.1000/600

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *è inserito il seguente:*

«

324020 - Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)	150%

».

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Articolo 34», *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma *"Fondi di riserva e speciali"* della missione *"Fondi da ripartire"* dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/601

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«33.12.60 - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/602

RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente:*

«35.14.00 - Commercio di energia elettrica - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/603

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente:*

«43.29 - Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/604

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONE, PEROSINO, MALLEGNI, GALLONE

All'emendamento 1.1000, lettera t), *all'allegato 1, dopo il codice ATECO:* «960905 - Organizzazione di feste e cerimonie», *sono inseriti i seguenti:*

«

43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca	200%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	150%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	150%

46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	150%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%
47.71 - Commercio al dettaglio di abbigliamento	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio calzature e accessori	200%
47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	100%
47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	100%
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	400%
56.29.10 - Mense	100%
56.29.20 - *Catering* continuativo su base contrattuale	100%
70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione	200%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%
73.11.02 - Conduzione di campagne di *marketing* e altri servizi pubblicitari	200%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine *web*	200%
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei *tour operator*	200%
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200%
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%

».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

1.1000/605

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *è inserito il seguente:*

«

43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca	200%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	150%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%
47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	200%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%
73.11.02 - Conduzione di campagne di *marketing* e altri servizi pubblicitari	200%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine *web*	200%
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei *tour operator*	200%
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione	200%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%

».

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, dì cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute

del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Articolo 34», *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma *"Fondi di riserva e speciali"* della missione *"Fondi da ripartire"* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/606

RAMPI, VERDUCCI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:*

«

Codice ATECO	%
43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca	100%
59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore	100%
59.20.30 - Studi di registrazione sonora	100%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione	100%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	100%

».

1.1000/607

PARRINI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
43.29.09 - Progettazione, montaggio di allestimenti per fiere e manifestazioni promozionali in genere	100%

».

1.1000/608

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/609

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«45.20.1 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/610

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/611

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/612

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/613

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.1 - Intermediari del commercio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/614

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.11 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/615

PITTELLA

All'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole	200,00%
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante	200,00%
46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi	200,00%
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze	200,00%
46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze	200,00%
46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze	200,00%
46.11.07 Mediatori in animali vivi	200,00%
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti	200,00%
46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi	200,00%
46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati	200,00%
46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria	200,00%
46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per ('agricoltura (inclusi i fertilizzanti)	200,00%
46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	200,00%

Codice ATECO	%
46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	200,00%
46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale	200,00%
46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari); vetro piano	200,00%
46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari	200,00%
46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione	200,00%
46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione	200,00%
46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico	200,00%
46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali	200,00%
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche	200,00%
46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)	200,00%
46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)	200,00%
46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche	200,00%
46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche	200,00%
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	200,00%
46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage	200,00%
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	200,00%
46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi	200,00%
46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per fa casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili	200,00%
46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	200,00%
46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	200,00%
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	200,00%
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce	200,00%
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	200,00%
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	200,00%
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	200,00%
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	200,00%
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	200,00%

Codice ATECO	%
46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	200,00%
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	200,00%
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	200,00%
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	200,00%
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	200,00%
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	200,00%
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	200,00%
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	200,00%
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	200,00%
46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	200,00%
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	200,00%
46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria	200,00%
46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)	200,00%
46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri	200,00%
46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri	200,00%
46.18.2 Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	200,00%
46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico	200,00%
46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	200,00%
46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	200,00%
46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	200,00%
46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici	200,00%
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico	200,00%
46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica	200,00%
46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico	200,00%
46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici	200,00%
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici	200,00%
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	200,00%

Codice ATECO	%
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	200,00%
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	200,00%
46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili	200,00%
46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli	200,00%
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	200,00%
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	200,00%
46.18.98 Procacciatori d'affari dì attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	200,00%
46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	200,00%
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200,00%
46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200,00%
46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200,00%
46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; *buyer*	200,00%
66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito	200,00%
66.19.21 Promotori finanziari	200,00%
66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari	200,00%

».

1.1000/616

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.12 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previstone del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/617

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.13 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/618

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.14 - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/619

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.15 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/620

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/621

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/622

MANCA

All'emendamento 1.1000, Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
461605 Agenti e rappresentanti di calzature e accessori	200,00%
464240 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	200,00%
477210 Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00%

».

1.1000/623

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/624

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *Allegato 1, prima della riga:* «493210 - Trasporto con taxi 100%» *inserire le seguenti:*

«

46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%

».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per l'anno 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/625

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/626

PARRINI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
461705 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100,00%

».

1.1000/627

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/628

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«461708 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 100%».

1.1000/629

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/630

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione dei presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/631

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui All'allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.*

1.1000/632

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.*

1.1000/633

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agii oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.*

1.1000/634

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *inserire il seguente:*

«

461900 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%

».

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «articolo 34», *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v), *inserire la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

1.1000/635

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.*

1.1000/636

MANCA

All'emendamento 1.1000, All'allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
461901 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza alcuno	200,00%

».

1.1000/637

GALLONE

All'emendamento 1.1000, nella lettera t), *alla tabella di cui all'allegato 1, aggiungere le seguenti voci:*

«

Codice ATECO	%
46.19.02 Procacciatori di affari, e i seguenti codici:	200%
46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200%
46.18.9 Agenti e rappresentanti di ...	200%
46.19 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200%
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200%
47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	200%
47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
74.90.9 Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca	200%
74.90.99 Altre attività professionali nca	200%

».

Conseguentemente alla lettera s), *nel comma 3, dell'articolo 34, alla lettera* r), *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole:* «1.250 milioni».

1.1000/638

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.19.02 - I procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agii oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.*

1.1000/639

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.19.02 - I procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.*

1.1000/640

PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.*

1.1000/641

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), *all'allegato 1, aggiungere i seguenti codici Ateco, con percentuale pari al 200%:*

46.23 - Commercio all'ingrosso di animali vivi;

46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;

46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 25 milioni di euro con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/642

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.*

1.1000/643

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *Allegato 1, prima della riga:*

«493210 - Trasporto con taxi - 100%»

inserire le seguenti:

«

46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi	100%
46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	100%
46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	100%
46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	100%
46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	100%
46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale	100%
46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	100%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	100%
46.35.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco	100%
46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno	100%
46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè	100%
46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie	100%
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi	100%
46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi	100%
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	100%
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	100%
46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	100%.
46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%.

».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dei Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per l'anno 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/644

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *alla tabella di cui all'Allegato 1, sono inseriti i seguenti:*

«

46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	200%
46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale	200%
46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	200%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	200%
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi	200%
46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati surgelati, conservali, secchi	200%
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	200%
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	200%
46.41.10 - Commercio all'ingrosso di tessuti	200%
46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori	200%
46.42.20 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia	200%
46.42.30 - Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili	200%
46.42.40 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	200%
46.49.50 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale	200%
46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare	200%
46.72.10 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati	200%
46.72.20 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati	200%
46.76.30 - Commercio all'ingrosso di imballaggi	200%
46.76.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi	200%
46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200%

».

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno

2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Art. 34», *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro».

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/645

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), *Allegato 1, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:*

«

46.33.10 (Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova)	200
46.33.20 (Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale)	200
46.34.10 (Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche)	200
46.34.20 (Commercio al l'ingrosso di bevande non alcoliche)	200
46.38.10 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi)	200
46.38.20 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati,-conservati, secchi)	200
46.38.30 (Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti)	200
46.38.90 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari)	200
46.41.10 (Commercio all'ingrosso di tessuti)	200
46.42.10 (Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori)	200
46.42.20 (Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia)	200
46.42.30 (Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili)	200
46.42.40 (Commercio all'ingresso di calzature e accessori)	200
46.47.10 (Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale)	200

46.49.50 (Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale)	200
46.49.90 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare)	200
46.72.10 (Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati)	200
46.72.20 (Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati)	200
46.76.30 (Commercio all'ingrosso di imballaggi)	200
46.76.90 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi)	200
46.90.00 (Commercio all'ingrosso non specializzato)	200%

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 60 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 25 5 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/646

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/647

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), *All'allegato 1 (articolo 1) della* «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» *ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:*

«

Codice ATECO	%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	100%

».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.1000/648

MANCA

All'emendamento 1.1000, all'allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
463410 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	100%
463420 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	100%
463910 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	100%
463920 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%

».

1.1000/649

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/650

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/651

PARRINI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«463920 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 100%».

1.1000/652

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/653

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/654

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«46.47.10 - Commercio all'ingrosso dì mobili di qualsiasi materiale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/655

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«46.49.9 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/656

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«46.6 - commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi a! Ministero medesimo.*

1.1000/657

CENTINAIO, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«46.75.02 - commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/658

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/659

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.19.10 - Grandi magazzini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/660

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.19.20 - Commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, Hi-FI e materiale accessorio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/661

FERRARI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
472010 Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00%
4751 Commercio al dettaglio di prodotti tessili	200,00%
47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti	200,00%
47.53.10 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine	200,00%
475990 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico nca	200,00%
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano	200,00%
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico	200,00%
960901 Attività di sgombero di cantine, solai e garage	200,00%

».

1.1000/662

TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) *alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:*

«

Codice ATECO	%
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione	100%
45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli	100%
45.20.30 Riparazione di impianti elettrici per autoveicoli	100%
45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici	100%
45,20.91 Lavaggio auto	100%

».

Conseguentemente, alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le seguenti:* «1.500 milioni».

1.1000/663

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/664

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/665

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/666

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/667

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/668

ROJC

All'emendamento 1.1000, Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
476100 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati	200,00%

».

1.1000/669

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/670

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *Allegato 1, prima della riga:* «493210 - Trasporto con taxi - 100%» *inserire la seguente:* «47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 100%».

1.1000/671

CENTINAIO, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/672

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«47.71 - Commercio al dettaglio di abbigliamento - 100%;

47.72.50 - Commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 100%;

47.72.10 - Commercio al dettaglio calzature e accessori - 100%».

Alla copertura dell'onere, pari a 39 milioni di euro per il 2020, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.1000/672-bis

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.71 - Commercio al dettaglio di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.*

1.1000/673

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.00 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/674

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegata 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/675

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/676

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/677

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria e camicie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/678

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.40 - Commercio al dettaglio di pelliccia e abbigliamento in pelle - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/679

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli ombrelli guanti e cravatte - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/680

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli ombrelli guanti e cravatte - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/681

BERGESIO, RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/682

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.72.50 - Commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/683

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/684

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *alla tabella di cui all'Allegato 1, è inserito il seguente:*

« 47.76.10 - Commercio di fiori e piante	200% »

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Articolo 34», *al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v), *inserire la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma *"Fondi di riserva e speciali"* della missione *"Fondi da ripartire"* dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/685

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), *Allegato 1, aggiungere il seguente:* «codice ATECO, con percentuale pari al 200%»:

«47.76.10 - Commercio di fiori e piante».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di

euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n, 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/686

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/687

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.76.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/688

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/689

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/690

ALESSANDRINI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/691

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/692

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/693

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/694

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/695

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/696

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/697

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/698

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/699

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.8 - Commercio al dettaglio e ambulante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/700

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* l), *all'articolo* 13-*quater*, *sopprimere il comma 5.*

2) *alla lettera* s), *articolo 34, comma 3, alinea, sostituire le parole:* «8121,896 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «8176, 896 milioni di euro per l'anno 2020» *e dopo la lettera* v), *inserire la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"»;

3) *alla lettera* t), *all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:*

«

47.81 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande	200%
47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature	200%
47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti	200%
85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi	150%
85.52.09 - Altra formazione culturale	150%
85.59.10 - Università popolare	150%
91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi	150%
94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby*	150%
94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative	150%
960120 - Altre lavanderie, tintorie	100%
960110 - Attività delle lavanderie industriali	200%

».

1.1000/701

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.81 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/702

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *Allegato 1, prima della riga:* «493210 - Trasporto con taxi 100%», *inserire le seguenti:*

«47.81.01 - Commercio ai dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%
47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%
47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%
47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%
47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%
47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%
47.89.01 - Commercio ai dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%
47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200%
47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%
47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%
47.89.05 - Commercio ai dettaglio ambulante di arredamenti per giardino, mobili, tappeti e stuoie, articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico 200%
47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%».

Conseguentemente alla lettera u), *Allegato 2, sopprimere le medesime righe*.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per l'anno 2021 dei Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/703

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *è inserito il seguente:*

«

478109 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	150%

».

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l 'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.».

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Articolo 34», *al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte condente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/704

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/705

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/706

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *alla tabella di cui all'Allegato 1, è inserito il seguente:*

«

47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	200%

».

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05

novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.».

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Articolo 34», *al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/707

BAGNAI, BRIZIARELLI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/708

STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *Allegato 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	200,00% »

1.1000/709

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, Allegato 1, aggiungere il seguente codice ATECO, con percentuale pari al 200%:*

«47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/710

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

« 493100 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	150% »

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo:* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per Vanno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione dì cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi dì riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/711

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.

1.1000/712

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, sostituire le voci:

«

«

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%

».

con le seguenti:

«

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	200,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	200,00%

».

1.1000/713

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga:* «493210 - Trasporto con taxi - 100,00%» *con la seguente:*

«493210 - Trasporto con taxi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 2022, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/714

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga:* «493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%» *con la seguente:*

«493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione dei presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.

1.1000/715

FERRO

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, allegato 1, ai codici ATECO* «49.32.10 (trasporto con taxi) e 49.32.20 (trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente» *sostituire la percentuale:* «100%»*, con la seguente:* «400%».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «10 per cento».

1.1000/716

PITTELLA, MANCA

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, Allegato 1,) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla voce:* «codice ATECO 493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca»*, la parola:* «100» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

2) *alla voce:* «codice ATECO 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto»*, la parola:* «50» *è sostituita dalla seguente:* «100»;

3) alla voce: «codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli»*, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

4) *alla voce:* «codice ATECO 900209 - Altre attività dì supporto alle rappresentazioni artistiche»*, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

5) *alla voce codice ATECO 932090-Altre attività di intrattenimento e di divertimento«, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

6) *alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di hobby», la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

7) *alla voce:* «codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie»*, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

8) *dopo il codice ATECO:* «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» *sono inseriti i seguenti:*

«

Codice ATECO	%
43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca	200%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi egli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	150%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	150%
46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di-altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	150%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%
47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	100%
47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	100%
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	400%
56.29.10 - Mense	100%
56.29.20 - *Catering* continuativo su base contrattuale	100%
70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione	200%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%
73.11.02 - Conduzione di campagne di *marketing* e altri servizi pubblicitari	200%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine *web*	200%
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei *tour operator*	200%
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200%
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%

92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%

».

1.1000/717

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONE, PEROSINO, MALLEGNI, GALLONE

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, all'allegato 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla voce:* «codice ATECO 493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca»*, la parola:* «100» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

b) *alla voce:* «codice ATECO 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto»*, la parola:* «50» *è sostituita dalla seguente:* «100»;

c) *alla voce:* «codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli»*, la parola:* «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

d) *alla voce:* «codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche»*, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

e) *alla voce:* «codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento»*, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «409»;

f) *alla voce:* «codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di *hobby*»*, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400»;

g) *alla voce:* «codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie»*, la parola:* «200» *è sostituita dalla seguente:* «400».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «10per cento».

1.1000/718

BOTTO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* t)*, al capoverso* «Allegato 1»:

a) *sostituire la voce 493901 con la seguente:*

«493901 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 100%»;

b) *sostituire la voce 932910 con la seguente:*

«932910-Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili 100%»;

2) *alla lettera* u)*, al capoverso* «Allegato 2»:

a) *alla voce 47.19.10, premettere la seguente:*

«codice ATECO 46.37.01 commercio all'ingrosso di caffè 100%;»;

b) *dopo la voce 47.99.10 inserire le seguenti:*

«codice ATECO - 74.10.9 altre attività *design*: 100%;
-codice ATECO - 85.59.2 corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale: 100%».

1.1000/719
BOTTO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* t)*, capoverso* «Allegato 1»*, sostituire la voce 493901 con la seguente:*

«493901 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano: - 100%»;

2) *alla lettera* u)*, capoverso* «Allegato 2»*, dopo la voce: 47.99.10, inserire la seguente:*

«70.21.00. Pubbliche relazioni e comunicazione: - 100%;».

1.1000/720
MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire il seguente Codice Ateco:

« | 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. | 200,00% | ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/721

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«49.41.00 - Trasporto merci su strada - 150,00%».

Conseguentemente; agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/722

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«49.49.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/723

MANCA

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (limitatamente alla locazione e noleggio delle unità da diporto	100,00%
50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie di acque interne	100,00%
77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto	100,00%

».

1.1000/724

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/725

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/726

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) *alla tabella di cui all'Allegato 1, ai codici ATECO:* «551000, 552010, 552020, 552030, 552040, 552051, 552052, 553000, 559020»*, la percentuale:* «150,00%»*, è sostituita dalla seguente:* «200,00%».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le seguenti:* «1.400 milioni».

1.1000/727

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, allegato 1, per le attività turistico ricettive contrassegnate dai codici ATECO* «551000, 552010, 552020, 552030, 552040, 552051, 552052, 553000, 559020»*, sostituire la percentuale:* «150,00%» *con la seguente:* «200,00%».

1.1000/728

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga* «551000 - Alberghi - 150,00%» *con la seguente:*

«551000 - Alberghi - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Mi-*

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/729

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga* «552010 - Villaggi turistici - 150,00%» *con la seguente:*

«552010 - Villaggi turistici - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione dei presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/730

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga:* «552020 - Ostelli della gioventù - 150,00%» *con la seguente:*

«552020 - Ostelli della gioventù - 200,00%»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/731

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga:* «552030 - Rifugi di montagna - 150,00%» *con la seguente:*

«552030 - Rifugi di montagna - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/732

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga:* «552040 - Colonie marine e montane - 150,00%» *con la seguente:*

«552040 - Colonie marine e montane - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/733

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni,*

case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, *residence* - 150,00%» *con la seguente:*

«552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence* - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/734

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga:* «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 150,00%» *con la seguente:*

«552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi a! Ministero medesimo.*

1.1000/735

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga:* «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 150,00%» *con la seguente:*

«553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/736

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«55.30.2 - Ristorazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/737

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga:* «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 150,00%» *con la seguente:*

«559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo*.

1.1000/738

BOTTO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *capoverso* «Allegato 1», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la voce:* «561011» *con la seguente:*

«561011 - Ristorazione con somministrazione: - 300,00%»;

2) *sostituire la voce:* «932910» *con la seguente:*

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili: - 300,00%».

1.1000/739

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, PUCCIARELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *Allegato 1, apportare la seguenti modificazioni:*

1) *dopo la riga:* «561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole - 200,00%» *inserire la seguente:*

«561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 100%»;

2) *dopo la riga:* «561030 - Gelaterie e pasticcerie 150%» *inserire le seguenti:*

«105200 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 150%» e "107120 - Produzione di pasticceria fresca - 150%"».

1.1000/740

MANCA, PITTELLA, BINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *Allegato 1, sostituire la voce:* «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» *con la seguente:*

«561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

1.1000/741

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, sostituire le parole: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» *con le seguenti:* «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

1.1000/742

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), *All'allegato 1 della* «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» *ivi richiamato, alla voce:* «codice ATECO 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

«codice ATECO 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente alla voce: «932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili 400%,» *sono apportate le seguenti modificazioni:*

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili - 300%».

1.1000/743

La Pietra, Urso, Calandrini, De Carlo, De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *all'Allegato 1, sostituire le parole:* «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» *con le seguenti:* «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 55 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero*.

1.1000/744

Toffanin, Pichetto Fratin, Sciascia, Perosino, Damiani, Saccone, Ferro, Battistoni, Gallone

All'emendamento 1.1000, all'allegato 1, codice ATECO «561020»*, sostituire*: «50%» *con*: «200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/745

Paragone

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, Allegato 1, sostituire le parole*: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» *con le seguenti*: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

1.1000/746

ARRIGONI, BAGNAI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga*: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» *con la seguente*: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/747

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1, sostituire le parole*: «561020 - ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» *con le seguenti*: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 55,5 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/748

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, capoverso* «Allegato 1», *rigo 20, codice ATECO* «562100 - Catering per eventi, banqueting», *le parole*: «200%» *sono sostituite dalle seguenti*: «400%».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il capoverso «14-*ter*» *è sostituito dal seguente*:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.965,7 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per Vanno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.960,7 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione dì cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s)*, capoverso* «Articolo 34», *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *le parole*: »complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/749

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, al codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», *sostituire le parole*: «200%» *con le seguenti*: «400%».

1.1000/750

PETRENGA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1, dopo le parole*: «563000 - bar*»* *aggiungere le parole*: «56.29.1 - mense».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/751

PETRENGA, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, All'allegato 1 (articolo 1) della* «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» *ivi richiamato*, «codice ATECO», *aggiungere il codice Ateco:* «56.29.1 - Mense».

1.1000/752

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

«

562910 - Mense	150,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per Vanno 2020 e pari a 280 milioni di euro per Vanno 2021, di cui 508 milioni di euro per Vanno 2020 e 280 milioni di euro per Vanno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per Vanno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione dì cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/753

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«56.29.10 - Mense - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/754

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1, dopo il codice* «561050 - Ristorazione su treni e navi», *aggiungere il seguente*: «562910 - Mense - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/755

TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, nella lettera t)*, alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti voci*:

«

56.29.10 - Mense	200,00%
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale	200,00%

».

1.1000/756

MIRABELLI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
56.29.10 - Mense e catering continuativo su base contrattuale	200,00%

».

1.1000/757

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

«

562920 - Catering continuativo su base contrattuale	150,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per Vanno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro».

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/758

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale - 150,00%».

Conseguentemente/ agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/759

PARAGONE

All'emendamento 1,1000, lettera t)*, Allegato 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il rigo:* «563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina - 150,00%» *aggiungere il seguente:* «5911 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 100,00%»;

b) *dopo il rigo:* «742019 - Altre attività di riprese fotografiche - 100,00%» *aggiungere il seguente:* «742020 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 100,00%».

1.1000/760

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«58.11.00 Edizione di libri 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/761

STEFANO

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
581100 - Edizione di libri	200,00%

».

1.1000/762

STEFANO

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
581300 - Edizioni di quotidiani	200,00%
581400 - Edizioni di riviste e periodici	200,00%

».

1.1000/763

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«58.19.00 - Altre attività editoriali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/764

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:*

«

59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/765

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, all'allegato 1 (articolo 1) della «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge*

n. 137 del 2020 ivi richiamato, «Codice ATECO»*, premettere le seguenti voci:*

«59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 100,00%;

74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 100,00%».

Conseguentemente, alle voci:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400%;
932930 - Sale giochi e biliardi - 200%»,

sono apportate le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 300%;
932930 - Sale giochi e biliardi - 100%».

1.1000/766

La Pietra, Urso, Calandrini, De Carlo, De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:*

«

59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/767

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, «Allegato 1 », aggiungere, in fine, i seguenti:*

«

59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%

».

1.1000/768

VERDUCCI, RAMPI, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *allegato 1, aggiungere le seguenti voci:*

«

Codice ATECO	%
59.11 - Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%

».

1.1000/769

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:*

«

59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

1.1000/770

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *è inserito il seguente:*

«

591100 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	150,00%

».

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni dì euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno

2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Articolo 34 », *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per Vanno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/771

BORGONZONI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«59.11.00 - Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/772

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e dì programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, sì provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/773

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/774

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t), *è inserito il seguente:*

« | 591200 - Attività di post produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 150,00% | ».

Conseguentemente alla lettera a), *punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, dì cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), *paragrafo* «Articolo 34», *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per Vanno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire'" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/775

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«59.20.10 - edizione di registrazioni sonore - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-

mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/776

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«59.20.20 - Edizione di musica stampata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/777

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera, t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«59.20.30 - Studio di registrazione sonora - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/778

VERDUCCI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *allegato 1, aggiungere le seguenti voci:*

«

Codice ATECO	%
60 - Attività di programmazione e trasmissione	100,00%
62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione	100,00%
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca	100,00%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione	100,00%
73.11 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari	100,00%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	100,00%
73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari	100,00%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	100,00%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web	100,00%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	100,00%

».

1.1000/779

FAGGI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, NISINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«60.10 - trasmissioni radiofoniche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/780

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«61.30 - Telecomunicazioni satellitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/781

FARAONE, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera t)*, capoverso* «Allegato 1», *sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *alla riga*: «619020 - Posto telefono pubblico ed Internet Point», *le parole*: «50%» *sono sostituite con le seguent*i: «100%»;

b) *alla riga*: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto*», le parole*: «50%» *sono sostituite con le seguenti*: «100%».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il capoverso* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, capoverso* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/782

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, Alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga*: «619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 50,00%» *con la seguente*:

«619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/783

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

«

620909 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca	1500,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente*:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l 'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai semi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/784

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, Alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«66.19.21 - Promotori Finanziari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.

1.1000/785

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/786

COLLINA, FERRARI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, Allegato 1, aggiungere le seguenti voci*:

«

70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazioni	150,00%
59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	150,00%
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	150,00%
49.39.09 - Per i bus che svolgono attività di noleggio con conducente	150,00%
50.30.00 - Per i natanti che svolgano attività di taxi e noleggio con conducente	150,00%
52.21.90 82.99.99 - limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio di cui alla legge n. 21/1992	150,00%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	150,00%

».

1.1000/787

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) *alla tabella di cui all'Allegato 1, dopo la voce*:

«

96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

».

Aggiungere la voce:

«

70.21.00 - Pubbliche Relazioni e Comunicazione	200,00%

».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole*: «1.200 milioni» *con le parole*: «1.300 milioni».

1.1000/788

FERRARI

All'emendamento 1.1000, all'allegato 1 (articolo 1) dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» *sono inseriti i seguenti*:

«

Codice ATECO	%
70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione	200,00%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200,00%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200,00%
73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari	200,00%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200,00%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web	200,00%
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200,00%

».

1.1000/789

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente*:

«

702100 - Pubbliche relazioni e comunicazione	150,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente*:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 216 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per Vanno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale dì parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/790

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.1000, Alla lettera t)*,* «Allegato 1» *aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO*:

«702100 - Pubbliche Relazioni e comunicazioni - 200,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/791

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/792

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/793

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«71.11 - Attività degli studi di architettura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/794

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/795

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«71.20 - Collaudi ed analisi tecniche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/796

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/797

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/798

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«74.10 - Attività di design specializzate - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/799

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:*

74.10 - Attività di design specializzate	100,00%

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, pari a euro 18 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/800

PARAGONE

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, Allegato 1, aggiungere infine la seguente:*

«74.10 - Attività di design specializzate - 100,00%».

1.1000/801

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*,* «Allegato 1»*, aggiungere, in fine, il seguente:*

74.10 - Attività di design specializzate	100,00%

1.1000/802

LA PIETRA, URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:*

74.10 - Attività di design specializzate	100,00%

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/803

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, all'allegato 1 (articolo 1) della* «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» *ivi richiamato,* «Codice ATECO»*, premettere la seguente voce:*

«74.10 Attività di design specializzate 100,00%».

Conseguentemente alla voce:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%»,

sono apportate le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 300%».

1.1000/804

Comincini

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente*:

«	74.10 - Attività di design specializzate	100,00% »

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il capoverso* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente*:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l 'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 216 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, capoverso* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/805

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:*

«	74.10 - Attività di design specializzate	100,00% »

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

1.1000/806

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/807

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/808

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/809

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«74.20,20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/810

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«74.30.00 - Traduzione e interpretariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/811

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente*:

«

749019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio	150,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente*:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b*) dopo la lettera v) è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale dì parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/812

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«74.90.99 - Altre attività professionali nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/813

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente*:

«

771100 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri	150,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente*:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34», *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Vanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/814

MASINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, all'allegato 1 inserire infine il seguente codice ATECO:*

«772100 - noleggio attrezzature sportive e ricreative - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/815

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente*:

«

772910 - Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario	150,00%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente*:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/816

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/817

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«79.11.00 -Attività delle agenzie di viaggio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/818

FERRARI, ROSSOMANDO

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, Inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
791100 - Attività delle Agenzie di viaggio	200,00%
791200 - Attività dei Tour operator	200,00%

».

1.1000/819

NANNICINI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
791100 - Attività delle Agenzie di viaggio	200,00%

».

1.1000/820

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«79.12.00 - Attività dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/821

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«79.12.00 - Attività dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/822

ROSSOMANDO, FERRARI, FEDELI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
829999 - Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.	200,00%

».

1.1000/823

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«80.10.00 - Servizi di vigilanza privata - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/824

PITTELLA, MANCA

All'emendamento 1.1000, all'allegato 1, aggiungere infine la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
811000 - Servizi integrati di gestione agii edifici	150,00%

».

1.1000/825

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/826

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegata 1 inserire la seguente riga:*

«82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/827

RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), *nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«82.20.00 - Attività dei call center - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/828

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«82.99.20 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/829

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«82,99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/830

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/831

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, e inserito il seguente:*

« | 829999 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca | 150,00% | ».

Conseguentemente, alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l 'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro».

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/832

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«82.99.99 - Limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992 - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.*

1.1000/833

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, Allegato 1, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:*

«85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei;

85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica;

85.41.00 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

85.42.00 - Istruzione universitaria-e post-universitaria, accademie e conservatori;

85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;

85.59.30 - Scuole e Corsi di lingua;

85.59.90 - Altri servizi di istruzione nca».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 20 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/834

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, alla tabella di cui all'Allegato 1, sono inseriti i seguenti:*

«

85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei	200,00%
85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica	200,00%
885.41.00 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)	200,00%
85.42.00 - Istruzione universitaria e post-universitaria, accademie e conservatori	200,00%
85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale	200,00%
85.59.30 - Scuole e Corsi di lingua	200,00%
85.59.90 - Altri servizi di istruzione nca	200,00%

».

Conseguentemente, alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* »Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente, alla lettera s)*, paragrafo:* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/835

PITTELLA, MANCA

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, Allegato 1, inserire le seguenti voci:*

«

85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
85.52.01 - scuole di danza	200,00%
85.59.10 - Università popolare	200,00%
91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi	200,00%

».

1.1000/836

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, capoverso* «Allegato 1» *apportare le seguenti modificazioni:*

al capoverso «855201 - Corsi di danza» *sostituire la parola:* «100,00%» *con la seguente:* «200,00».

1.1000/837

Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga:* «855201 - Corsi di danza - 100,00%» *con la seguente:*

«855201 - Corsi di danza - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/838

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/839

RAMPI, VERDUCCI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, Allegato 1, inserire le seguenti voci*:

«

Codice ATECO	%
85.59.10 - Università popolare	200,00%
91.01.00 - Attività di biblioteche e archivi	200,00%

».

1.1000/840

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t*), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/841

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t*), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/842

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente*:

«	855930 - Scuole e corsi di lingua	150,00% »

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente*:

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/843

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/844

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/845

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«88.91.00 - Servizi di asili nido - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/846

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«88.99. 00 - altre attività di assistenza sociale non residenziale nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/847

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«90.01 - Rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/848

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga*:

«90.02 - attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/849

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga*: «900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 200,00%» *con la seguente*:

«900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 400,00%»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/850

VERDUCCI, RAMPI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, Allegato 1, aggiungere la seguente voce*:

«

Codice ATECO	%
900202 - Attività nel campo della regia	100,00%

».

1.1000/851

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga:* «900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 200,00%» *con la seguente:*

«900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/852

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«90.03 - creazioni artistiche e letterarie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/853

RAMPI, VERDUCCI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, Allegato 1, alla voce:* «900400 - Gestione di teatri, sale da concerto» *sostituire il numero* «200,00%» *con il seguente:* «400,00%».

1.1000/854

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

«

920001 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%

».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121, 896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126, 896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/855

MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, all'emendamento 1. 1000, lettera t)*, Allegato 1, dopo il codice Ateco* «9 20009 -Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprese le sale bingo)»*, inserire il seguente:*

«	920001 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%

».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/856

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/857

DAMIANI

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) *alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:*

Dopo la voce:

92.400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture pubbliche	200%

Aggiungere la seguente:

92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	200%

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole:* «1.250 milioni».

1.1000/858

DAMIANI

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) *ella tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:*

92.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200%

Aggiungere la seguente:

92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%

Conseguentemente alla lettera s)*nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le seguenti:* «1.250 milioni».

1.1000/859

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga;*

«92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse - 150,00%».

Conseguentemente; agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in SO milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/860

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, all'allegato 1 (articolo 1) della:* «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» *ivi richiamato, dopo la voce:* «codice ATECO 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) - 200%» *inserire la seguente:* «codice ATECO 920001 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio - 150,00%».

Conseguentemente alla voce:

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili - 400%, sono apportate le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili - 250%».

1.1000/861

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga* «932090 - Altre attività di intrattenimento e di

divertimento - 200,00%» *con la seguente:* «932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/862

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, è inserito il seguente:*

«	949100 - Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto	150% »

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il paragrafo* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.».

Conseguentemente alla lettera s)*, paragrafo* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121, 896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126, 896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/863

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga:* «949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* - 200,00%» *con la seguente:*

«949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/864

RAMPI, VERDUCCI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, Allegato 1, alla voce:* «94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca» *sostituire il numero:* «200,00%» *con il seguente:* «400,00%».

1.1000/865

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'allegato 1 inserire la seguente riga:*

«95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/866

CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera t)*, capoverso* «Allegato 1»*, alla riga* «960110 - Attività delle lavanderie industriali»*, la parola:* «100%» *è sostituita dalla parola:* «150%».

Conseguentemente alla lettera a)*, punto 3), il capoverso* «14-*ter*» *è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s)*, capoverso* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 3.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/867

BAGNAI, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, Alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga:* «960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%» *con la seguente:*

«960110 - Attività delle lavanderie industriali - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/868

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, CAMPARI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, Allegato 1, apportare la seguente modificazione:*

1) *dopo la riga:* «960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%» *inserire la seguente:*

«960120 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

1.1000/869

PARAGONE

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, Allegato 1, dopo il rigo:* «960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%» *aggiungere il seguente:*

«960120 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

1.1000/870

RIZZOTTI

All'emendamento 1.1000, all'allegato 1 dell'articolo 34 per il codice Ateco 960110 sostituire la percentuale del «100%» *con la seguente:* «200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, sì provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190.

1.1000/871

PITTELLA, MANCA

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, sostituire la voce:

«	960110- Attività delle lavanderie industriali	100,00%

».

con la seguente:

«	960110- Attività delle lavanderie industriali	200,00%

».

1.1000/872

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, all'allegato 1 (articolo 1) della:* «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» *ivi richiamato,* «Codice ATECO»*, premettere la seguente voce:*

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100%».

Conseguentemente alla voce:

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili 400%», sono apportate le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili - 300%».

1.1000/873

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t)*, all'allegato 1 (articolo 1) della* «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» *ivi richiamato,* «codice ATECO»*, dopo la voce:*

«960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%»*, inserire la seguente:*

«960120 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo dì cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1.1000/874

La Pietra, Urso, Calandrini, De Carlo, De Bertoldi

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, in fine, la seguente voce:*

«	96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00% »

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 39 milioni di euro per il 2020, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.1000/875

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, capoverso* «Allegato 1»*, aggiungere, in fine, il seguente:*

«	96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00% »

1.1000/876

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, capoverso* «Allegato 1»*, aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:*

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/877

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, in fine, la seguente voce:*

«	96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00% »

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, pari a euro 39 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/878

ARRIGONI, BORGONZONI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, CAMPARI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:*

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/879

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, all'Allegato 1 aggiungere, in fine, la seguente voce:*

«

96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00%

».

1.1000/880

PITTELLA, MANCA

All'emendamento 1.1000, lettera t)*, Allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla voce* «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto» *sostituire la percentuale:* «50%» *con la percentuale:* «200,00%»;

2) *aggiungere la seguente voce:*

«

96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00%

».

1.1000/881

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegata 1 inserire la seguente riga:*

«96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/882

MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire il seguente Codice Ateco:

«

96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/883

MALLEGNI

All'Allegato 1, inserire il seguente Codice Ateco:

«

96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/884

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera t)*, nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga con la seguente:*

«960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della Missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

1.1000/885

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, sostituire l'Allegato 2 con il seguente:*

Allegato 2

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

«

Codice ATECO	%
47.19.10 - Grandi magazzini	200%
47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti *(moquette e linoleum)*	200%

Codice ATECO	%
47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47,64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	200%
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	200%
47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47,78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti *(sexy shop)*	200%
47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%

Codice ATECO	%
47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via *internet)*	200%
47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02 - Servizi degli istituti dì bellezza	200%
96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02 - Attività di tatuaggio e *piercing*	200%
96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca	200%

».

1.1000/886

MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, capoverso* «Allegato 2»*, inserire il seguente Codice Ateco:*

«

10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca	200,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/887

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera u) *alla tabella di cui all'Allegato 2, aggiungere le seguenti voci:*

«

13.92.1 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	200%

».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, atta lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole:* «1.300 milioni».

1.1000/888

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, nella lettera u)*, alla tabella di cui all'Allegato 2, inseguire le seguenti voci:*

«

46.17.0 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%

».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole:* «1.300 milioni».

1.1000/889

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, capoverso* «Allegato 2»*, inseguire il seguenti codice ATECO:*

«

46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100,00%

».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.1000/890

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, allegato 2, al Codice ATECO:* «47.19.10 - Grandi magazzini - 200,00%» *premettere il seguente:*

«46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche - 200,00%».

1.1000/891

MANCA, PITTELLA, LAUS

All'emendamento 1.1000, lettera u)*, Allegato 2, aggiungere le seguenti voci:*

«

47.72.10 - Commercio ai dettaglio di calzature e accessori	200%
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria camicie	200%
47.51 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati	200%
47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	200%
47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	200%

».

1.1000/892

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000 alla lettera u)*,* «Allegato 2»*, aggiungere, in fine, i seguenti*

«

47.51 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati	200,00%

47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	200,00%
47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	200,00%

».

1.1000/893

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera u)*, Allegato 2, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:*

«47.51 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati;

47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;

47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 30 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/894

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, alla tabella di cui Allegato 2, sono inseriti i seguenti:*

«

47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	200%
47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	200%

».

Conseguentemente alla lettera h)*, al capoverso* «1-*bis*» *le parole:* «in 563 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «in 567 milioni di euro».

Conseguentemente alla lettera s)*, capoverso* «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Vanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/895

MANCA, PITTELLA

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, Allegato 2, aggiungere le seguenti voci:*

«

47.71 - commercio al dettaglio di abbigliamento	200,00%
47.72.50 - commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200,00%
47.72.10 - commercio al dettaglio calzature e accessori	200,00%

».

1.1000/896

SBROLLINI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, alla tabella di cui Allegato 2, sono inseriti i seguenti:*

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00%
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria camicie	200,00%

».

Conseguentemente alla lettera b)*, al capoverso* «Art. 1-*bis*» *le parole:* «in 563 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «in 567 milioni di euro.

Conseguentemente alla lettera s)*, capoverso* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis. quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/897

COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, aggiungere il seguente codice ATECO:*

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria camicie	

».

1.1000/898

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, BATTISTONI

All'emendamento 1.1000, all'allegato 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la riga:* «47.71.10 - Commercio di confezioni per adulti - 200%» *inserire la seguente:* «47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 200%».

b) *dopo la riga:* «47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200%» *inserire la seguente:* «47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

1.1000/899

PITTELLA

All'emendamento 1.1000, all'allegato 2, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo la riga:* «47.71.10 - Commercio di confezioni per adulti - 200%» *inserire la seguente:* «47.71.30 - Commercio ai dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 200%».

2. *Dopo la riga:* «47.71.50 - Commercio ai dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200%» *inserire la seguente:* «47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200%».

1.1000/900

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), Allegato 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la riga:* «47.71.10 - Commercio di confezioni per adulti - 200%» *inserire la seguente:* «47,71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 200%».

2) *dopo la riga:* «47.71.50 - Commercio ai dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200%» *inserire la seguente:* «47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200%».

1.1000/901

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera u)*, Allegato 2, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:*

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;

47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria camicie.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 30 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni».

1.1000/902

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*,* «Allegato 2»*, aggiungere, i seguenti:*

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00%
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria camicie	200,00%

».

1.1000/903

MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 2, alla lettera u)*, inserire il seguente Codice Ateco:*

«

47.72.10 - Commercio al Dettaglio di calzature ed Accessori	200,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/904

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, capoverso* «Allegato 2»*, aggiungere la seguente riga:*

«

47.72.10 - Commercio al Dettaglio di calzature ed Accessori	200,00%

».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 1-*bis*» *al comma 3, sostituire le parole:* «563 milioni» *con le seguenti:* «568 milioni»;

alla lettera l)*, all'articolo 13*-quater*, comma 5, le parole:* «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «45 milioni».

1.1000/905

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, all'Allegato 2, aggiungere il seguente Codice ATECO:*

«

47.72.10 - Commercio al Dettaglio di calzature ed Accessori	200,00%

».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/906

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, allegato 2, dopo il Codice ATECO:* «47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200,00%» *aggiungere il seguente:* «47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200,00%».

1.1000/907

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, capoverso* «Allegato 2» *alle parole:* «477150 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e

cravatte - 200%» *aggiungere le seguenti parole:* «477210 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200%».

1.1000/908

TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, alla tabella di cui all'Allegato 2, aggiungere le seguenti voci:*

«

47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	200%
47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	200%

».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole:* «1.400 milioni».

1.1000/909

TOFFANIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera u) *alla tabella di cui all'Alle gaio 2, aggiungere le seguenti voci:*

«

47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	200%

».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 1 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole:* «1.400 milioni».

1.1000/910

MALLEGNI

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 2, dopo il codice Ateco «47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti -»*, inserire il seguente:*

«

46.22 - commercio all'ingrosso di piante e fiori	200,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/911

BOTTO, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, al capoverso* «Allegato 2.»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la voce 47.89.04 con la seguente:*

«47.89.04. - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria - 100%»;

b) *sostituire la voce 47.89.10 con la seguente:*

«47.99.10. - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) - 100%»;

c) *dopo la voce 47.99.10, inserire le seguenti:*

«Codice ATECO 68.20. - Affitti e gestione di immobili di proprietà o in *leasing* - 100%;

Codice ATECO 68.32. - Gestione di immobili per conto terzi - 100%.».

1.1000/912

STEFANO

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, inserire la seguente voce:*

«

47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	200,00%

».

1.1000/913

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, capoverso* «Allegato 2»*, alle parole:* «479910 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'in-

tervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) - 200%» *aggiungere le seguenti:* «522921 - Intermediari dei trasporti - 200%».

1.1000/914

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, alla tabella di cui all'Allegato 2, aggiungere le seguenti voci:*

«

58.13.00 - Edizione di quotidiani	200%
58.14 - EDIZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	200%

».

Conseguentemente alla lettera s) *nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera* r) *sostituire le parole:* «1.200 milioni» *con le parole:* «1.400 milioni».

1.1000/915

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, capoverso* «Allegato 2»*, inserire la seguente riga:*

«

749099 - altre attività professionali nca	200%

».

1.1000/916

NENCINI, SBROLLINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, capoverso* «Allegato 2»*, è inserito il seguente:*

«

90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200%

».

Alla lettera b)*, al capoverso* «1-*bis*« *le parole:* «in 563 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «in 567 milioni di euro».

Conseguentemente alla lettera s)*, capoverso* «Articolo 34»*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 8,121,896 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 8.126,896milioni di euro»;

b) *dopo la lettera* v) *è inserita la seguente:*

«*v*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale dì parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Vanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/917

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, capoverso* «Allegato 3» *articolo 16*-bis *dopo il codice Ateco 01.xx.xx, inserire i seguenti codici:*

«01.13.10 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.13.20 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.24.00 - Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

01.25.00 - Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio

01.26.00 - Coltivazione di frutti oleosio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dei Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/918

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, capoverso* «Allegato 3» *articolo 16*-bis *dopo il codice Ateco 01.xx.xx, inserire i seguenti codici:*

«01.49.30 - Apicoltura».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/919

CALIGIURI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, «Allegato 3» articolo 16*-bis*, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, inserire i seguenti codici Ateco:*

«10.1 - lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne;

10.2 - lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi;

10.3 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;

10.5 - industria lattiero-casearia;

46.31 - commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;

46.38.10 - commercio all'ingrosso di pesce».

Conseguentemente, agli oneri, derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

d) quanto a 20 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 20 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

f) quanto a 20 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/920

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera u)*, capoverso* «Allegato 3» *articolo 16-*bis *apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il Codice Ateco* «03.xx.xx - Pesca e acquacoltura»*, inserire i seguenti codici:*

«10.1 - lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi;
10.2 - lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi;
10.3 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;
10.5 - industria;

b) *dopo il codice Ateco* «46.22.00 - commercio all'ingrosso di fiori o piante»*, inserire il seguente:*

«46.38.10 - commercio all'ingrosso di pesce».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dei Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione de! Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/2000

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* l) capoverso «art. 13-*quater.*»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«1) al comma 2 dopo le parole «22-*bis*,» sono inserite le seguenti: "anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 290 del 21 novembre 2020 nonché", e le parole: "340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1.790 milioni per l'anno 2020 e 290,1 milioni di euro per l'anno 2021";

2) il comma 5 è abrogato.».

b) *alla lettera* o) *dopo il capoverso* «Art. 19-*ter.*» *sono inseriti i seguenti articoli:*

«Art. 19-*ter.1*

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

Art. 19-*ter.2*

(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)

1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.».

c) *alla lettera* q) *dopo il capoverso* «Art. 23-*ter.*», *è inserito il seguente articolo:*

«Art. 23-*ter.1*

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche)

1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento

(UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

2. All'articolo 11, comma 6, lettera *b)*, del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: "operata dall'ISTAT" sono aggiunte le seguenti: ", ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica"».

d) *alla lettera* s) *il capoverso* «Art. 34» *è sostituito dal seguente:*

«Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Le minori entrate derivanti dal comma 4, lettera *a)*, sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3 ,5, comma 5, 6, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, 12-*bis*, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies*, 13-*nonies*, 13-*decies*, 15, 16, 16-*bis*, 17, 19-*ter.1*, 19-*ter.2*, 19-*quater*, 20, 21, 22-*bis*, 22-*ter*, 32 e 33, e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati complessivamente in 10.071,896 milioni di euro per l'anno 2020, 1.609,092 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.968,592 milioni di euro per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto del-

l'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 75,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 1.678,6 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.680,97 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 22, 32, 9-*ter*, e 19-*quater* e dal comma 3, lettera *a)* del presente articolo;

q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

r) quanto a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

bb) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-*quater*.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».

e) *alla lettera* u) *capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, è inserita la seguente:*

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%

».

f) *la parte conseguenziale è sostituita dalla seguente:*

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis.* Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149 e 23 novembre 2020, n. 154.».

Conseguentemente, dopo l'allegato 3, è aggiunto il seguente elenco:

*Elenco 1 (articolo 23-*ter.1 *comma 1)*
Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:

1. Acquirente unico Spa.
2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest.
3. Trentino Sviluppo Spa.
4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni - Finlombarda Spa.
5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa.
6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni - Finaosta Spa.
7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano.
8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia.

1.1000
IL GOVERNO

Al decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'***articolo 1***:*

1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.»;

3) dopo il comma l4, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operato200%ri delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.

14-*ter*. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-*bis*, per i soggetti di cui al predetto comma 14-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 14-*bis* è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 11-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-*bis* spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 del presente articolo ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.954,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.949,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»;

b) *dopo l'***articolo 1***, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'e-

pidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-*ter*.

(Controlli antimafia)

1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.»;

c) *all'***articolo 3***, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 218-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1, che assume la denominazione di "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche."»;

d) *l'***articolo 7** *è abrogato;*

e) *dopo l'***articolo 8***, è inserito il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

f) *all'***articolo 9***, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1»;

2) al comma 3 la cifra «101,6» è sostituita dalla seguente: «112,7»;

3) al comma 4 la cifra «121,3» è sostituita dalla seguente: «132,4»;

g) *dopo l'***articolo 9***, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 9-*bis*.

(Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell'articolo 9 sono adottati entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 9-*ter*.

(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato I e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

h) *all'***articolo 12***, il comma 7 è abrogato;*

i) *dopo l'***articolo 12***, è inserito il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Misure in materia di integrazione salariale)

1. Sono prorogati al l5 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1º e il 30 settembre 2020.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

l) *dopo l'***articolo 13***, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 13-*bis*.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2)

1 La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*ter*.

(Sospensione dei versamenti tributari)

1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con

le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*quater*.

(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)

1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi de1l'articolo 19-*bis*.

2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis*, 9-*bis*, 9-*ter*, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quinquies*, 22-*bis*, in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-*bis*, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-*bis*, 13-*bis*, 13-*quinquies* e 22-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

5. Ai fini degli articoli 1 e 1-*bis*, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis* e 9-*bis* si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*quinquies*.

(Bonus baby-sitting)

1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del *bonus* di cui al presente articolo è

riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il *bonus* non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del *bonus* per servizi integrati vi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*sexies*.

(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in fa-

vore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge il agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*septies*.

(Rifinanziamento Caf)

1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Art. 13-*octies*.

(Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Si, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Si
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA[(1)] o simile	No	Si, per l'aria in entrata e in uscita	Si, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Si, per bancone e pavimento	Si, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Si per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Si	Si
Sistema di funzionamento			

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtro (airlock)[(2)]
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12, Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Si

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti;

ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

AAgenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sotto indicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Si
7. L'area controllata deve essere sigilla bile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Si	Si	Si
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA[(1)]	No	Raccomandato	Si
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Si
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi [(2)] devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Si, e costruiti a tal fine

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Si	Si
14. L'accesso deve essere limitato soltanto alpersonale addetto	Raccomandato	Si	Si, attrverso un zona filtro (airlock)(3)
15. li personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Si
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Si, indumenti da lavoro	Si	Si, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Si
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza *(High Efficiency Particulate Air filter)*
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio, La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti".

Art. 13-*nonies*.

*(Modifiche all'articolo 42-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)*

1. All'articolo 42-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "21 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "o scaduti nelle annualità 2018 e 2019," e dopo le parole: "sono effettuati" sono inserite le seguenti: ", nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V,A),";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*', del re-

golamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*decies*.

(Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*undecies*.

(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario COVID-19)

1. I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.»;

m) *dopo l'***articolo 16***, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 16-*bis*.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 16-*ter*.

(Quarta gamma)

1. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-*bis*. - *(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta) - 1*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto".».

n) *all'***articolo 17***, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il limite di spesa di cui al presente articolo è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

2) *dopo il comma il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-*bis*. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.»;

o) *dopo l'***articolo 19***, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 19-*bis*.

(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-*bis*. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di '*Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale*', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche patti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.".

Art. 19-*ter*.

(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le" sono sostituite dalle seguenti: "Le";

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per Fanno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

5-*ter*. La disposizione prevista al comma 5-*bis* si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un *budget* 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.".

Art. 19-*quater*.

(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza annata:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale *on-line* del sito *internet* del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni,

3. I periodi di Servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutate nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge l7 luglio 2020, n. 77.

5, All'articolo 2197-*ter*.1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la professione sanitaria infermieristica" sono sostituite dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

p) *dopo l'***articolo 22***, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 22-*bis*.

(Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado)

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribu-

zione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 22-*ter*.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020", sono sostitute dalle seguenti: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i pre-

detti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

q) *dopo l'***articolo 23***, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 23-*bis*.

(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro 15 giorni a far data dal 9 novembre 2020.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.

Art. 23-*ter*.

(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata com-

plessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.»;

r) *dopo l'***articolo 31***, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "programmati sino al 30 settembre 2020", sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce; con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n, 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

Art. 31-*ter*.

(Differimento entrata in vigore class-action*)*

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: "diciannove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque mesi.".»;

s) *l'***articolo 34** *è sostituito dal seguente:*

«Art. 34. - *(Disposizioni finanziarie) - 1*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera *a)*, sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3,5, comma 5, 6, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, 12-*bis*, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies*, 13-*nonies*, 13-*decies*, 15, 16, 16-*bis*, 17, 19-*quater*, 20, 21, 22-*bis*, 22-*ter*, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 8.121,896 milioni di euro per l'anno 2020, 1.388,992 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.673,192 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 2.150 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 1.678,6 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.680,97 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 22, 32, 9-*ter*, e 19-*quater* e dal comma 3, lettera *a)* del presente articolo;

q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

r) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

v) quanto a 30 milioni di euro per fanno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge, 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove

necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa»;

t) *l'***allegato 1** *è sostituito dal seguente:*

«Allegato 1

(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

«

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con. somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%

Codice ATECO	%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900.201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night - club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%

Codice ATECO	%
949990 - Attività di altre organizzazioni associativa nca	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011 - Attività di fotoreporter	100,00%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100 - Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201 - Corsi di danza	100,00%
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110 - Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130 - Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992 - Attività delle guide alpine	200,00%
743000 - Traduizione e interpretariato	100,00%
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100 - Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200 - Attività di musei	200,00%
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

»;

u) *dopo l'***allegato 1***, sono inseriti i seguenti:*

«Allegato 2

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%

Codice ATECO	Descrizione	%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%

Codice ATECO	Descrizione	%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa; articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura: attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

».

Allegato 3 (Articolo 21)

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

Codice Ateco	Descrizione
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

»;

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.».

1.0.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Norme di modifica all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n, 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del calcolo con metodo storico degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività

produttive, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 40 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-192" e successive modifiche».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Proroga scadenza versamento acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di al-

meno il 33 per cento nei primi dieci mesi dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dì cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n, 160.

1.0.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Norme in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è dovuto il secondo acconto relativo a all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.4

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Norme di modifica all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'Articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1), la parola: "ottanta" è sostituita dalla parola: "quaranta"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.5

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Le plusvalenze di cui alla lettera *c)*, diverse da quelle di cui al comma 4, e *c*-ter*)* del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c*-quater*)* e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c*-quinquies*)* del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare

complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.".

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Le plusvalenze di cui alla lettera *c*-bis*)*, diverse da quelle di cui al comma 4, e i del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c*-quater*)* e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c*-quinquies*)* del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il settimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le minusvalenze di cui al periodo precedente vanno altresì computate in diminuzione, fino al 31 dicembre 2024, dagli interessi, le rendite e i dividendi di cui all'articolo 44."».

1.0.6

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Certificazione e compensazione dei crediti fiscali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.1 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei ereditи nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o at-

traverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione prò solvendo o prò soluto. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti dì imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

3-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-*quinquies* e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al precedente comma."».

1.0.7

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.».

1.0.8

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Interventi in materia di scommesse sportive)

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni», *con le seguenti:* «230 milioni».

1.0.9

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Interventi in materia di versamenti PREU)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021».

1.0.10

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12

per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2021" sono soppresse.».

1.0.11

BOTTICI, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Moratoria per le famiglie)

1. Entro il 31 dicembre 2021, le persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale ovvero di finanziamenti e prestiti personali, erogati prima del 25 ottobre 2020, anche garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, possono richiedere la sospensione della quota capitale e della quota interessi per una durata non superiore a 12 mesi, anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore, purché la somma delle sospensioni richieste complessivamente non sia superiore a 12 mesi.

2. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Assofin definiscono mediante protocollo di intesa, le modalità ed i criteri per la sospensione di cui al comma 1, ovvero la rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, sottoscritti entro il 25 ottobre 2020. Alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che aderiscono al protocollo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 6, n. 917.

3. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono al Protocollo d'Intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) sospensione, rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse e da oneri di rinegoziazione per i soggetti affidatari;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi per capitale e interessi.

4. Alle operazioni di cui al presente articolo si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di

garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa.

5. Le operazioni di sospensione e di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 4 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 2, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

1.0.12

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Proroga moratoria per le PMI ex *articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)*

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6 lettere *a)* e *c)* e comma 8, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore dei presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire ai soggetto finanziatore entro il termine del 31 dicembre 2020.

3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui ai citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 37-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3.0 settembre 2021".

5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 dei Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

1.0.13

NANNICINI, MARCUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) ai comma 2, lettera *a)*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30giugno 2021" e le parole: "6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "84 mesi";

c) al comma 2, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

"*a*-bis*)* la garanzia è altresì rilasciata entro il 30 giugno 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 9 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi. In tal caso, la garanzia di cui alla lettera *d)* copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti percentuali:

1) 80 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 70 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 60 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2021";

b) alla lettera *c)*, sostituire le parole: "fino a 72 mesi" con le seguenti: "fino a 120 mesi".

3. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) al comma 2, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021" e le parole: "30 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.14

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1.All'articolo 56, comma 2, del decreto-legge dei 17 marzo 2020, n. 18, le lettere *a)*, *b)*, e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2021;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'alinea, premettere il seguente: "Fino al 31 dicembre 2021"».

1.0.15

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera *g*-quater*)*, inserire la seguente:

"*g*-quinquies*)* la garanzia è concessa anche alle imprese che, prima del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti."».

1.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è impignorabile il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 del presente decreto-legge considerato che la finalità dei medesimi è di natura esclusivamente assistenziale.

1.0.17

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile in materia di cose assolutamente impignorabili)

1. All'articolo 514, del codice di procedura civile, al primo comma, dopo il punto 6-*ter*, aggiungere il seguente:

"6-*quater)*. Gli aiuti di Stato destinati a sostegno dei soggetti colpiti da emergenza sanitaria o calamità naturali."».

1.0.18

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Ai fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato:

a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tale contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al presente decreto;

b) per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo a fondo perduto di cui all1 articolo 1, l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 come segue:

i. trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

ii. venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iii. quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'im-

posta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iv. dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 1.000 milione di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

1.0.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure a sostegno dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19)

1. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, possono rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purché ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga sia destinata, senza indugio, all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte

le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari.».

1.0.20

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.».

1.0.21

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto alle attività commerciali obbligate alla chiusura)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore del commercio, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli subiti a causa della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività commerciale che, sulla base di provvedimenti nazionali o locali, sono soggette ad

obblighi di chiusura. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mese di aprile 2020 sia inferiore ai dueterzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi. Qualora il soggetto svolga l'attività commerciale attraverso più unità locali, il requisito di cui al periodo precedente è considerato esclusivamente con riferimento alle unità locali obbligate alla chiusura.

3. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui ai-comma precedente ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019.

4. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge. 19 maggio 2020, n, 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

5. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

a) per i soggetti di cui al comma 4, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n, 34 del 2020;

b) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del valore calcolato sulla base del dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera *c)*, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 3 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 annui a decorrere dall'anno XXX, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo per le esi-

genze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.22

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, CAMPARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la-diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.23

PITTELLA, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.0.24

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, FERRO, SCIASCIA, PEROSINO, BATTISTONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione del-

l'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6 per cento"».

1.0.25

CARIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase di ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera *m)*, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle parole: "di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO", inserire: "le figure professionali (agenti in attività finanziaria) che operano anche come persone giuridiche".

1.0.26

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.-*bis*.

(Concessione di un contributo a fondo perduto per imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare)

1. Al fine di rilanciare il comparto del *made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare che hanno avuto una riduzione-del fatturato-in conseguenza dell'emergenza determinata dalia diffusione del Covid-19.

2. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e dicembre 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019.

3. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto della normativa europei sugli aiuti Stato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.27

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*ter*.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.28

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalie misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio-dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56-attività dei servizi di ristorazione, localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di-consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la-fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta-spetta fino ad un massimo di 10.000 euro ai mese per-ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni-di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. II credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore delia produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini dei rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delia Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito de! programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.0.29

AUDDINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, DE LUCIA, L'ABBATE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(IVA per la filiera della ristorazione).

1. In via transitoria, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'Attività degli esercizi di ristorazione, per le imprese con codice ATECO del gruppo 56 "RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE" l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto si applica in misura pari al 20 per cento e l'aliquota ridotta in misura all'otto per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.30

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

Per la durata dell'emergenza epidemiologica e per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali e produttive connessa alla medesima emergenza, gli operatori del settore della ristorazione che organizzano o riconvertono le attività di somministrazione di cibi o bevande nella forma della consegna a domicilio o asporto, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai tini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5».

1.0.31

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni da asporto e consegna a domicilio)

1. Fino alla cessazione delio stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare le attività di ristorazione con somministrazione, nonché di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie, e in deroga alle disposizioni vigenti in materia di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di beni da asporto, ovvero di consegna a domicilio, si applica l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella

A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.32

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto per gli ambulanti ed i fieristi)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti e fieristi con codice Ateco 4781 - 4782 - 4789 che non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati a seguito del *lockdown* e delle prescrizioni delle Linee Guida.

2. Il contributo verrà devoluto "*una tantum*" nella misura di 3.000,00 euro se la perdita per il periodo gennaio/luglio 2020 equivale ai 30-50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/luglio 2019; nella misura di 5.000,00 euro se la perdita equivale al 50-80 per cento di tale volume d'affari; nella misura di 10.000,00 euro se la perdita è superiore all'80 per cento del volume d'affari citato, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con i risparmi conseguenti alle disposizioni di cui al comma 4.

4. All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,450 milioni di euro per l'anno 2021, Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

1.0.33

COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche di cui all'Allegato 1 con codice Ateco 4780 - 4781 - 4782 - 4789 che, da marzo a novembre, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, viene riconosciuto un ulteriore contributo che verrà devoluto "una tantum" nella misura minima di euro 3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 15.000,00 se la perdita è superiore all'80, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate entro 30 giorni».

1.0.34

ZULIANI, PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Proroga concessioni per le attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dai provvedimenti restrittivi sulle scuole, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per le attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in corso alla data di-entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.0.35

ZULIANI, PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure per il sostegno di bar nelle scuole)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, dei decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.36

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, ovvero di marzo 2020 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale, sia inferiore ai-due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mese di aprile 2019, ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità-invernale"».

1.0.37

VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. AI fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del *virus* COVID-19, nonché per consentire la prosecuzione delle attività commerciali, le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comportano la cessazione dell'attività.

2. Per facilitare gli adempienti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente vendite straordinarie o sottocosto in più esercizi commerciali, anche siti in diversi Comuni, può presentare

ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito internet preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine dalla vendita straordinaria o sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica anche alle vendite effettuate *on-line*.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.».

1.0.38

COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1 --*bis.*

(Vendite straordinarie)

1. Al fine di rispondere alla straordinarietà della situazione emergenziale determinata da COVID-19, in deroga all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le Regioni possono anticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali sin dal 27 dicembre 2020».

1.0.39

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure a sostegno del settore della pubblicità esterna)

1. Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collo-

cati in luogo pubblico, aperto al pubblico o datali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nei limite massimo dì spesa complessivi di 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento deli-occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche Amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della 1. 400/1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.40

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico é istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 1-*bis*, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1), aggiungere il seguente:

«Allegato 1-*bis (Articolo 1*-bis*)*

«

01.19.10	Coltivazione fiori in piena area
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
10.71.20	Produzione pasticceria fresca
14.13.10	Confezione di serie di abbigliamento
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli
46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10	Commercio dettaglio di fiori e piante
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.34	Commercio articoli regalo e fumatori
47.78.35	Commercio dettaglio di bomboniere
56.21.00	Fornitura pasti preparati/*catering*
68.20.01	Locazione immobiliare beni propri o *leasing*
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Lavoratori fotografici
74.90.99	Altre attività professionali
77.11.00	Noleggio autovetture

77.29.10	Noleggio biancheria tavola, letto etc.
77.29.90	Noleggio altri beni per uso personale e domestico
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Cantanti
90.01.09	Gruppi musicali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi alla persona

».

1.0.41

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 6:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1), aggiungere il seguente:

«Allegato 2 *(Articolo 1*-bis*)*

«

01.19.10	Coltivazione fiori in piena area
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
10.71.20	Produzione pasticceria fresca
14.13.10	Confezione di serie di abbigliamento
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli
46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10	Commercio dettaglio di fiori e piante
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.34	Commercio articoli regalo e fumatori
47.78.35	Commercio dettaglio di bomboniere
56.21.00	Fornitura pasti preparati/*catering*
68.20.01	Locazione immobiliare beni propri o *leasing*
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Lavoratori fotografici
74.90.99	Altre attività professionali
77.11.00	Noleggio autovetture
77.29.10	Noleggio biancheria tavola, letto etc.
77.29.90	Noleggio altri beni per uso personale e domestico
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Cantanti
90.01.09	Gruppi musicali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi alla persona

».

1.0.42

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto per i! settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui ai presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n, 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

1.0.43

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui ai presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

1.0.44

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.0.45

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente;*

«Art. 1-*bis*,

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 6:

a) *sopprimere il comma 1*;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «350 milioni con le seguenti: «100 milioni».

1.0.46

LEONE, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, L'ABBATE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure per il ristoro degli operatori, del settore eventi)

1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per il periodo dal 1º marzo al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro al mese per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono individuate le categorie di cui al precedente periodo.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima e la seconda rata dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2020, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2020 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 31 dicembre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei

corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile.

6. Sino al 31 dicembre 2020 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione Bancaria Italiana definiscono mediante protocollo di intesa, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1. Alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che aderiscono al protocollo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 6, n. 917.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 superiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, offerta di specifici pro-

grammi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, mediante incremento, a decorrere dal 1º luglio 2020, del prelievo fiscale su sigarette e tabacchi lavorati e sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.0.47

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 182 comma 2-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "delle strutture ricettive" sono aggiunte le seguenti: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.48

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONE, FERRO, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 78 comma 1, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "spettacoli" sono aggiunte le seguenti: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.49

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Industria delle cerimonie)

1. Tutte le ditte che operano nel settore delle cerimonie ricevono un ristoro economico pari al 250 per cento della perdita di fatturato».

1.0.50

ABATE, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di contributi a fondo perduto)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 novembre 2020.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.51

Assuntela MESSINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga)

1. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in de-

roga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già possono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 1, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

1.0.52

FARAONE, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"Art. 14 - *(Cooperative sociali, imprese Sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati) - 1.* Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa

legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e delle imprese sociali;

e) a promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) I limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera *d)*, e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini

della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

1.0.53

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 112/2017 di cui almeno una deve riferirsi ai Codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo perle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, 1.190/2014».

1.0.54

COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto per le imprese sociali)

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, di cui almeno una deve riferirsi ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.».

1.0.55

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Ulteriori misure di sostegno a favore dei beneficiari di "Resto al sud" per far fronte all'emergenza sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un fondo di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.56

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies *del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126)*

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.57

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies *del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)*

1. All'articolo 60, comma 7-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, le parole da: "per l'anno 2020" fino a: "corrispondente riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite di spesa massima". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione».

1.0.58

PEPE, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Fondo per i Comuni oggetto di provvedimenti restrittivi regionali)

1. Al finire di garantire ristoro delle mancate entrate tributarie locali e della riduzione dell'utilizzo dei servizi pubblici locali a tariffa ai comuni che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, siano stati oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle competenti autorità regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1, comma 16, dei decreto-legge 16,maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per una durata di almeno sette giorni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze -indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.0.59 (testo 2)

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2020».

1.0.59

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2020,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione dì cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.0.60

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Contributi a fondo perduto zone di frontiera)

1. In considerazione delle esigenze connesse al contenimento della diffusione dei COVID-19, nonché al fine di garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto, in misura raddoppiata, alle imprese, ovvero agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, aventi sede legale o operativa nei territori delle città di Ventimiglia, Como, Udine e Trieste. In ogni caso, il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.61

PUCCIARELLI, DE VECCHIS, MARTI, PEPE, TESTOR, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*1.

(Contributo a fonde perduta in favore dei familiari dei pescatori sequestrati)

1. Per il sostegno ai familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, a decorrere dal 1º settembre 2020 e per24 mesi è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione della attività di pesca. L'erogazione del contributo,

di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.

2. Per le due Motonavi da Pesca sequestrate il 1º settembre 2020, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati viene erogato un contributo-a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in 24 rate mensili a decorrere dalla data del sequestro delle stesse. L'erogazione dei contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero delle Economia e-finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 1 e 2.

5. Agii oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1:600,000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.62

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. La Regione Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2019. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2049.

2. Alle famiglie calabresi è riconosciuto un risarcimento del danno pari ad euro 1.000.00 all'anno per cinque anni per mancata assistenza sanitaria negli ultimi 12 anni

3. Le imprese con sede legale in Calabria, stante la mancata assistenza sanitaria sono esentate dal pagamento delle imposte per un anno. Sono sospese per 12 mesi le esecuzioni tributarie in corso e tutte le esecuzioni in carico all'agenzia delle entrate riscossioni».

1.0.63

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Accesso libero alle scuole di specializzazione per le professioni sanitarie)

1. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversine del presente decreto, ad accesso libero».

1.0.64

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riconoscimento dell'obesità quale malattia sociale)

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore delIa legge di conversione del presente decreto, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo»..

1.0.65

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Inserimento degli esami genomici nei Livelli Essenziali di Assistenza)

1. Gli esami genomici, eseguiti in funzione di prevenzione oncologica, sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza e sono effettuati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021*», con le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.0.66

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 1-*bis.*

(Contributo a favore delle strutture residenziali per anziani e disabili)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali, è riconosciuto un contributo in favore delle strutture residenziali per anziani e disabili, comunque denominate, anche non convenzionate per l'allestimento e gestione di stanze destinate al ricovero dì pazienti positivi o con sospetto di positività.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.».

1.0.67
PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai distributori di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti per ciascuna azienda - per il periodo pari a 60 giorni (da metà marzo a metà maggio 2020) - della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.68
D'ARIENZO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure a sostegno del trasporto persone)

L'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito con il seguente:

Art. 90.

(Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di sostenere la ripresa del settore de! trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il ser-

vizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, alle persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 o in stato di bisogno, alle persone con età superiore agli anni 64 ovvero agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero dì noleggio con conducente, I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a! trasferimento in favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 35 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;

b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 21 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;

c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 14 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.";

c) il comma 4 è sostituito da! seguente: «4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.0.69

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Concessione di un contributo a fondo perduto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, attivo almeno al 31 dicembre 2019, è concesso un contributo a fondo perduto.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto in misura pari a 10.000 euro per ciascun agente, nel limite complessivo massimo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli adempimenti formarli per l'erogazione dei contributi.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, di bilancio.».

1.0.70

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. hanno diritto al ristoro economico per la perdita di fatturato anche le attività aventi codice ATECO n. 47.72.1 nella misura del 200 per cento».

1.0.71

IWOBI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto da destinare ai giardini zoologici)

1. Al fine di sostenere i giardini zoologici e bioparchi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto del 100 per cento sulle perdite certificate dovute alla riduzione del numero di visitatori registrate nell'anno 2020, rispetto al numero di visitatori registrato nell'anno 2019.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

1.0.72

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Aumento stipendi del personale docente)

1. Gli stipendi tabellari del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado sono aumentati del 10 percento con decorrenza dal 1º gennaio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021*», con le seguenti:* « 20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.0.73

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Aumento stipendi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Gli stipendi tabellari del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1º gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere daranno 2021»*, con le seguenti:* «200 milioni di euro per l'anno 2020».
